



I decreti di cui all'art. 46 c.3 del D.Lgs. 81/2008 (dal D.M. 10 marzo 1998 ai nuovi decreti «Controlli», «GSA» e «Strategia antincendio»)

16 giugno 2026

Corsi di recupero aggiornamento di prevenzione incendi in attuazione dell'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA



I decreti attuativi dell'art. 46 comma 3 del d.lgs. 81/08

L'attività di attuazione dell'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 81/2008 è iniziata a fine 2019 dalla costituzione di un tavolo tecnico CNVVF – Ministero del Lavoro, nell'ambito del quale vengono esaminati tutti gli argomenti indicati dall'art. 46 comma 3 partendo dai contenuti della bozza già visionata in CCTS nel 2018.



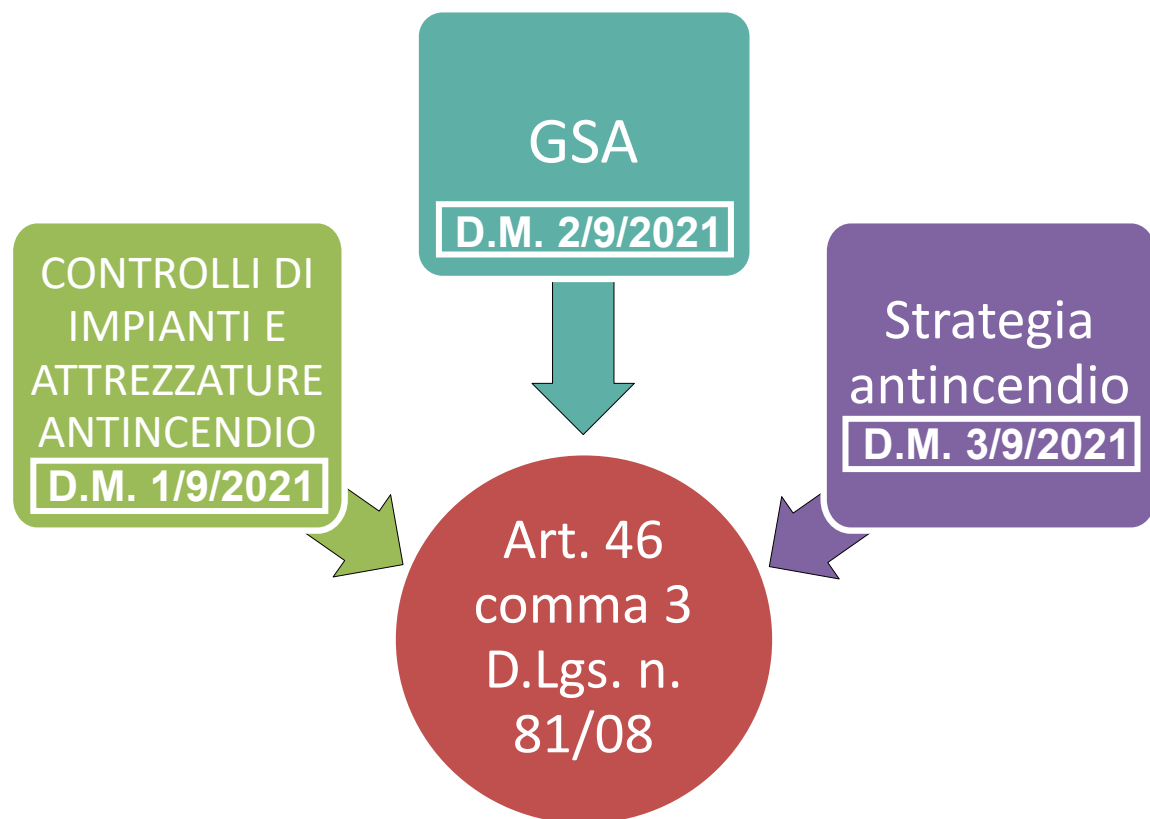
Ing. Michele Mazzaro
Ing. Annalicia Vitullo
Ing. Roberta Lala
Ing. Piergiacomo Cancelliere
Ing. Abdul Ahmad Ghani
Ing. Ludovica Massacesi
Dott. Luigi Piccolo

CNVVF
CNVVF
CNVVF
CNVVF
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministero del lavoro e delle politiche sociali



I decreti attuativi dell'art. 46 comma 3 del d.lgs. 81/08

Gli argomenti sono tanti e molto differenti tra di loro, e sono stati affrontati singolarmente ad uno ad uno per articularli in documenti distinti per argomento, emanati successivamente con tre decreti («**uno o più Decreti**»).



Il complesso dei 3 decreti dà piena attuazione all'art. 46 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, abrogando del tutto, a partire dal 29 ottobre 2022, la previgente normativa.

**ABROGAZIONE DEL
DECRETO
MINISTERIALE DEL
10/3/1998**



Argomenti

DECRETO “CONTROLLI”

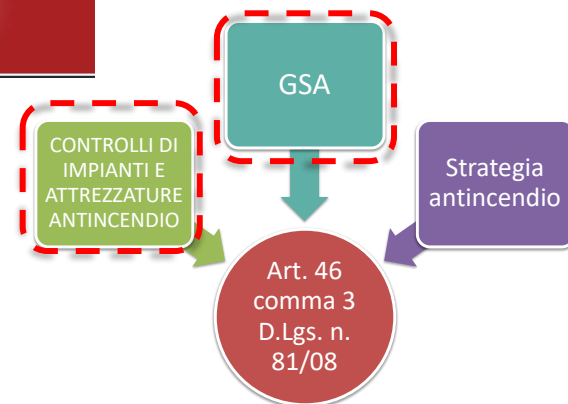
(D.M. 1/9/2021)

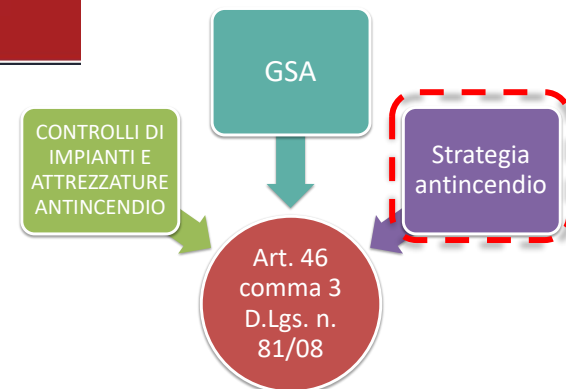
CONTROLLI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del decreto legislativo 81/2008”

DECRETO “GSA”

(D.M. 2/9/2021)

GSA: “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008”.

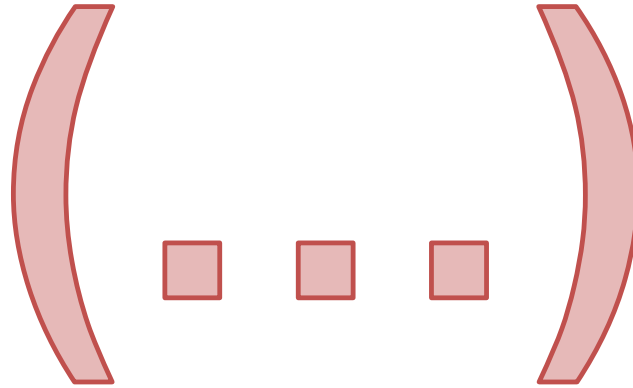




DECRETO “STRATEGIA ANTINCENDIO”

(D.M. 3/9/2021)

STRATEGIA ANTINCENDIO: “Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro» ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del decreto legislativo 81/2008”.



Apriamo una parentesi: il decreto del Ministero dell'Interno del 10/3/1998 trattava tutti gli argomenti che sono diventati oggetto dei 3 decreti, ma era radicalmente diverso fin dall'impostazione generale



N. 64

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998.

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.



Decreta:

Art. 1.

Oggetto - Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.

2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994.

3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494, e per le attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo della dichiarazione ovvero della notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.

**ATTUAZIONE DEL D.LGS.
626/94 (non più vigente)**



Art. 2.

Valutazione dei rischi di incendio

1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994.

2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994.

3. La valutazione dei rischi di incendio deve essere effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato I.

4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro deve indicare il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo di lavoro, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato I:

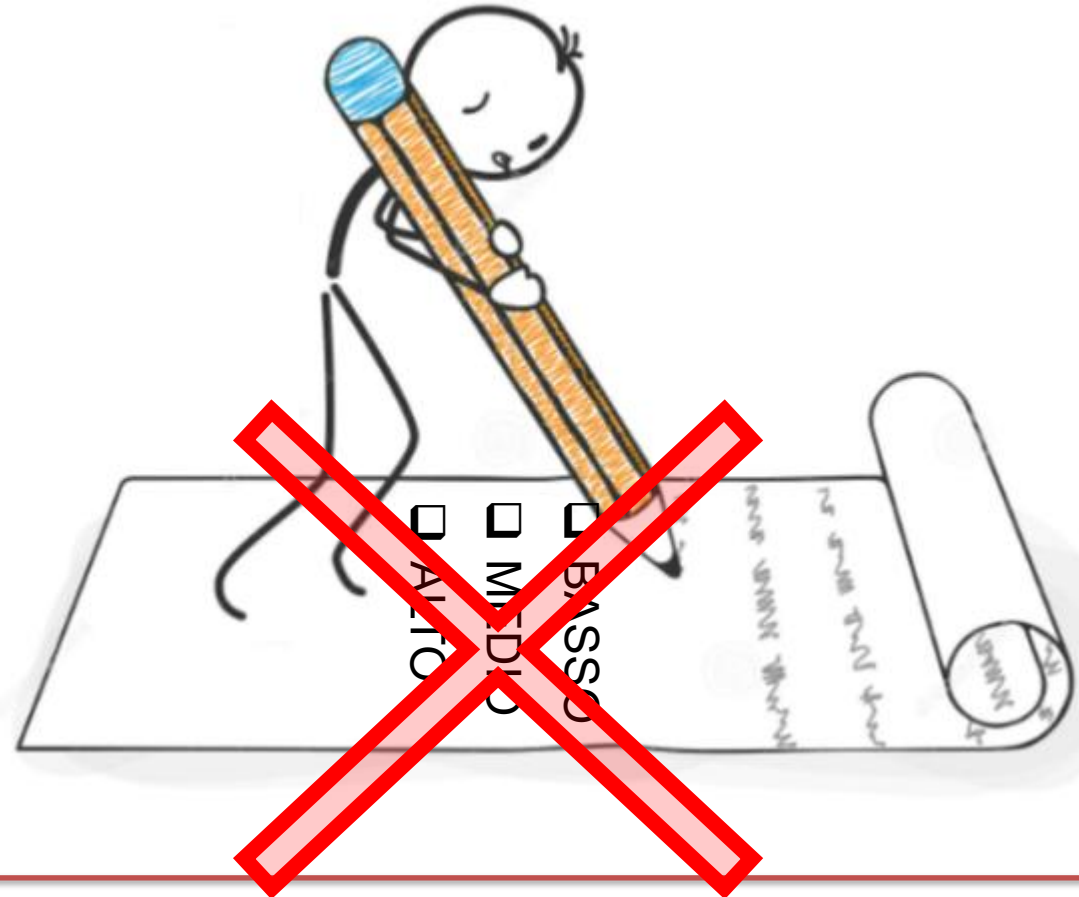
- a) livello di rischio elevato;
- b) livello di rischio medio;
- c) livello di rischio basso.

**CLASSIFICAZIONE DEL
RISCHIO (eliminata)**



D.M. 01/09/2021, D.M. 02/09/2021, D.M. 03/09/2021 - Valutazione dei rischi di incendio

Non è più
presente la
classificazione del
rischio di incendio





Art. 3.

Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:

- a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II;
- b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, così come modificato dall'art. 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III;
- c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato IV;
- d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato V;
- e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI;
- f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII.

2. Per le attività soggette al controllo da parte dei provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 547, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f).

**ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA'
SOGGETTE (eliminata)**



DECRETO “CONTROLLI”

SERIE GENERALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 162° - Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 settembre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 • 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 • 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 • 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2° Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

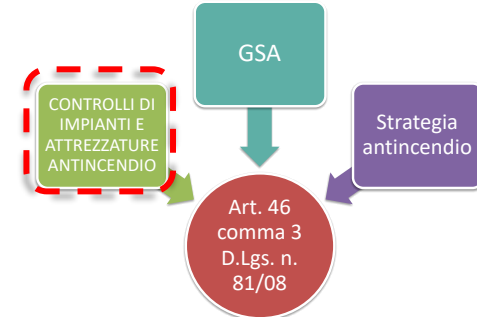
Ministero dell'interno

DECRETO 1° settembre 2021.

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05589)

Pag. 1





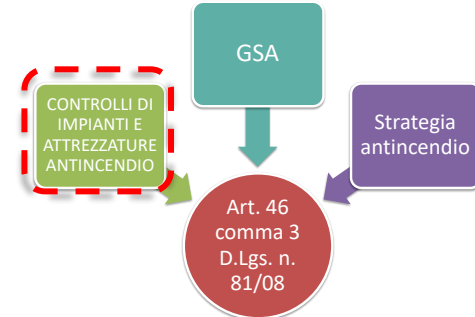
Decreto «Controlli»

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del decreto legislativo 81/2008"

Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio (presidi antincendio)

- estintori
- reti di idranti
- impianti automatici di spegnimento e controllo dell'incendio
- impianti di rivelazione e allarme incendio,
- porte e finestre apribili resistenti al fuoco
- sistemi di evacuazione di fumo e calore
-





Decreto «Controlli»

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del decreto legislativo 81/2008"

Articolato normativo

- **art. 1:** Definizioni
- **art. 2:** Campo di applicazione
- **art. 3:** Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
- **art. 4:** Qualificazione dei tecnici manutentori
- **art. 5:** Abrogazioni
- **art. 6:** Entrata in vigore

Allegato I

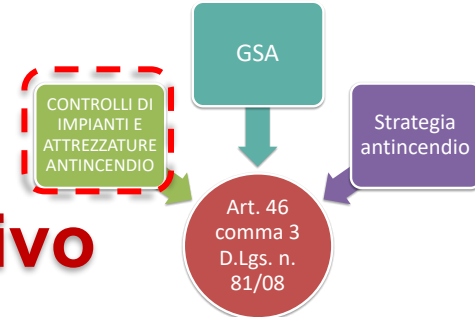
Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

- Manutenzione e controllo periodico
- Sorveglianza

Allegato II

Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

- Generalità
- Docenti
- Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore
- Valutazione dei requisiti
- Procedure amministrative



Decreto «Controlli» - Articolato normativo

Art. 1: Definizioni

- Manutenzione - Tecnico manutentore qualificato – Qualifica - Controllo periodico - Sorveglianza

Art. 2: Campo di applicazione

- criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio in attuazione dell'articolo 46, comma 3 lettera a punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 3: Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

- Riferimenti normativi, tecnici e gestionali per l'esecuzione e la registrazione degli interventi di manutenzione e controllo degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio

Art. 4: Qualificazione dei tecnici manutentori

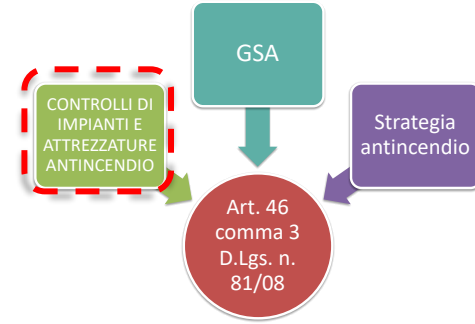
- Controlli e manutenzione di cui all'art. 3 appannaggio solo dei **tecnici manutentori qualificati**
- modalità di qualificazione stabilite nell'**allegato II** **Prorogato al 25 settembre 2024**
- Qualifica di tecnico manutentore valida su tutto il territorio nazionale

Art. 5: Abrogazioni

- Dalla data di entrata in vigore sono abrogati l'articolo 3 comma 1 lettera e) e l'allegato VI del DM 10 marzo 1998.

Art. 6: Entrata in vigore

- Decreto in vigore **entro un anno** dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

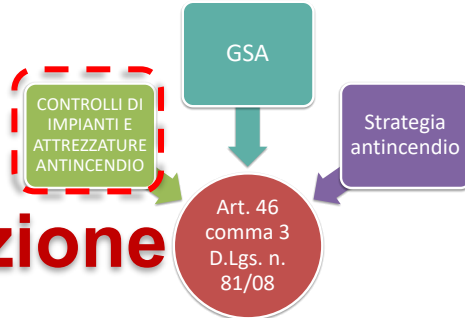


Decreto «Controlli» - Definizioni

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si definiscono:
 - a. **Manutenzione:** operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
 - b. **Tecnico manutentore qualificato:** persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - c. **Qualifica:** risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l'Amministrazione competente determina che i risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;
 - d. **Controllo periodico:** insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
 - e. **Sorveglianza:** insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.



Decreto «Controlli» - Campo di applicazione

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.



**SI APPLICA A TUTTI I
LUOGHI DI LAVORO**



Obbligo di esecuzione

Obbligo di registrazione



REGISTRO DEI CONTROLLI

Art. 3

Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono **eseguiti** e **registrati** nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore, secondo i criteri indicati nell'Allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il registro dei controlli è obbligatorio per tutti i luoghi di lavoro

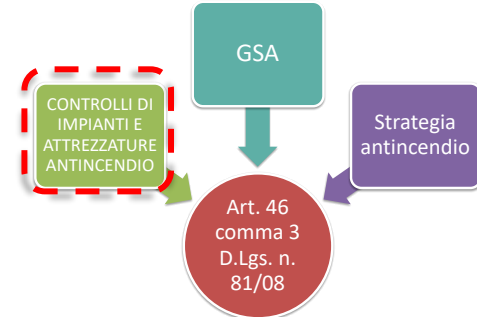


Prorogato al 25 settembre 2024

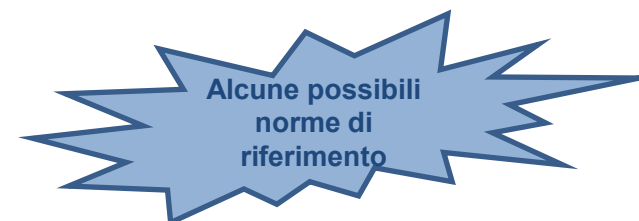
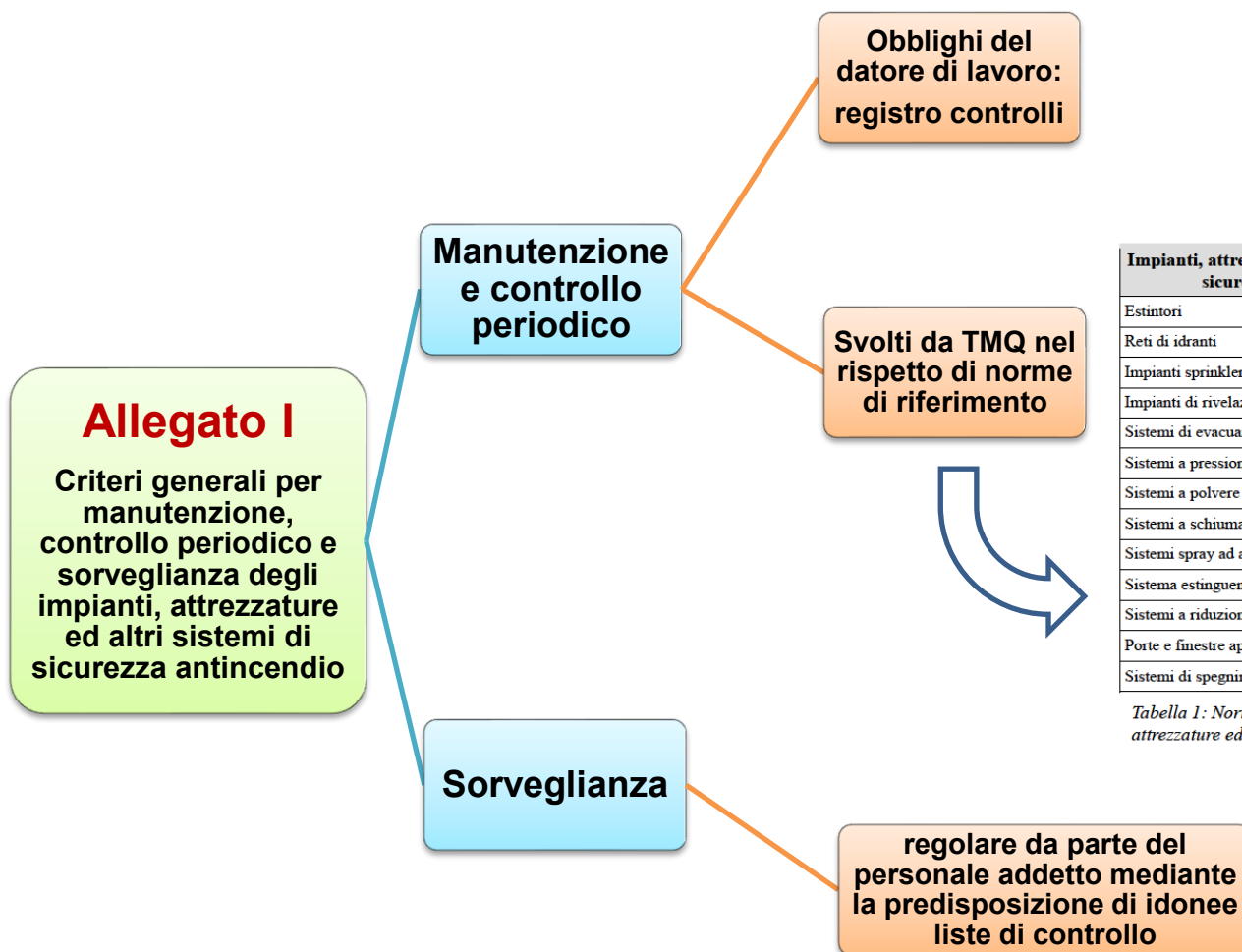
Art. 4

Qualificazione dei tecnici manutentori

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
2. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell'Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.



Decreto «Controlli» - Allegato I



Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio	Norme e TS per verifica, controllo, manutenzione
Estintori	UNI 9994-1
Reti di idranti	UNI 19779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845
Impianti sprinkler	UNI EN 12845
Impianti di rivelazione e allarme incendio	UNI 11224
Sistemi di evacuazione fumo e calore	UNI 9494-3
Sistemi a pressione differenziale	UNI EN 12101-6
Sistemi a polvere	UNI EN 12416-2
Sistemi a schiuma	UNI EN 13565-2
Sistemi spray ad acqua	UNI CEN/TS 14816
Sistema estinguente ad aerosol condensato	UNI ISO 15779
Sistemi a riduzione di ossigeno	UNI EN 16750
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	UNI 11473
Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso	UNI 11280

Tabella 1: Norme e specifiche tecniche per verifica, controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio



Le definizioni date dall'art. 1 e sviluppate nell'allegato I si riferiscono a due concetti che appaiono simili, ma che sono profondamente diversi:



il primo, il controllo periodico, potrà essere effettuato solo da un tecnico manutentore qualificato, in quanto presuppone un livello adeguato di competenze, conoscenze ed abilità, che potrà essere acquisito solo a valle del percorso di qualificazione di cui all'allegato II

ESEMPIO: MANUTENZIONE

Operazioni di manutenzione ordinaria degli estintori portatili secondo UNI 9994-1:2013

CONTROLLO PERIODICO (periodicità 6 mesi)

- a) Verifiche di cui alla fase di sorveglianza
- b) Per gli estintori pressurizzati a pressione permanente il controllo della pressione interna con uno strumento indipendente;
- c) Per gli estintori a biossido di carbonio il controllo dello stato di carica tramite pesatura;
- d) Controllo della presenza, del tipo e della carica delle bombole di gas ausiliario per gli estintori pressurizzati con tale sistema;
- e) L'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc;
- f) L'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto;
- g) Sia esente da danni ed ammaccature al serbatoio

REVISIONE PROGRAMMATA (periodicità da 2 a 6 anni)

- a) Esame e controllo funzionale di tutte le parti
- b) Controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario, se presente, e dell'agente estinguente, in particolare.....
- c)
- d) Ripristino delle protezioni superficiali, se danneggiate;
- e) Sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni se presenti
- f) Sostituzione dell'agente estinguente
- g) Sostituzione delle guarnizioni
- h) Sostituzione della valvola erogatrice per gli estintori a biossido di carbonio.....
- i) Rimontaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza



REGISTRO DEI CONTROLLI

ALLEGATO C - REGISTRO DEI CONTROLLI

SCHEDA 1

CONTROLLO DEGLI ESTINTORI

Data	Natura del controllo*	Esito del controllo	Irregolarità riscontrate	Provvedimenti adottati	Tecnico manutentore qualificato	Timbro e firma

(*) periodico o straordinario, ecc.

FOGLIO N. DI.....

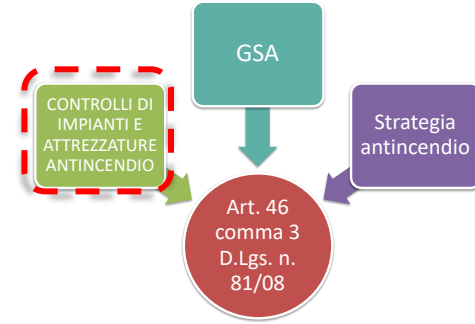


il secondo, la sorveglianza, sarà effettuata anche dai lavoratori normalmente presenti, dopo aver ricevuto adeguate istruzioni, in quanto si sostanzia in controlli visivi finalizzati a verificare, in prima battuta, che i presidi antincendio siano nelle normali condizioni operative, correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.

ESEMPIO: check list per la sorveglianza degli estintori portatili

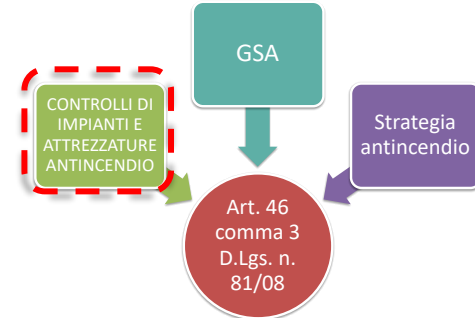
Identificativo Estintore (N. e posizione/ubicazione)				
Verifiche da effettuare	ESITO [*] (OK/KO)	Data/Firma	Data/ Firma	Data/Firma
a) l'estintore sia presente;				
b) l'estintore sia collocato nel luogo previsto nella planimetria;				
c) l'estintore sia segnalato con apposito cartello;				
d) il cartello sia visibile e non sbiadito o deteriorato (danneggiato, imbrattato);				
e) l'accesso all'estintore sia libero da ostacoli;				
f) l'estintore sia immediatamente utilizzabile;				
g) l'estintore portatile non sia collocato a pavimento;				
h) l'estintore sia integro e non sia danneggiato;				
i) l'estintore sia installato a muro con supporto di sostegno (gancio) saldamente ancorato o l'estintore sia posizionato su apposito sostegno;				
j) il sigillo di sicurezza sia integro per determinare che l'estintore non sia stato usato o manomesso;				
k) le informazioni riportate sull'etichetta dell'estintore siano leggibili come anche le marcature assicurandosi che il testo sia in italiano; Nella posizione di installazione dell'estintore (agganciato alla parete o posato su apposito sostegno) l'etichetta, contenente le istruzioni d'uso, deve essere rivolta in modo che gli occupanti possano avere piena visione della medesima, ad esempio non deve essere rivolta verso la parete).				
l) l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore compreso nei limiti di funzionamento (ad esempio la lancetta sia all'interno del campo verde);				
m) le informazioni che riguardano le attività di manutenzione svolte siano disponibili (ad esempio il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio) e che non sia stata superata la data per le attività previste.				

[*] In caso di verifiche negative ripristinare le condizioni di servizio previste e, se ciò non fosse possibile, segnalare e richiedere il ripristino dell'anomalia al tecnico manutentore qualificato.



Decreto «Controlli» - Definizione

Come si diventa tecnico manutentore qualificato? Attraverso una formazione e un esame da parte di una commissione formata da appartenenti al CNVVF



Decreto «Controlli» - Definizione

Allegato II punto 5

5. Procedure amministrative

1. La qualifica di tecnico manutentore qualificato degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in seguito all'esito favorevole della valutazione dei risultati dell'apprendimento di cui al punto 4 innanzi ad un'apposita commissione esaminatrice.
2. La commissione esaminatrice è nominata dal:
 - a) Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, nel caso in cui la valutazione dei risultati dell'apprendimento sia effettuata dalle strutture centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - b) Direttore regionale dei vigili del fuoco, competente per territorio, nel caso in cui sia effettuata dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. La commissione esaminatrice ha la seguente composizione:
 - dirigente che espleta funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzione di presidente;
 - ispettore o direttivo che espletano funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzione di componente;
 - ispettore o direttivo dei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzione di segretario.
4. La commissione esaminatrice, per lo svolgimento delle prove, si avvale di uno o più tecnici manutentori qualificati, aventi anche le caratteristiche di "docenti" previste al punto 2.

DECRETO «CONTROLLI»

Il soggetto che vuole diventare tecnico manutentore qualificato deve dimostrare, in sede di esame, di possedere **conoscenze, competenze e abilità** per poter effettuare i seguenti compiti

Prospetto 1. Compiti e attività del tecnico manutentore qualificato

1	Eseguire i controlli documentali;
2	Eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti;
3	Eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali;
4	Eseguire le attività di manutenzione necessarie a seguito dell'esito dei controlli effettuati;
5	Eseguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale;
6	Eseguire le attività di manutenzione secondo le norme e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell'ambiente;
7	Relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione;
8	Coordinare e controllare l'attività di manutenzione;

relativamente al presidio antincendio (impianto, sistema o attrezzatura) per il quale richiede l'abilitazione

Il prospetto 2 dell'allegato II dettaglia le conoscenze, competenze e abilità che deve possedere il TMQ

I prospetti da 3.1 a 3.14 indicano i programmi di formazione per i diversi presidi antincendio



DECRETO «CONTROLLI» CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO

Procedura ordinaria (dopo l'entrata in vigore del DM)

L'esame è funzionale alla
verifica di conoscenze,
competenze e abilità
acquisite nel corso di
formazione

**CORSO DI
FORMAZIONE**

+

**ESAME: prova scritta
prova pratica
esame orale**



DECRETO «CONTROLLI» CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO

Procedura transitoria (fino all'entrata in vigore del DM) **per coloro che svolgono già attività**

CHI

Dipendenti di ditte di manutenzione da 3 anni

Titolari di ditte uninominali di manutenzione da 3 anni

Dipendenti di ditte abilitate lett. g DM 37/08 da 3 anni

Resp. tecnici di ditte abilitate lett. g DM 37/08 da 3 anni

~~CORSO DI FORMAZIONE~~

CURRICULUM
ATTESTAZIONE DI SERVIZIO

+

**ESAME: prova scritta
prova pratica
esame orale**

L'esame è funzionale alla verifica di conoscenze, competenze e abilità acquisite nell'attività pregressa svolta



DECRETO «CONTROLLI» CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO

Procedura transitoria (fino all'entrata in vigore del DM) **per coloro che svolgono già attività con formazione certificata pregressa**

CHI

Dipendenti **certificati** di ditte di manutenzione da 3 anni

Titolari **certificati** di ditte uniom. di manutenzione da 3 anni

Dipendenti **certificati** di ditte abilitate lett. g DM 37/08 da 3 anni

Resp. Tecnici **certificati** di ditte abilitate lett. g DM 37/08 da 3 anni

~~CORSO DI FORMAZIONE~~

CURRICULUM
ATTESTAZIONE DI SERVIZIO
PROGRAMMA DEL CORSO
CERTIFICAZIONE (CNVVF O ENTE ACCREDITATO)

+

**ESAME: ~~prova scritta~~
~~prova pratica~~
solo esame orale**

L'attività svolta unitamente a **pregressa formazione e pregressa certificazione** da parte del CNVVF o di enti accreditati garantiscono il possesso di gran parte delle conoscenze, competenze ed abilità richieste. **L'esame prevede la sola prova orale**



CIRCOLARE 6/10/2021

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Alle Direzioni centrali

Alle Direzioni regionali ed interregionale dei Vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Ai Comandi dei Vigili del fuoco

All'Ufficio centrale ispettivo

e, per conoscenza:

All'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco

Oggetto: DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230, del 25 settembre 2021 è stato pubblicato il decreto interministeriale 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Il provvedimento, che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione, stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II al citato decreto.



CIRCOLARE 6/10/2021

GENERALITA'

Ai fini del corretto inquadramento delle attività trattate dalla nuova normativa si chiarisce che, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, sono esclusi dall'applicazione del DM 01/09/2021 gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati all'art. 1, comma 2 del predetto decreto 37/2008. Per disciplinare in modo uniforme l'applicazione dei contenuti dell'allegato suddetto, la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, in accordo con i principali rappresentanti di categoria, ha predisposto il presente documento e le tre appendici recanti:

I. Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione

II. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio

III. Modello per la richiesta di ammissione all'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato

APPENDICE I

Sommario

- 1.0 Termini e definizioni.....
- 2.0 Requisiti dei docenti.....
 - 2.1 Aggiornamento del docente
 - 2.2 Abilitazione dei docenti
- 3.0 Individuazione dei soggetti.....
 - 3.1 Requisiti di natura generale
 - 3.2 Formazione a distanza
- 4.0 Elenco delle apparecchiature
sedi di esame.....
- 5.0 Individuazione requisiti dei
5.1 Riconoscimento requisiti
5.2 Organizzazione degli esami

APPENDICE II

- 1. Estintori di incendio portatili e carrellati
 - a. Contenuto della formazione teorica 8 ore.....
 - b. Contenuto della formazione pratica 4 ore.....
- 2. Reti Idranti antincendio.....
 - a. Contenuto della formazione teorica 8 ore.....
 - b. Contenuto della formazione pratica 4 ore.....
- 3. Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco).....
 - a. Contenuto della formazione teorica 8 ore.....
 - b. Contenuto della formazione pratica 4 ore.....
- 4. Sistemi Sprinkler.....
 - a. Contenuto della formazione teorica 24 ore.....
 - b. Contenuto della formazione pratica 8 ore.....
- 5. Impianti di Rivelazione ed Allarme Incendio (IRAI)
 - a. Contenuto della formazione teorica 16 ore.....
 - b. Contenuto della formazione pratica 8 ore.....

MOD. BSAMI MANUTENTORI

☐ ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
☐ ALLA DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO

marca da
bollo
€. 16,00

Il sottoscritto		_____		_____	
residente in		_____		_____	
_____		_____		_____	
provincia		_____		_____	
email		_____		_____	
rilasciato da		_____		_____	
il		_____		_____	
scadenza		_____		_____	

Essendo in possesso delle competenze, conoscenze e abilità per poter effettuare i compiti e le attività del tecnico manutentore qualificato indicate nel prospetto I dell'allegato II al decreto relativamente a (barrare la/e voce/i di interesse):

- ☐ Estintori
- ☐ Reti di idranti
- ☐ Impianti sprinkler
- ☐ Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI)
- ☐ Sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza (EVAC)

TECNICO MANUTENTORE
DEI PRESIDI ANTINCENDIO



DECRETO “GSA”



SERIE GENERALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 162° - Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 4 ottobre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIA77A G VFRN1 1 - 00186 ROMA

Ministero dell'interno

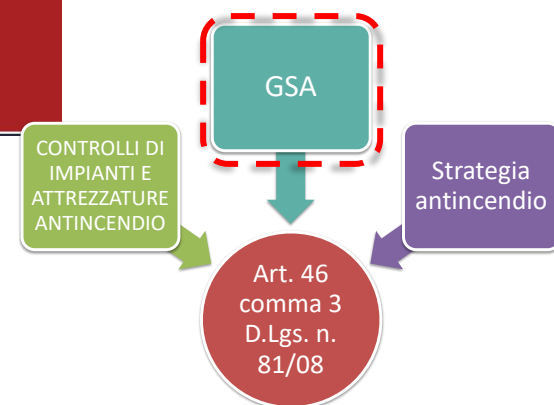
DECRETO 2 settembre 2021.

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05748)

Pag. 42



Decreto «GSA»



“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008”.

Articolato normativo

- **art. 1:** Campo di applicazione
- **art. 2:** Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
- **art. 3:** Informazione e formazione dei lavoratori
- **art. 4:** Designazione degli addetti al servizio antincendio
- **art. 5:** Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
- **art. 6:** Requisiti dei docenti
- **art. 7:** Disposizioni transitorie e finali
- **art. 8:** Entrata in vigore

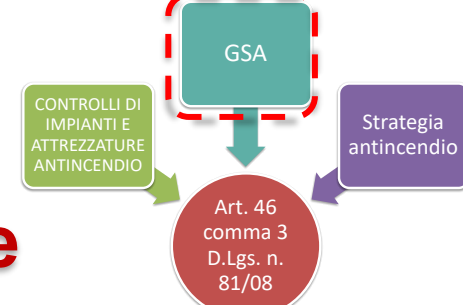
Allegato I Gestione della sicurezza antincendio in esercizio

Allegato II Gestione della sicurezza antincendio in emergenza

Allegato III Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio

Allegato IV Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio

Allegato V Corsi di formazione e aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio



Decreto «GSA» - Campo di applicazione

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

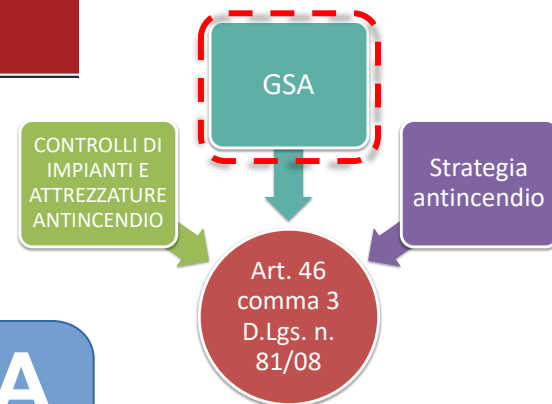


Ai cantieri e alle attività RIR si applicano solo le disposizioni riguardanti la formazione (corsi e abilitazioni per addetti antincendio, formazione dei docenti)



GESTIONE

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO



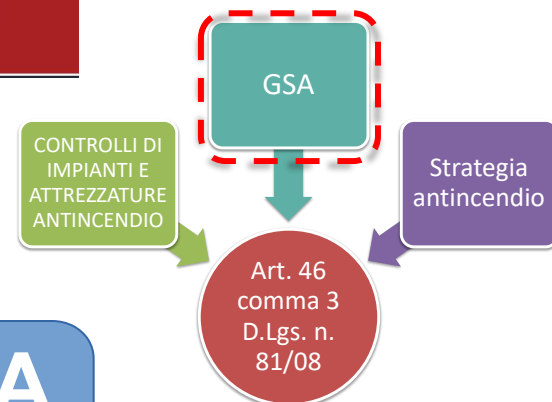


GESTIONE

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO

INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO

PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA



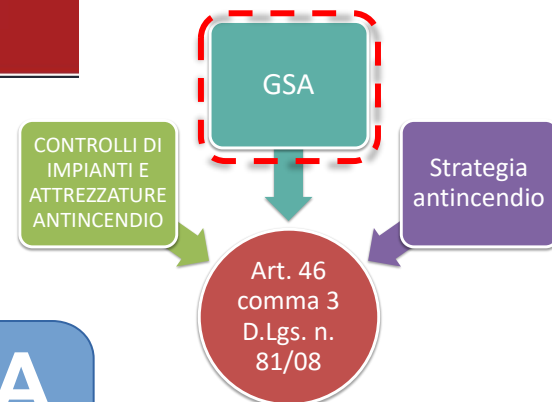


GESTIONE

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO

INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO

PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA

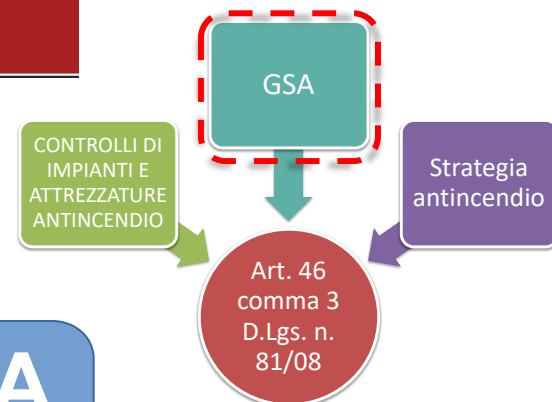


dei lavoratori



GESTIONE

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO



1.1. Generalità

1. È obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio, secondo le indicazioni riportate nel presente allegato.
2. Tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro.

**L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI DI INCENDIO E SULLA STRATEGIA ANTINCENDIO ADOTTATA NEL LUOGO DI LAVORO E' UN OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO
E' UN ADEMPIMENTO DISTINTO RISPETTO ALLA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO**

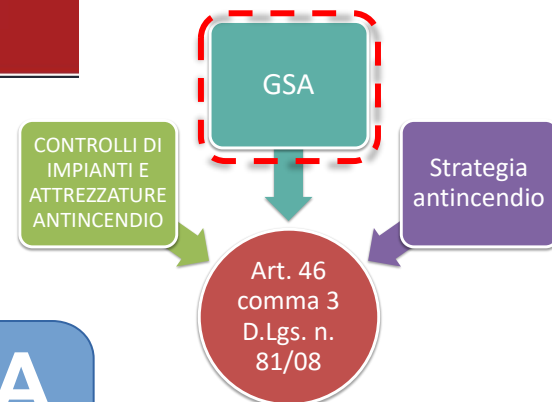


GESTIONE

**GESTIONE DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO IN ESERCIZIO**

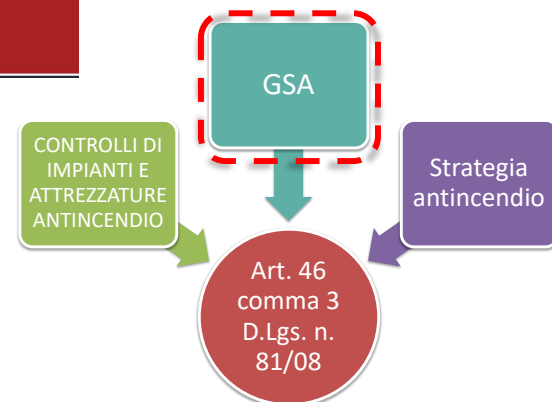
**GESTIONE DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO IN EMERGENZA**

PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA





GESTIONE

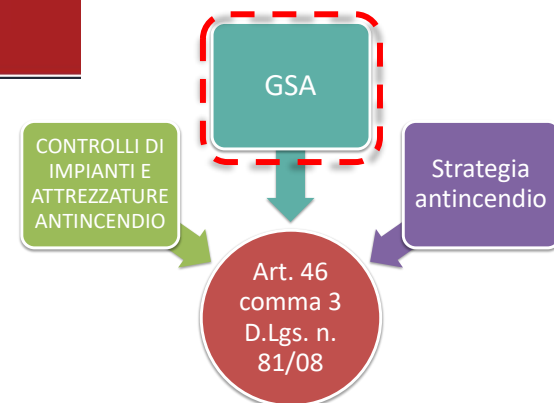


OBBLIGO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA



PER ATTIVITA' A BASSO RISCHIO SOLO PLANIMETRIA CON INDICAZIONI SCHEMATICHE



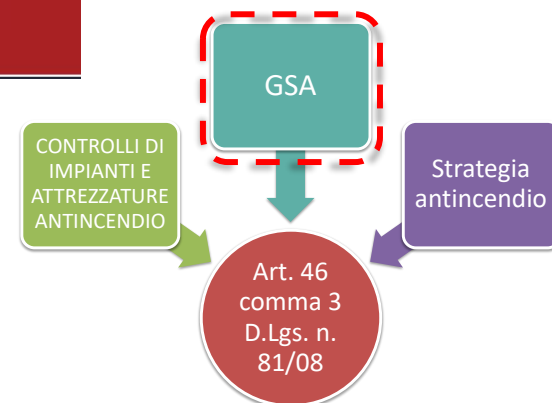


2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

3. Nel caso di luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro deve valutare la necessità di predisporre un piano di emergenza. **ATTENZIONE: LA NECESSITA' DEL PIANO DI EMERGENZA SI VALUTA CON RIFERIMENTO NON SOLO AL NUMERO DEI LAVORATORI MA ANCHE AL NUMERO DEGLI OCCUPANTI**

4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi.



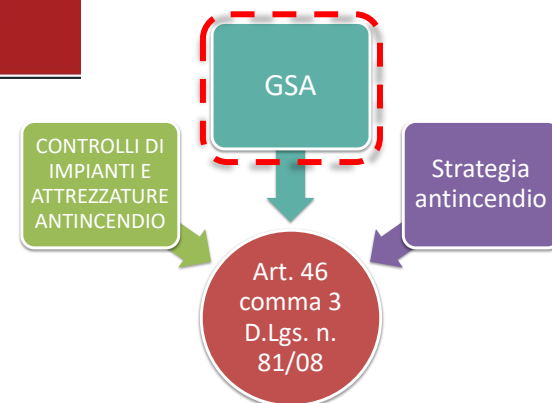
2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

3. Nel piano di emergenza, il datore di lavoro deve indicare le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1 del

ATTENZIONE: LA NECESSITA' DEL PIANO DI EMERGENZA SI VALUTA CON RIFERIMENTO NON SOLO AL NUMERO DEI LAVORATORI MA ANCHE AL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi.



2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:

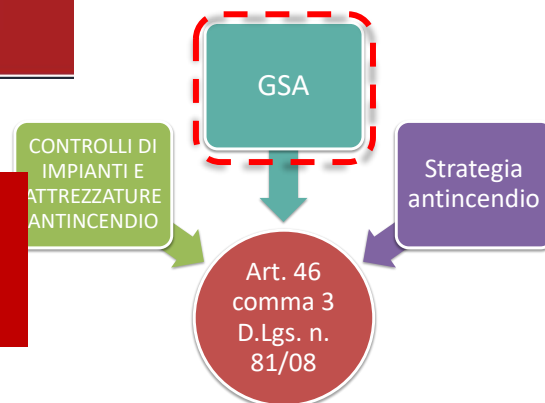
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

NOVITA' RISPETTO AL D.M. 10/3/1998

4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi.

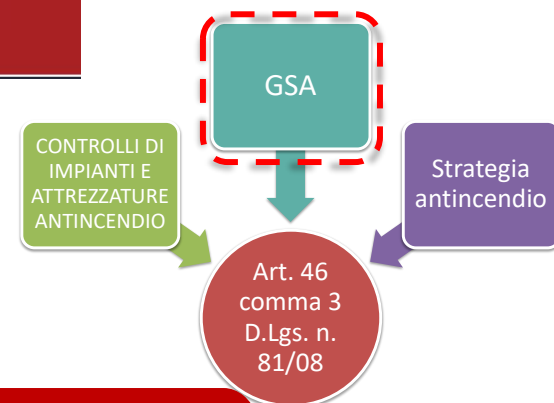


CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI EMERGENZA



2.1 Generalità

1. In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, il datore di lavoro predispone e tiene aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere:
 - a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
 - b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
 - c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
 - d) le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.
2. Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.

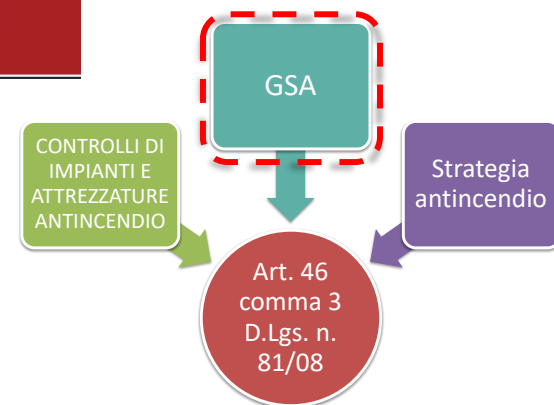


IL PIANO DI EMERGENZA DEVE INDICARE IL NUMERO DEGLI ADDETTI

2.1 Generalità

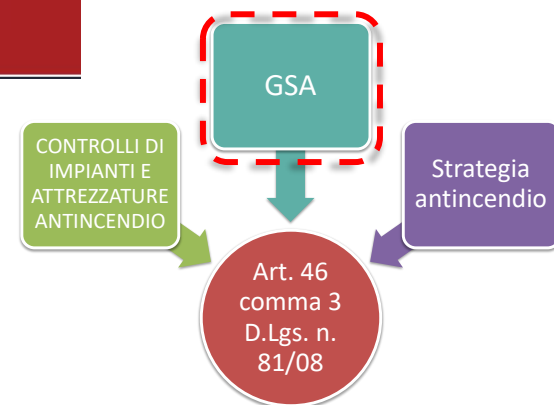
1. In tutti i luoghi di lavoro, ai sensi del presente decreto, il datore di lavoro predispone e tiene aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere:
- a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
 - b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
 - c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
 - d) le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.

2. Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.



ASSISTENZA ALLE PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI





ASSISTENZA ALLE PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI

Assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio

1. Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e ne tiene conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.
2. Occorre, altresì, considerare le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali ad esempio le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee ed i bambini.
3. Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti (ad esempio con sistema EVAC).

Nota: Utile riferimento è la norma UNI EN 17210 - Accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito - Requisiti funzionali



Decreto «GSA» - la formazione degli addetti antincendio

Art. 4.

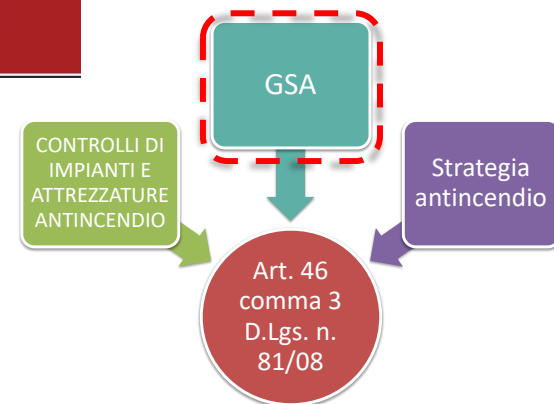
Designazione degli addetti al servizio antincendio

1. All'esito della **valutazione dei rischi d'incendio** e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati «addetti al servizio antincendio», ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o se stesso nei casi previsti dall'art. 34 del medesimo decreto.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO



FORMAZIONE

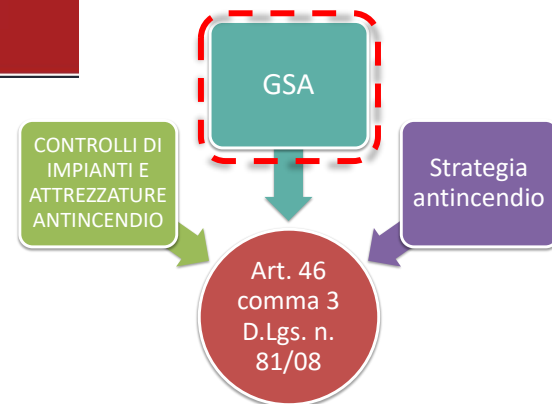


Formazione
degli addetti
antincendio

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto.



FORMAZIONE



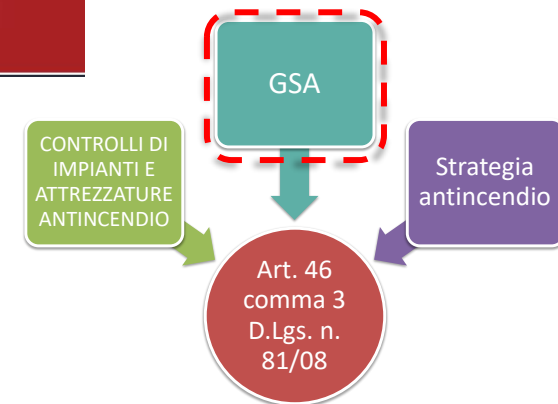
Formazione
degli addetti
antincendio

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Abilitazione
degli addetti
antincendio

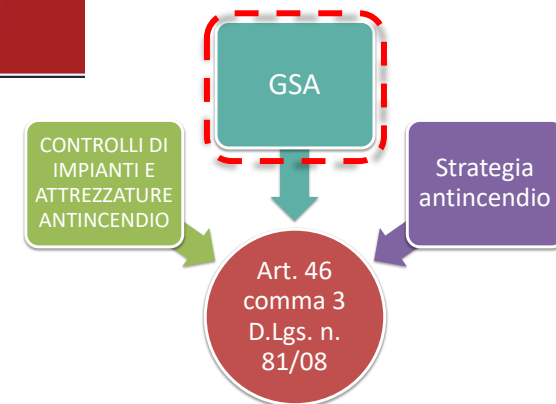
2. Per le attività di cui all'allegato IV, che costituisce parte integrante del presente decreto, gli addetti al servizio antincendio conseguono l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

FORMAZIONE



Formazione degli addetti antincendio	1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Abilitazione degli addetti antincendio	2. Per le attività di cui all'allegato IV, che costituisce parte integrante del presente decreto, gli addetti al servizio antincendio conseguono l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.
Aggiorna- mento	 5. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato III.

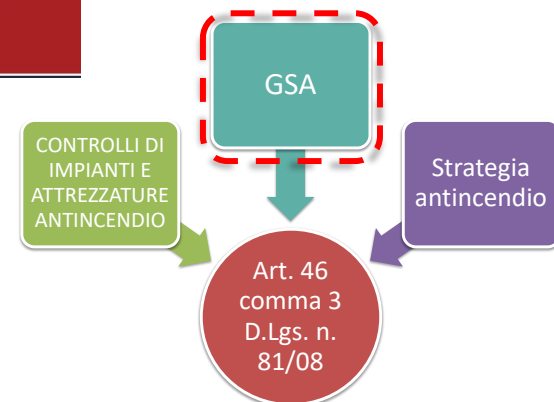
FORMAZIONE



Formazione degli addetti antincendio	1. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell’allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Abilitazione degli addetti antincendio	2. Per le attività di cui all’allegato IV, che costituisce parte integrante del presente decreto, gli addetti al servizio antincendio conseguono l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.
Aggiornamento	5. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.
Docenti	6. Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi di cui al presente articolo possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 6.



FORMAZIONE



CORSI ADDETTI ANTINCENDIO (dal 4/10/2022)



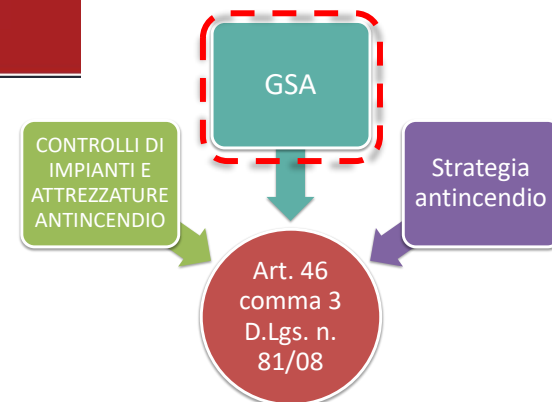
SOGGETTI FORMATORI

- Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
- Soggetti pubblici e privati
- Datore di lavoro o altro lavoratore (entrambi se hanno i requisiti come docente)



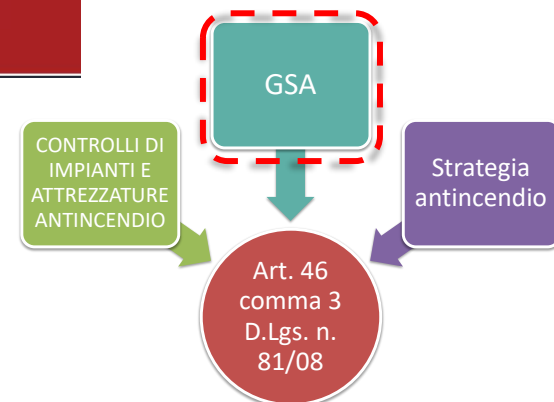
FORMAZIONE

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO

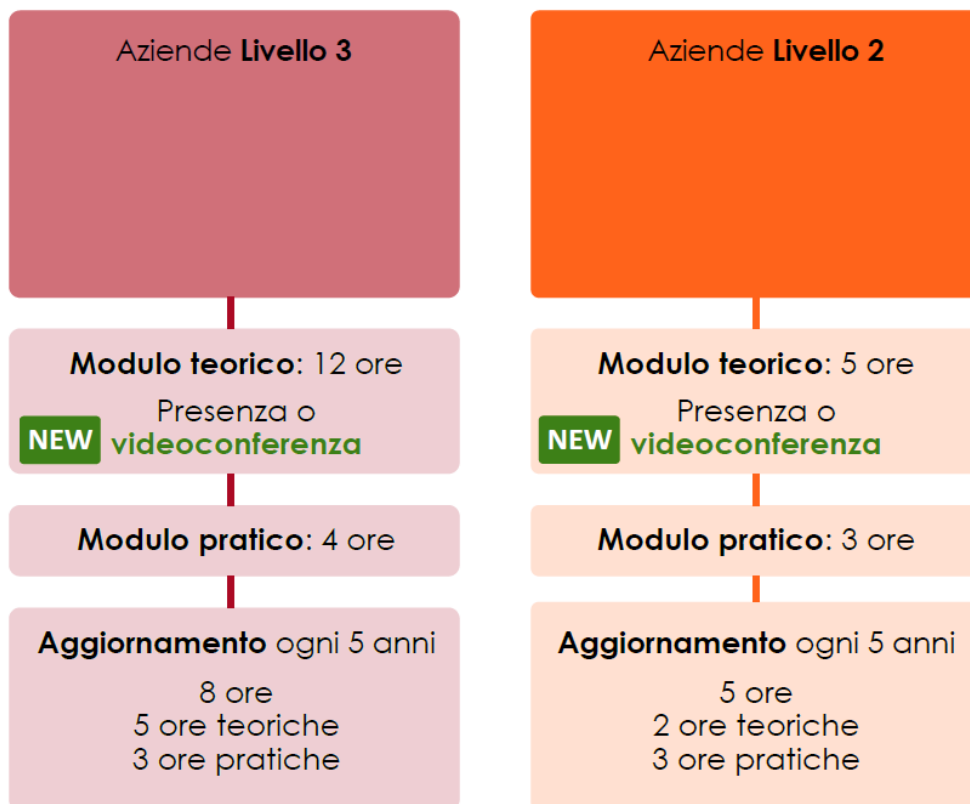




FORMAZIONE

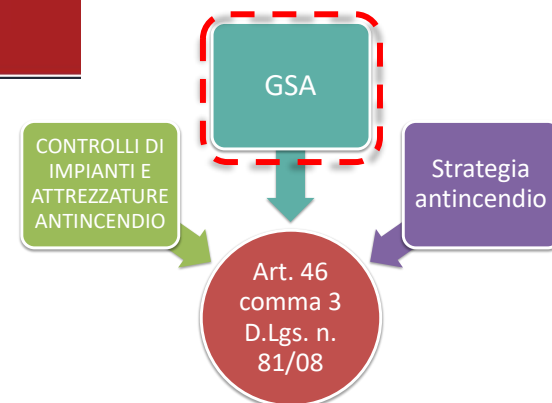


FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO

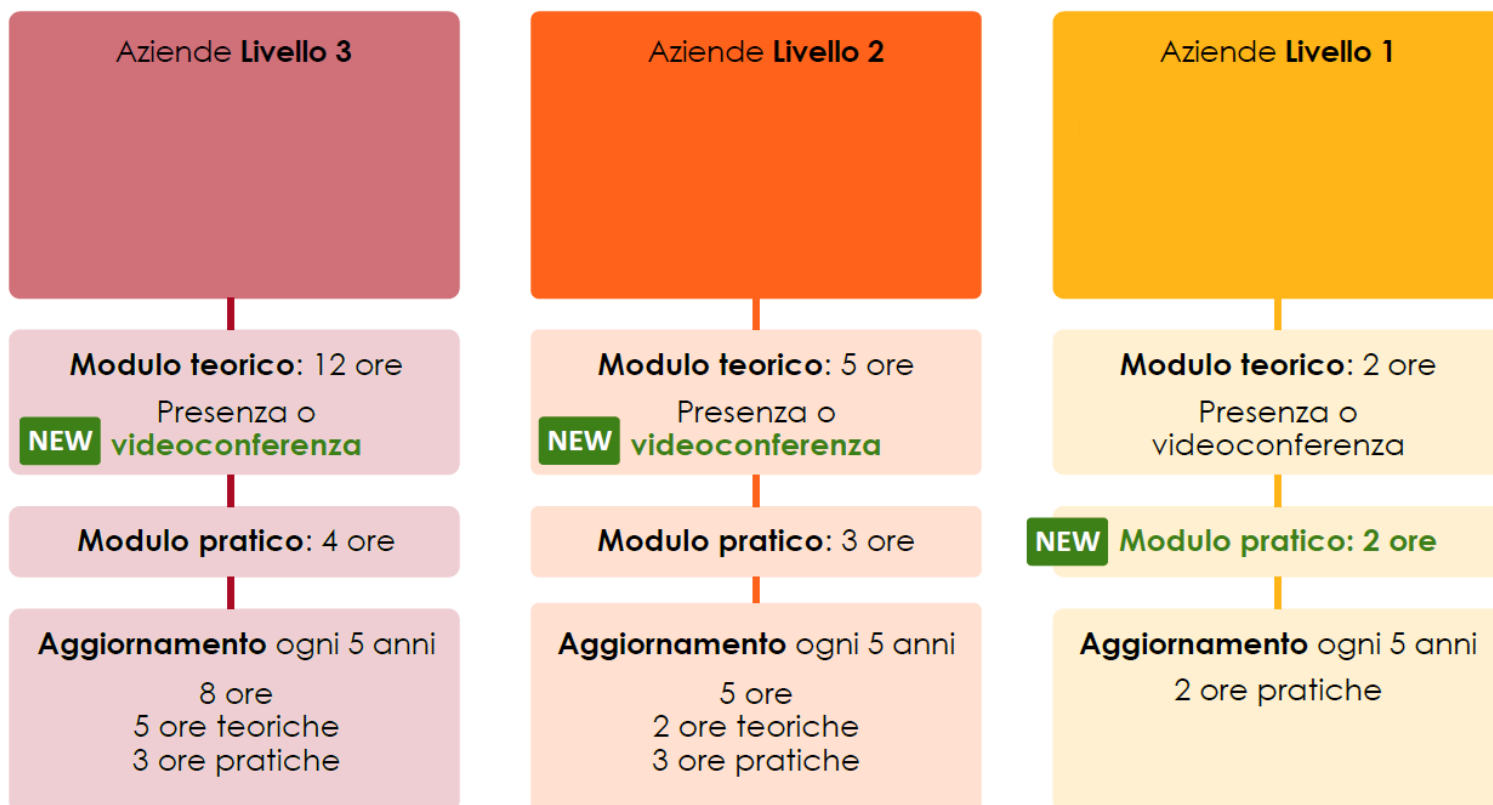




FORMAZIONE



FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO





La formazione degli addetti antincendio è obbligatoria in virtù dell'art. 37 comma 9 del d.lgs. 81/2008 ed è trattata dall'allegato III del D.M. 2/9/2021

I contenuti minimi devono essere stabiliti sulla base di:

- Valutazione del rischio di incendio
- Criteri indicati dai punti 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 dell'allegato III

1. I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell'attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati di seguito.

3 LIVELLI DI FORMAZIONE 1, 2, 3

3 TIPOLOGIE DI CORSI 1-for, 2-for, 3-for



Attività di livello 3

3.2.2 Attività di livello 3

1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

- a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²;
- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;
- h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- i) interporti con superficie superiore a 20.000 m²;
- j) alberghi con oltre 200 posti letto;
- k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
- n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.



Attività di livello 3

- Elenco del punto 3.2.2. dell'allegato III

Attività di livello 2

- Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, escluse quelle di livello 3
- Cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

Attività di livello 1

- Tutte le altre



CONTENUTI MINIMI DEI CORSI



Programma dei corsi 3-for

MODULI	ARGOMENTI	DURATA
1 L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI	– Principi sulla combustione; – le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; – le sostanze estinguenti; – i rischi alle persone ed all'ambiente; – specifiche misure di prevenzione incendi; accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; – l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro; – l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.	4 ore
2 STRATEGIA ANTINCENDIO (prima parte)	– Le aree a rischio specifico. La protezione contro le esplosioni. Misure antincendio (prima parte): – reazione al fuoco; – resistenza al fuoco; – compartimentazione; – esodo; – rivelazione ed allarme; – controllo di fumo e calore.	4 ore
3 STRATEGIA ANTINCENDIO (seconda parte)	Misure antincendio (seconda parte): – controllo dell'incendio; – operatività antincendio; – gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza. – controlli e la manutenzione. Il piano di emergenza: – procedure di emergenza; – procedure di allarme; – procedure di evacuazione.	4 ore
4 ESERCITAZIONI PRATICHE	– Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi; – presa visione sui dispositivi di protezione individuale (tra cui, maschere, autoprotettore, tute); – esercitazioni sull'uso delle attrezzature di controllo ed estinzione degli incendi. – presa visione del registro antincendio; – chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.	4 ore
DURATA TOTALE		16 ore

Aggiunte:

- Protezione contro le esplosioni
- Aree a rischio specifico

Modificati gli argomenti delle lezioni teoriche

Preferibilmente estintori idrici



Esercitazione su sorveglianza e registro dei controlli

Stendimento ed erogazione acqua



Identificativo Estintore (N. e posizione/ubicazione)	ESITO [] (OK/NO)	Data/Firma	Data/Firma	Data/Firma
Verifiche da effettuare				
a) l'estintore sia presente;				
b) l'estintore sia collocato nel luogo previsto nella planimetria;				
c) l'estintore sia segnalato con apposito cartello;				
d) il cartello sia visibile e non oscurato o deteriorato (danneggiato, intralciato);				
e) l'accesso all'estintore sia libero da ostacoli;				
f) l'estintore sia immediatamente utilizzabile;				
g) l'estintore portatile non sia collocato a pavimento;				
h) l'estintore sia integro e non sia danneggiato;				
i) l'estintore sia installato a muro con supporto di sostegno (ganci) saldamente ancorato o l'estintore sia posizionato su apposito sostegno;				
j) il sigillo di sicurezza sia integro per determinare che l'estintore non sia stato usato o manomesso;				
k) le informazioni riportate sull'etichetta dell'estintore siano leggibili come anche le marcature assicurative che il testo sia in italiano;				
nella posizione di installazione dell'estintore (aggrappato alla parete o posato su apposito sostegno) l'estintore, contenente le istruzioni d'uso, deve essere rivolta in modo che gli occupanti possano avere piena visione della medesima, ad esempio non deve essere rivolta verso la parete;				
l) l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore compreso nei limiti di funzionamento (ad esempio la lancetta sia all'interno del campo verde);				
m) le informazioni che riguardano le attività di manutenzione sulle stesse disponibili sul esempio il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio) e che non sia stata superata la data per le attività previste;				

[] In caso di verifiche negative segnalare le condizioni di servizio previste e, se ciò non fosse possibile, segnalare e richieda il tecnico manutentore qualificato.



Programma dei corsi 2-for

MODULI	ARGOMENTI	DURATA
1 L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI	Principi sulla combustione e l'incendio: - le sostanze estinguenti; - il triangolo della combustione; - le principali cause di un incendio; - i rischi alle persone in caso di incendio; - i principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.	2 ore
2 STRATEGIA ANTINCENDIO (prima parte)	Misure antincendio (prima parte): - reazione al fuoco; - resistenza al fuoco; - compartimentazione, - esodo; - controllo dell'incendio; - rivelazione ed allarme; - controllo di fumi e calore; - operatività antincendio; - sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.	2 ore
3 STRATEGIA ANTINCENDIO (seconda parte)	Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su controlli e manutenzione e sulla pianificazione di emergenza.	1 ora
4 ESERCITAZIONI PRATICHE	- Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi più diffusi; - presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale; - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di nappi e idranti; - presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.	3 ore
DURATA TOTALE		

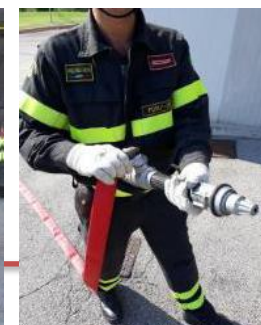
Modificati gli argomenti delle lezioni teoriche

Preferibilmente estintori idrici



Esercitazione su sorveglianza e registro dei controlli

Stendimento ed erogazione acqua



Identificativo Estintore (N. e posizione/ubicazione)	ESITO [P] (OK/NO)	Data/Firma	Data/Firma	Data/Firma
Verifiche da effettuare				
a) l'estintore sia presente;				
b) l'estintore sia collocato nel luogo previsto nella planimetria;				
c) l'estintore sia segnalato con apposito cartello;				
d) il cartello sia visibile e non oscurato o deteriorato (danneggiato, intralciato);				
e) l'accesso all'estintore sia libero da ostacoli;				
f) l'estintore sia immediatamente utilizzabile;				
g) l'estintore portatile non sia collocato a pavimento;				
h) l'estintore sia integro e non sia danneggiato;				
i) l'estintore sia installato a muro con supporto di sostegno (gancio) saldamente ancorato o l'estintore sia posizionato su apposito sostegno;				
j) il sigillo di sicurezza sia integro per determinare che l'estintore non sia stato usato o manomesso;				
k) le informazioni riportate sull'etichetta dell'estintore siano leggibili come anche le marcature assicurative che il testo sia in italiano.				
Nota: nella posizione di installazione dell'estintore (appeso alla parete o posato su apposito sostegno) l'estintore, contenente le istruzioni d'uso, deve essere rivolta in modo che gli occupanti possano avere piena visione della medesima, ad esempio non deve essere rivolta verso la parete.				
l) l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore compreso nei limiti di funzionamento (ad esempio la lancetta sia all'interno del campo verde);				
m) le informazioni che riguardano le attività di manutenzione sulle quali sono disponibili, ad esempio il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e che non sia stata superata la data per le attività previste.				

[P] In caso di verifiche negative (violazione delle condizioni di servizio previste e, se ciò non fosse possibile, segnalare e richiedere il ripristino) o in caso di anomalie o di guasti, il tecnico manderà un tecnico qualificato.



Programma dei corsi 1-for

MODULI	ARGOMENTI	DURATA
1 L'INCENDIO E LA PREVENZIONE	- Principi della combustione; - prodotti della combustione; - sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; - effetti dell'incendio sull'uomo; - divieti e limitazioni di esercizio; - misure comportamentali.	1 ora
2 PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO	- Principali misure di protezione antincendio; - evacuazione in caso di incendio; - chiamata dei soccorsi.	1 ora
3 ESERCITAZIONI PRATICHE	- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili; - presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.	2 ore
DURATA TOTALE		3 ore

Ridotti contenuti teorici

Identificativo Estintore (N. e posizione/ubicazione)	ESITO [*] (OK/NO)	Data/Firma	Data/Firma	Data/Firma
Verifiche da effettuare				
a) l'estintore sia presente;				
b) l'estintore sia collocato nel luogo previsto nella planimetria;				
c) l'estintore sia segnalato con apposito cartello;				
d) il cartello sia visibile e non sbalzo o deteriorato (danneggiato, antrattato);				
e) l'accesso all'estintore sia libero da ostacoli;				
f) l'estintore sia immediatamente utilizzabile;				
g) l'estintore portatile non sia collocato a pavimento;				
h) l'estintore sia integro e non sia danneggiato;				
i) l'estintore sia installato a muro con supporto di sostegno (gancio) saldamente ancorato o l'estintore sia posizionato su apposito sostegno;				
j) il sigillo di sicurezza sia integro per determinare che l'estintore non sia stato usato o manomesso;				
k) le informazioni riportate sull'etichetta dell'estintore siano leggibili come anche le marche assicuratorie che il testo sia in italiano;				
Nota: la posizione di installazione dell'estintore (aggiornata alla parete o presso su apposito sostegno) (etichetta, contenente le istruzioni d'uso, deve essere rivolta in modo che gli occupati possano avere piena visione della medesima, ad esempio non deve essere rivolta verso la parete);				
l) l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore compreso nei limiti di funzionamento (ad esempio la lancetta sia all'interno del campo verde);				
m) le informazioni che riguardano le attività di manutenzione siano disponibili (ad esempio il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio) e che non sia stata superata la data per le attività previste;				

[*] In caso di verifiche negative (risultato delle condizioni di servizio previste), se ciò non fosse possibile, segnalare e il tecnico manutentore qualificato.

Esercitazione su sorveglianza e registro dei controlli

Aggiunta prova con estintori

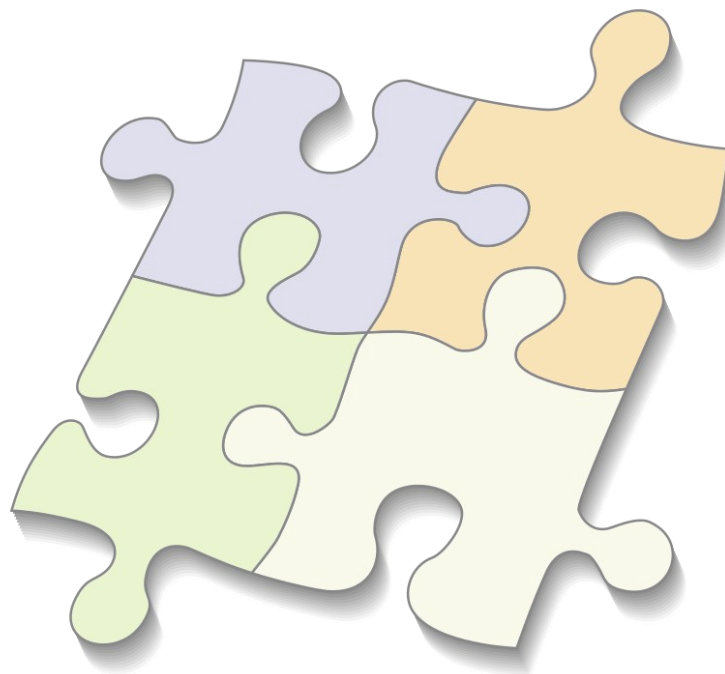


Preferibilmente estintori idrici



Obiettivo 1: completezza

Materiali
didattici
per la
formazione
teorica





Materiali
didattici per
la
formazione
teorica

Obiettivo 2: fruibilità





Materiali
didattici per
la
formazione
teorica

Obiettivo 3: conformità



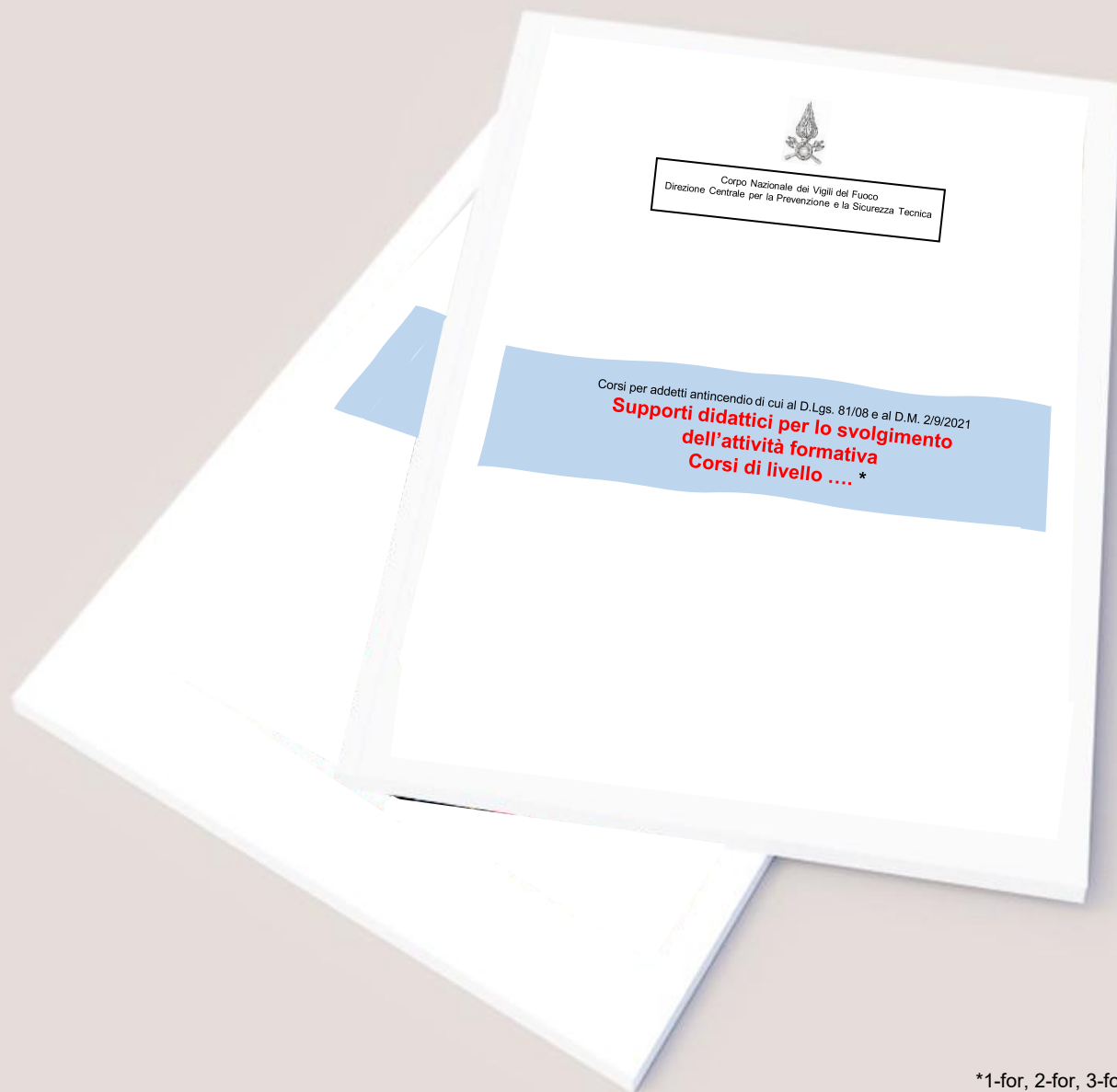


Materiali
didattici per
la
formazione
teorica



Obiettivo 4: efficacia

Materiali didattici per la formazione teorica



*1-for, 2-for, 3-for

ESEMPIO Dispense per i corsi di formazione livello 3

2.3.5 rivelazione ed allarme

a) Premessa

Gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendi (IRAI) sono realizzati con l'obiettivo di sorvegliare gli ambiti di una attività, rivelare precocemente un incendio e diffondere l'allarme al fine di:

- attivare le misure protettive (es. impianti automatici di inibizione, controllo o estinzione, ripristino della compartimentazione, evacuazione di fumi e calore, controllo o arresto di impianti tecnologici di servizio e di processo, ...);
- attivare le misure gestionali (es. piano e procedure di emergenza e di esodo, ...) progettate e programmate in relazione all'incendio rivelato ed all'ambito ove tale principio di incendio si è sviluppato rispetto all'intera attività sorvegliata.

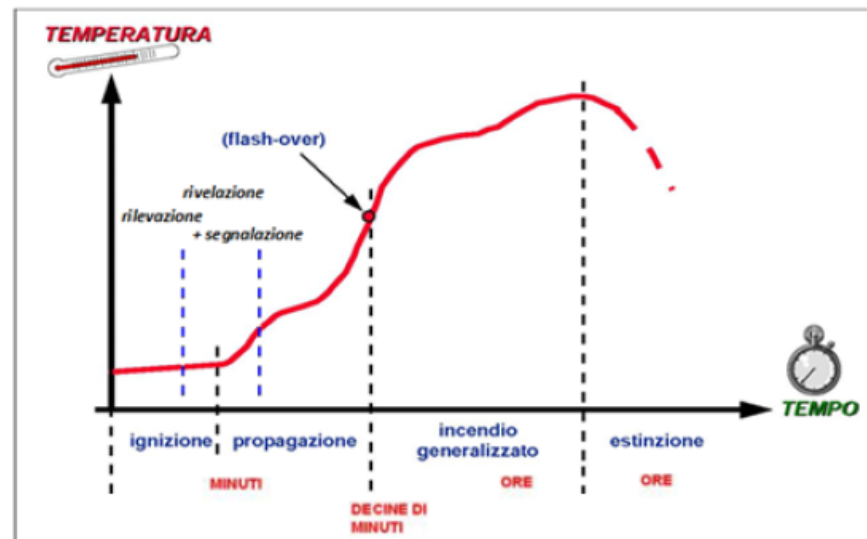
Estratto da D.M. 3/8/2015

La probabilità di spegnere un incendio è tanto maggiore quanto più repentinamente lo stesso viene rilevato e segnalato.

Nota: La rivelazione d'incendio non avviene solo all'origine dell'incendio. Avvenuta la rivelazione, lo sviluppo dell'incendio viene controllato.

Anche la sicurezza delle persone è determinata dalla rapidità di intervento, presente ed anticipando i

FINALITA' DELLE MISURE ANTINCENDIO



2 MODULO 2: Strategia antincendio (prima parte)

2.1 Le aree a rischio specifico

Nei luoghi di lavoro, in particolare in quelli che non rientrano nella classificazione di “*luoghi a basso rischio di incendio*”, è possibile individuare degli ambiti caratterizzati da **un rischio di incendio sostanzialmente differente rispetto a quello tipico dell'attività**, cioè rispetto a quello che potrebbe essere valutato non considerando gli specifici pericoli di incendio presenti in tali aree (es: *un'area di deposito di materiale combustibile con un carico di incendio elevato, o comunque, sostanzialmente maggiore rispetto a quello presente nel resto dell'attività*). Le disposizioni più recenti che regolano la progettazione della sicurezza antincendio, in virtù della loro tipicità, definiscono tali aree come “**aree a rischio specifico**”.

G.1.16 Aree a rischio specifico

1. Area a rischio specifico: ambito dell'attività caratterizzato da rischio di incendio sostanzialmente differente rispetto a quello tipico dell'attività.

Estratto da D.M. 3/8/2015

La presenza di tali aree all'interno dei luoghi di lavoro, laddove non espressamente individuate dalle specifiche regole verticali di progettazione applicabili al caso in esame, deve essere individuata dal progettista della sicurezza antincendio sulla base della valutazione del rischio incendio e di alcuni criteri definiti dalle regole di progettazione generale della sicurezza antincendio:

- a. aree in cui si **detengono o trattano sostanze o miscele pericolose**, materiali combustibili, in quantità significative;
- b. aree in cui si **effettuano lavorazioni pericolose** ai fini dell'incendio;
- c. aree in cui vi è presenza di **impianti o loro componenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio** (es: impianti di produzione e/o trasformazione dell'energia elettrica; impianti di riscaldamento,)
- d. aree con **carico di incendio specifico $q_f > 1200 \text{ MJ/m}^2$** , non occupate o con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto;
- e. aree in cui vi è presenza di impianti ed attrezzature con **fluidi di processo in pressione o ad alta temperatura**;
- f. aree in cui vi è presenza di **superfici esposte ad elevate temperature o fiamme libere**;
- g. aree in cui vi è presenza di **reazioni chimiche pericolose** ai fini dell'incendio;
- h. ambiti dell'attività con **R_{ambiente} significativo**

In considerazione dei criteri indicati, potremmo avere aree a rischio specifico in numerosi luoghi di lavoro: di seguito, ad esempio, si descrivono alcuni possibili casi:

- **Esempio 1 (rif. “criteri” lett. b)** - in uno stabilimento meccanico, per la produzione, ad esempio, di grandi “radiatori” ovvero “caldaie”, dove la maggior parte dell'area produttiva non presenta, per tipologia di lavorazioni e materiali utilizzati elevati rischi di incendio [*lavorazioni a freddo di metalli; pertanto area produzione caratterizzata ai fini del R_{vita} , da una “velocità di crescita” di tipo moderata, se non lenta*] è presente un'area, di estensione limitata rispetto all'intera area di lavorazione, nella quale sono

Estratti dal
codice

Trattazione

Esempi

ESEMPIO
Dispense
per i corsi di
formazione
livello 3



Formazione pratica: idranti

Corsi di tipo 2 - FOR

Conoscenza delle reti idranti e dei componenti	Attacco di mandata per autopompa VF Idranti a cassetta UNI45 Naspi
Prova pratica di utilizzo di componenti delle reti idranti	Idranti a cassetta UNI45 Naspi

Corsi di tipo 3 - FOR

Conoscenza delle reti idranti e dei componenti	Attacco di mandata per autopompa VF, Idranti a cassetta UNI45 Naspi Idranti soprasuolo con corredo UNI70 Idranti sottosuolo con corredo UNI70
Prova pratica di utilizzo di componenti delle reti idranti	Idranti a cassetta UNI45 Naspi Idranti soprasuolo con corredo UNI70* Idranti sottosuolo con corredo UNI70* <i>*Per i corsi di livello 3 l'istruzione può prevedere, a discrezione del docente, l'utilizzo di idranti soprasuolo o sottosuolo con corredo UNI 70, particolarmente indicato nel caso di addetti antincendio di attività dotate di rete idranti con protezione esterna.</i>

*** Le prove con idranti, laddove previste, dovranno comprendere l'erogazione dell'acqua.**



FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO



ESEMPIO DI RETE IDRANTI PER USO DIDATTICO

Attacco di mandata per autopompa VF

Idrante soprasuolo con due uscite UNI70

Idrante sottosuolo UNI70

Idrante a cassetta UNI45

Naspo

Dispositivi per l'utilizzo degli idranti UNI 70 (collo d'oca, chiavi per apertura)

Corredo (manichetta e lancia UNI70) in cassetta

Tubazioni in acciaio inox DN 80/DN 50, raccordi, riduttore di pressione, misuratore di pressione, valvola di scarico

**Circolare DCPREV del 31.05.2022
INDICAZIONI APPLICATIVE DEL
DECRETO DEL MINISTERO
DELL'INTERNO DEL 2/9/2021**

**Prototipo di rete idranti ad uso
didattico - Comando di Forlì-Cesena**



Formazione pratica: estintori

Corsi di tipo 1- FOR

Conoscenza delle varie tipologie di estintori	Estintore a polvere Estintore a base d'acqua Estintore ad anidride carbonica
Prova pratica di utilizzo di estintore	Preferibilmente estintore a base d'acqua

Corsi di tipo 2 - FOR

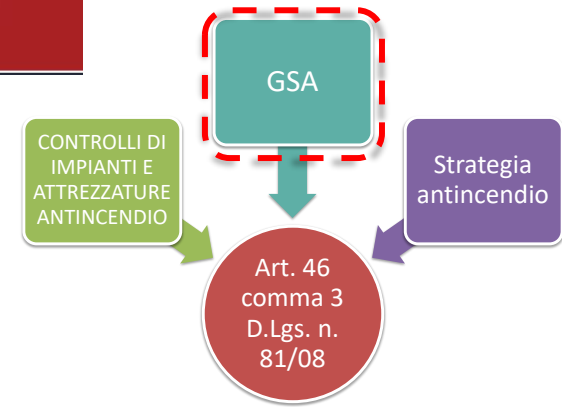
Conoscenza delle varie tipologie di estintori	Estintore a polvere Estintore a base d'acqua Estintore ad anidride carbonica
Prova pratica di utilizzo di estintore	Preferibilmente estintore a base d'acqua

Corsi di tipo 3 - FOR

Conoscenza delle varie tipologie di estintori	Estintore a polvere Estintore a base d'acqua Estintore ad anidride carbonica
Prova pratica di utilizzo di estintore	Preferibilmente estintore a base d'acqua



FORMAZIONE



IDONEITA' TECNICA DEGLI ADDETTI



ALLEGATO IV IDONEITA' TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

ABILITAZIONE DEGLI ADDETTI

4.1 Idoneità tecnica

1. Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512:
 - a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
 - b) fabbriche e depositi di esplosivi;
 - c) centrali termoelettriche;
 - d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
 - e) impianti e laboratori nucleari;
 - f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m²;
 - g) impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)
 - h) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m²;
 - i) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
 - j) interporti con superficie superiore a 20000 m²;
 - k) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
 - l) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno; case di riposo per anziani;
 - m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
 - n) uffici con oltre 500 persone presenti;
 - o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
 - p) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta al pubblico superiore a 1000 m²;
 - q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
 - r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
 - s) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 152/06, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 152/06 - sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/03.



ABILITAZIONE DEGLI ADDETTI

COMMISSIONE D'ESAME

- Comandante o sostituto (DV)
- Funzionario tecnico
- Qualificato (CR o CS)
- Una unità dei ruoli tecnico professionali (segretario)



ABILITAZIONE DEGLI ADDETTI

L'esame di abilitazione è articolato

- in una prova scritta, consistente in un questionario di 15 domande a risposta multipla (3 possibili risposte), sugli argomenti oggetto del corso di formazione (2-FOR o 3-FOR) da effettuare in un tempo massimo di 30 minuti; la prova scritta si intende superata nel caso di risposta corretta ad almeno 10 domande; il candidato che nella prova scritta non risponde positivamente ad almeno 10 domande, non viene ammesso alle successive prove (orale e pratica);
- in una prova orale sugli argomenti oggetto del corso di formazione (2-FOR o 3-FOR);
- in una prova pratica, durante la quale il candidato viene chiamato a rispondere sulla conoscenza e sulle modalità di utilizzo di uno o più presidi antincendio tra quelli in programma nel corso di formazione, e svolge una prova di utilizzo dell'estintore e una prova di utilizzo di un idrante UNI45 o, in alternativa, di un naspo.

L'esame si intende superato dal candidato che supera con esito positivo tutte e tre le prove.

Il candidato che non supera l'esame può formulare una nuova richiesta dopo un periodo non inferiore a due settimane. In caso di ulteriore esito negativo il candidato deve frequentare un nuovo corso.



ABILITAZIONE DEGLI ADDETTI

L'esame di abilitazione è articolato

- in una prova scritta, consistente in un questionario di 15 domande a risposta multipla (3 possibili risposte), sugli argomenti oggetto del corso di formazione (2-FOR o 3-FOR) da effettuare in un tempo massimo di 30 minuti; la prova scritta si intende superata nel caso di risposta corretta ad almeno 10 domande; il candidato che nella prova scritta non risponde positivamente ad almeno 10 domande, non viene ammesso alle successive prove (orale e pratica);
- in una prova orale sugli argomenti oggetto del corso di formazione (2-FOR o 3-FOR);
- in una prova pratica, durante la quale il candidato viene chiamato a rispondere sulla conoscenza e sulle modalità di utilizzo di uno o più presidi antincendio tra quelli in programma nel corso di formazione, e svolge una prova di utilizzo dell'estintore e una prova di utilizzo di un idrante UNI45 o, in alternativa, di un naspo.

L'esame si intende superato dal candidato che supera con esito positivo tutte e tre le prove.

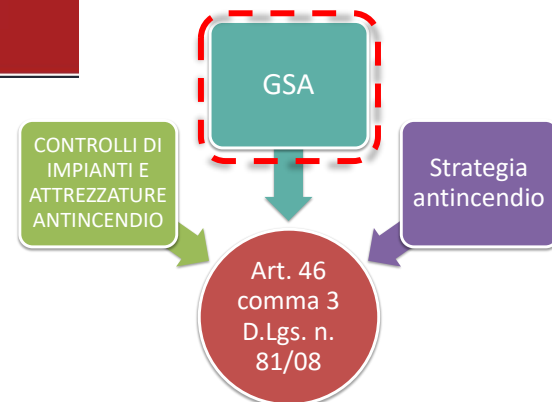
Il candidato che non supera l'esame può formulare una nuova richiesta dopo un periodo non inferiore a due settimane. In caso di ulteriore esito negativo il candidato deve frequentare un nuovo corso.

ESAME:

- 15 quiz risposta multipla (invece di 20 vero/falso e 10 a risposta multipla)
- sbarramento per l'ammissione alle prove orali e pratica
- dopo due esami negativi bisogna frequentare un nuovo corso



FORMAZIONE



QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO

**Formazione ed abilitazione dei
formatori ad opera del personale del
CNVVF**

Le Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco organizzano la formazione e l'abilitazione dei formatori (nota DCPREV 7826 del 31/5/2022)

Docenti di parte teorica e parte pratica

Docenti della sola parte teorica

Docenti della sola parte pratica

Qualificazion
e dei docenti

Chi sono i docenti?



VIGILI DEL FUOCO

Già in vigore dal
4 ottobre 2022



**DOCENTI FORMATI ED
ABILITATI DAI VIGILI
DEL FUOCO**

POSSONO ESSERE DOCENTI NEI CORSI PER ADDETTI ANTINCENDIO ANCHE COLORO CHE POSSONO DIMOSTRARE DI AVER SVOLTO ATTIVITA' DI DOCENZA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO E I PROFESIONISTI ANTINCENDIO (requisiti art. 6 D.M. 2/9/2022 - autocertificazione)



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI

Docenti di parte teorica e parte pratica

Docenti della sola parte teorica

Docenti della sola parte pratica

Chi sono i docenti?



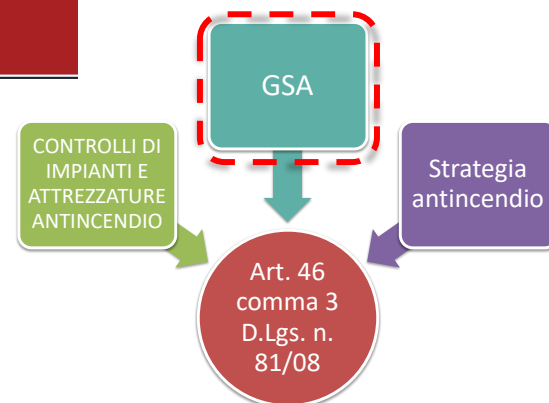
VIGILI DEL FUOCO

Già in vigore dal
4 ottobre 2022



**DOCENTI FORMATI ED
ABILITATI DAI VIGILI
DEL FUOCO**

**POSSONO ESSERE DOCENTI NEI CORSI PER ADDETTI
ANTINCENDIO ANCHE COLORO CHE POSSONO DIMOSTRARE DI
AVER SVOLTO ATTIVITA' DI DOCENZA PRIMA DELL'ENTRATA IN
VIGORE DEL DECRETO E I PROFESIONISTI ANTINCENDIO
(requisiti art. 6 D.M. 2/9/2022 - autocertificazione)**



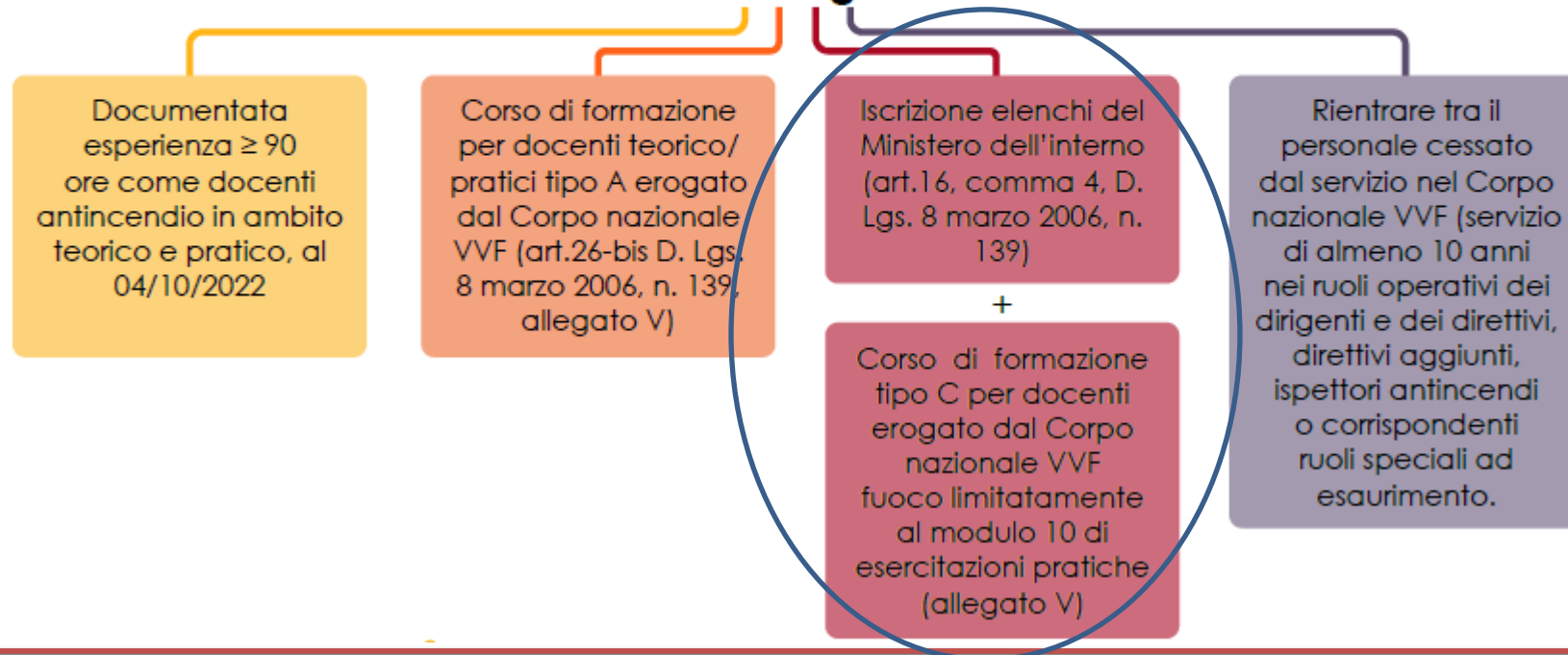
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI PER ADDETTI ANTINCENDIO (dal 4/10/2022)

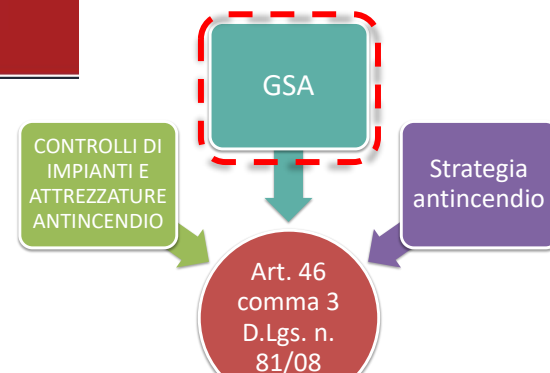
DOCENTI PARTE TEORICA E PARTE PRATICA



Prerequisito: diploma di scuola secondaria di secondo grado

**+
Almeno 1 dei seguenti criteri:**





REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI PER ADDETTI ANTINCENDIO (dal 4/10/2022)

DOCENTI PARTE TEORICA



Prerequisito: diploma di scuola secondaria di secondo grado

**+
Almeno 1 dei seguenti criteri:**

Documentata
esperienza ≥ 90 ore
come docenti in
materia antincendio
in ambito teorico,
al 04/10/2022

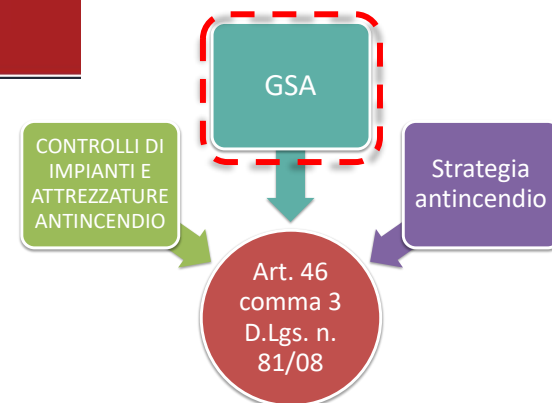
Corso di formazione
tipo B per docenti
teorici erogato dal
Corpo nazionale VVF
(allegato V)

Iscrizione elenchi
Ministero dell'interno
(art. 16, comma 4,
D. Lgs. 8 marzo 2006,
n. 139)

Rientrare tra il
personale cessato
dal servizio nel Corpo
nazionale VVF (servizio
di almeno 10 anni
nei ruoli operativi dei
dirigenti e dei direttivi,
direttivi aggiunti,
ispettori antincendi
o corrispondenti
ruoli speciali ad
esaurimento)

PER CHI NON HA IL DIPLOMA

Al 04/10/2022, si ritengono qualificati i docenti con documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di **almeno 5 anni con ≥ 400 ore all'anno** di docenza.



REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI PER ADDETTI ANTINCENDIO (dal 4/10/2022)

DOCENTI PARTE PRATICA



Almeno 1 dei seguenti criteri, senza nessun prerequisito

Documentata esperienza
≥ 90 ore come docenti
antincendio in ambito pratico,
svolte al 04/10/2022

Corso di formazione di tipo C
per docenti pratici erogato
dal Corpo nazionale VVF
(allegato V)

Rientrare tra il personale cessato
dal servizio nel Corpo nazionale
VVF (servizio nel ruolo dei capi
reparto e dei capi squadra per
almeno 10 anni)



CIRCOLARE DCPREV15472 del 19 ottobre 2021: DM 2 settembre 2021 – Primi chiarimenti

dipvvf.DCPREV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0015472.19-10-2021



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Alle Direzioni regionali ed interregionale dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

All' Ufficio centrale ispettivo

E, per conoscenza:

All' Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Alle Direzioni centrali

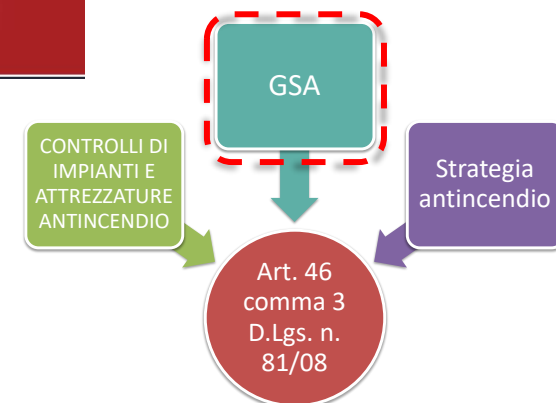
Oggetto: DM 2 settembre 2021 recante "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Primi chiarimenti.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 237, del 4 ottobre 2021, è stato pubblicato il decreto interministeriale in oggetto. Al riguardo, si chiarisce quanto segue.

Il nuovo provvedimento, attuativo dell'art. 46 comma 3 del d.lgs. 81/2008 per lo specifico argomento della gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, si colloca nel quadro normativo in continuità con le recenti regole tecniche di prevenzione incendi e, in particolare, con il capitolo S.5 del decreto ministeriale 3 agosto 2015 e s.m.i. (Codice di prevenzione incendi), riferendosi ai due aspetti fondamentali della gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza. Dalla lettura dell'articolato e degli allegati emergono altri riferimenti al Codice di prevenzione incendi, in particolare quello degli "occupanti" anziché al numero dei lavoratori quale parametro per stabilire l'obbligo di alcuni adempimenti e l'inclusività, con il richiamo ad esplicitare sistematicamente nel piano di emergenza le specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali.

Il provvedimento, che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione, fornisce inoltre le indicazioni relative alla informazione e alla formazione dei lavoratori, alla formazione, all'aggiornamento e alle modalità di designazione degli addetti antincendio, introducendo un'apposita sezione sui requisiti dei docenti per gli addetti alla lotta antincendio e alla

gestione delle emergenze. Il decreto si compone dell'articolato e di cinque allegati così suddivisi:



Circolare DCPREV del 31.05.2022 INDICAZIONI APPLICATIVE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 2/9/2021

PARTE PRIMA: I FORMATORI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO: REQUISITI, FORMAZIONE E ABILITAZIONE, AGGIORNAMENTO

PARTE SECONDA: LA DESIGNAZIONE, LA FORMAZIONE, L'ABILITAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

**Circolare DCPREV del 7.09.2022
MATERIALE DIDATTICO PER I CORSI PER ADDETTI
ANTINCENDIO (1-FOR, 2-FOR, 3-FOR)**



DECRETO “STRATEGIA ANTINCENDIO»



SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 29 ottobre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-65061 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Ministero dell'interno

DECRETO 3 settembre 2021.

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A06349)

Pag. 7



D.M. 03/09/2021 - Articolato

Art. 1: Oggetto - Campo di applicazione

Art. 2: Valutazione dei rischi di incendio

Art. 3: Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

Art. 4: Disposizioni transitorie e finali

Art. 5: Entrata in vigore

In occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità

- Adeguamento delle attività esistenti nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/2008
- Dalla data di entrata in vigore è abrogato il DM 10/3/1998

- Decreto in vigore **1 anno** dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



D.M. 03/09/2021 - Campo di applicazione

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.
2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



Si applica a tutti i luoghi di lavoro eccetto i cantieri, soggetti al titolo IV del D.Lgs 81/2008



D.M. 03/09/2021 - Valutazione dei rischi di incendio

Art. 2.

Valutazione dei rischi di incendio

1. La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Vale per tutti i luoghi di lavoro inclusi nel campo di applicazione (indipendentemente dall'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi e dalle disposizioni applicabili)



D.M. 03/09/2021 - Valutazione dei rischi di incendio

Art. 2.

Valutazione dei rischi di incendio

1. La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. La valutazione dei rischi di incendio è effettuata in conformità ai criteri indicati nell'art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, «Protezione da atmosfere esplosive», del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



D.M. 03/09/2021 - Campo di applicazione

“Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro» ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del decreto legislativo 81/2008”

Articolato normativo

- **art. 1:** Oggetto - Campo di applicazione
- **art. 2:** Valutazione dei rischi di incendio
- **art. 3:** Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
- **art. 4:** Disposizioni transitorie e finali
- **art. 5:** Entrata in vigore

Allegato I: Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio

L’art. 3 del decreto indica le disposizioni e i criteri da adottare per la definizione della strategia antincendio in tutti i luoghi di lavoro



D.M. 03/09/2021

Art. 3

Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

Art. 3 c. 1 – luoghi di lavoro dotati di regola tecnica

I luoghi di lavoro dell'art. 3 comma 1 sono quelli assoggettati ad una regola tecnica, includendo anche quelli al di sotto delle soglie dell'allegato I del DPR 151/2011



D.M. 03/09/2021

Art. 3

Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.

Art. 3 c. 2 – i criteri per i luoghi di lavoro a basso rischio in caso di incendio sono nell'allegato I

**L'allegato I è il vero e proprio
«MINICODICE»**



LUOGHI A BASSO RISCHIO DI INCENDIO

(all. I D.M. 3 settembre 2021)

**Sono considerati
luoghi di lavoro
a basso rischio
d'incendio** quelli
ubicati in attività
non soggette e
non dotate di
specifica regola
tecnica verticale



tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

- con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
- con superficie lorda complessiva $\leq 1000 \text{ m}^2$
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio



D.M. 03/09/2021

Art. 3

Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.
3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

Art. 3 c. 3 – tutti gli altri luoghi di lavoro

Il «Codice di prevenzione incendi» è la regola tecnica da applicare per i luoghi di lavoro privi di regola tecnica e non ascrivibili ai luoghi a basso rischio in caso di incendio



IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

D.M. 3 agosto 2015: “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” .

Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale”, n. 192 del 20 agosto 2015 - Serie generale

*Spedit. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 20 agosto 2015

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 51

**Il DM 3/8/2015 è
entrato in vigore
il 18/11/2015**

Il DM 3 agosto 2015, conosciuto come Codice di prevenzione incendi, rappresenta una rivoluzione nel panorama normativo italiano in materia di prevenzione incendi con il quale il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ispirandosi alla normativa internazionale, ha fornito uno strumento di validità generale in grado di essere applicato nella progettazione in modo uniforme.



Il «Codice di prevenzione incendi» ha introdotto una metodologia innovativa di progettazione della sicurezza antincendio, di tipo semiprestazionale.

Si parte dalla definizione degli obiettivi di sicurezza antincendio e se ne individuano le prestazioni richieste, che vengono soddisfatte con la progettazione di soluzioni:

Conformi



Laddove la soluzione progettuale è determinata (es. la distanza deve essere non superiore a.....)

Alternative



Laddove è definita la soglia in funzione della quale deve essere determinata la soluzione progettuale (es. il valore di irraggiamento sul bersaglio non deve superare il valore di 3 kW/m^2)



IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

STRUTTURA DEL CODICE

- **Generalità**
definizioni, istruzioni per l'uso, strumenti per la classificazione del rischio delle attività, prodotti.
- **Strategia antincendio**
misure antincendio per tutte le attività
- **Regole tecniche verticali**
misure antincendio per specifiche attività (es. scuole, ospedali, ...)
- **Metodi**
descrizione metodologie di progettazione antincendio

Sezione G Generalità

- Capitolo G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
- Capitolo G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
- Capitolo G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività

Sezione S Strategia antincendio

- Capitolo S.1 Reazione al fuoco
- Capitolo S.2 Resistenza al fuoco
- Capitolo S.3 Compartimentazione
- Capitolo S.4 Esodo
- Capitolo S.5 Gestione della sicurezza antincendio
- Capitolo S.6 Controllo dell'incendio
- Capitolo S.7 Rivelazione ed allarme
- Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore
- Capitolo S.9 Operatività antincendio
- Capitolo S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Sezione V Regole tecniche verticali

- Capitolo V.1 Aree a rischio specifico
- Capitolo V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
- Capitolo V.3 Vani degli ascensori
- Capitolo V.4 Uffici
- Capitolo V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
- Capitolo V.6 Autorimesse
- Capitolo V.7 Attività scolastiche
- Capitolo V.8 Attività commerciali
- Capitolo V.9 Asili nido
- Capitolo V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
- Capitolo V.11 Strutture sanitarie
- Capitolo V.12 Altre attività in edifici tutelati
- Capitolo V.13 Chiusure d'ambito degli edifici civili
- Capitolo V.14 Edifici di civile abitazione

Sezione M Metodi

- Capitolo M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
- Capitolo M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
- Capitolo M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale



D.M. 03/09/2021

Art. 3

Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.
3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.
4. Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

Art. 3 c. 4 – il codice può essere applicato nei luoghi a basso rischio d'incendio

La «soluzione alternativa» al minicode per i luoghi a basso rischio in caso di incendio

L'applicazione del DM 3/9/2021 ad ogni specifico luogo di lavoro parte da una «analisi preliminare dei rischi di incendio», funzionale all'individuazione dello «standard»
→ regola tecnica da adottare quale criterio per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio



**CODICE DI
PREVENZIONE
INCENDI?**

**REGOLE TECNICHE
VERTICALI?**

**CRITERI GENERALI
DI PREVENZIONE
INCENDI?**

MINICODICE?

Applicazione D.M. 3/9/2021

**Analisi preliminare dei rischi di
incendio**

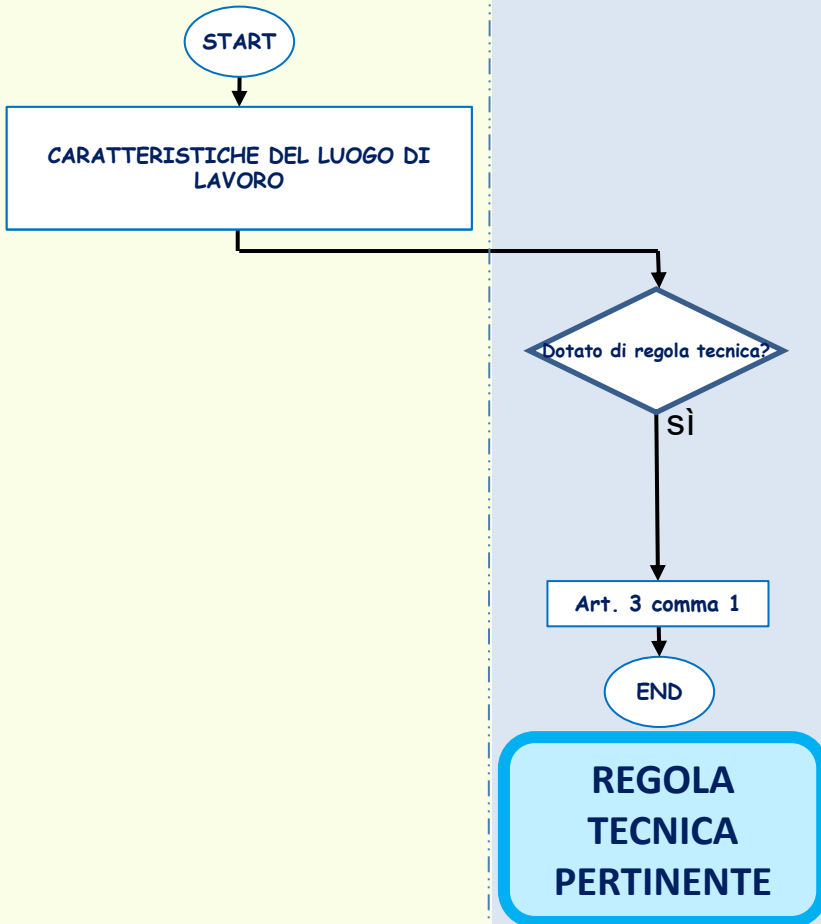
START

```
graph TD; A([START]) --> B[CARATTERISTICHE DEL LUOGO DI LAVORO];
```

CARATTERISTICHE DEL LUOGO DI
LAVORO

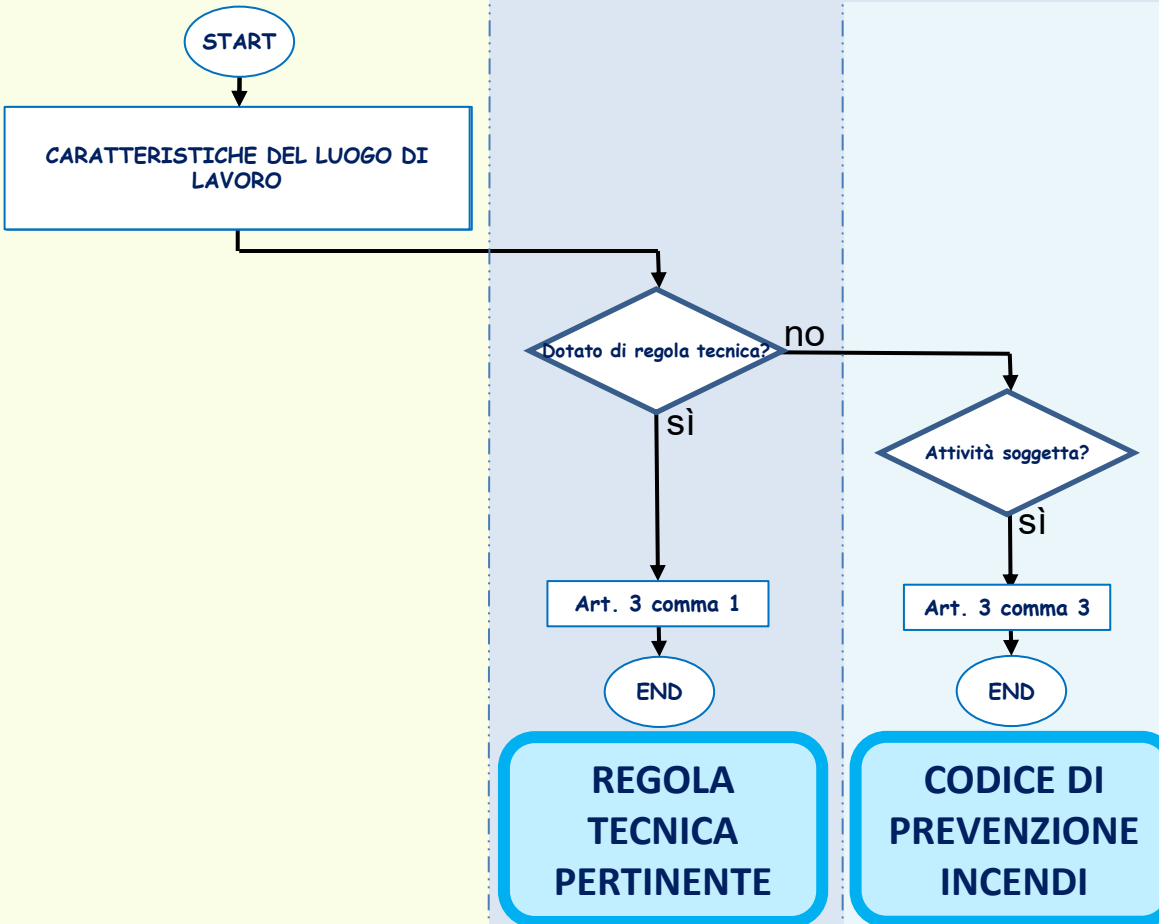
Applicazione D.M. 3/9/2021

**Analisi preliminare dei rischi di
incendio**



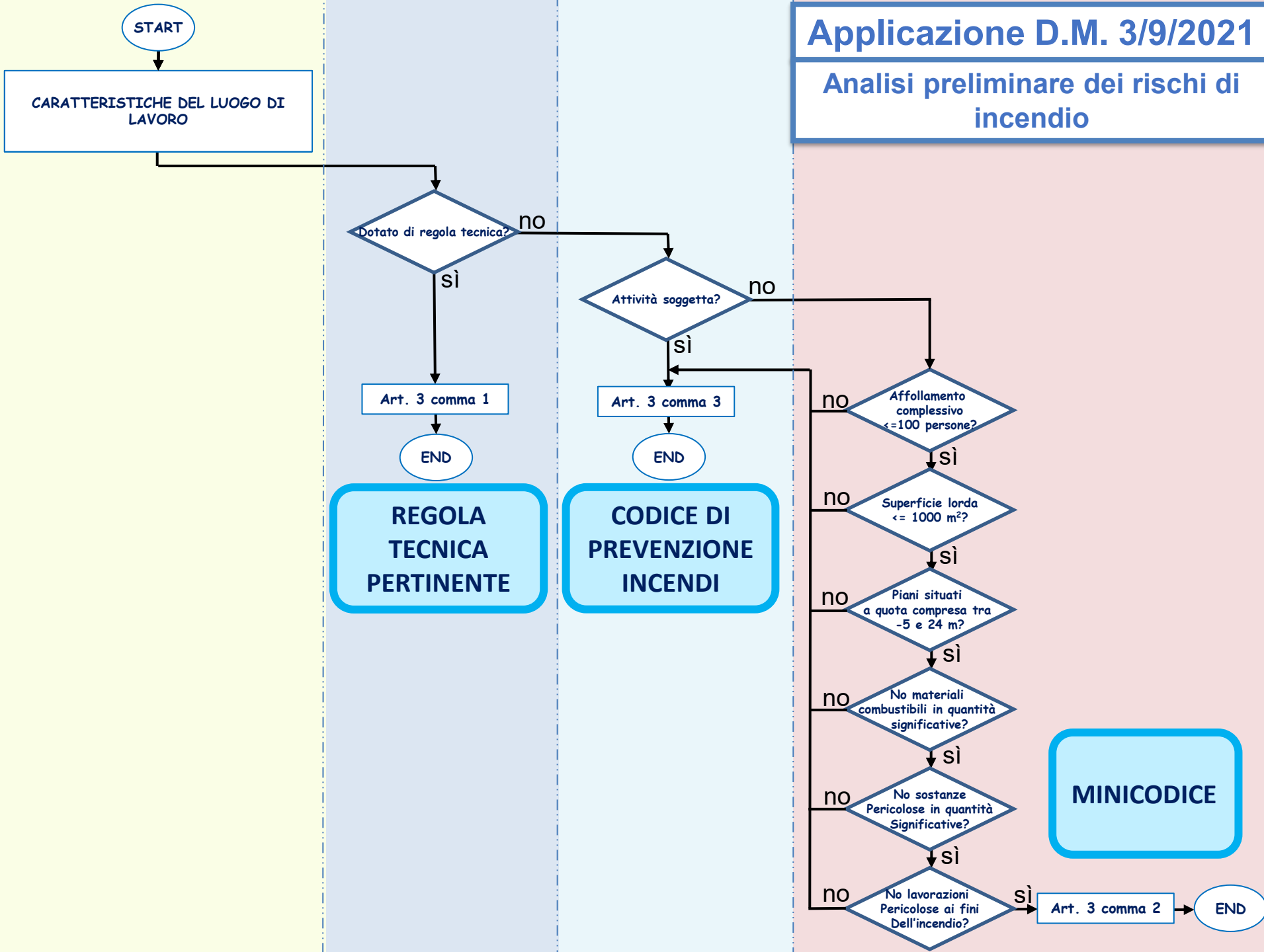
Applicazione D.M. 3/9/2021

Analisi preliminare dei rischi di incendio



Applicazione D.M. 3/9/2021

Analisi preliminare dei rischi di incendio





ANALISI PRELIMINARE DEL RISCHIO DI INCENDIO

Deve essere fatta inizialmente dal datore di lavoro sulla base dei dati dell'attività per individuare la metodologia con cui approcciare l'analisi e la progettazione, in funzione dei rischi specifici del luogo di lavoro

Ci indica il percorso da seguire nella progettazione della sicurezza antincendio



ESEMPIO:

Carrozzeria di superficie 280 mq – quota del compartimento = 0

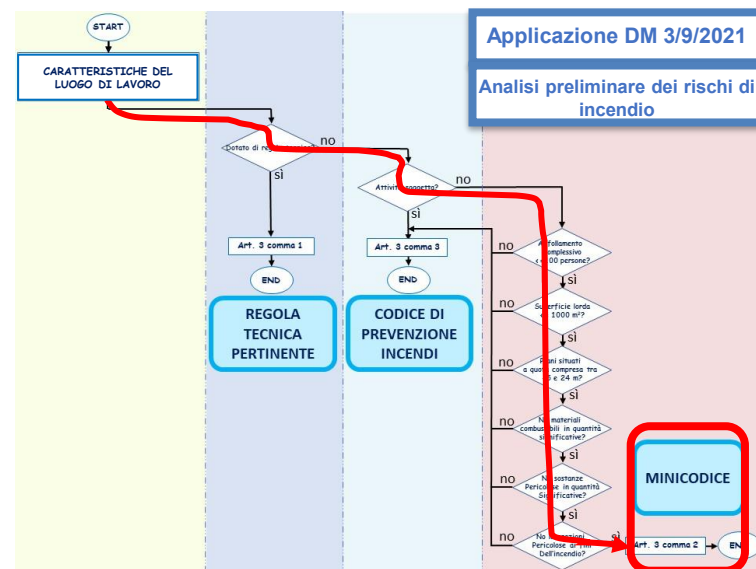
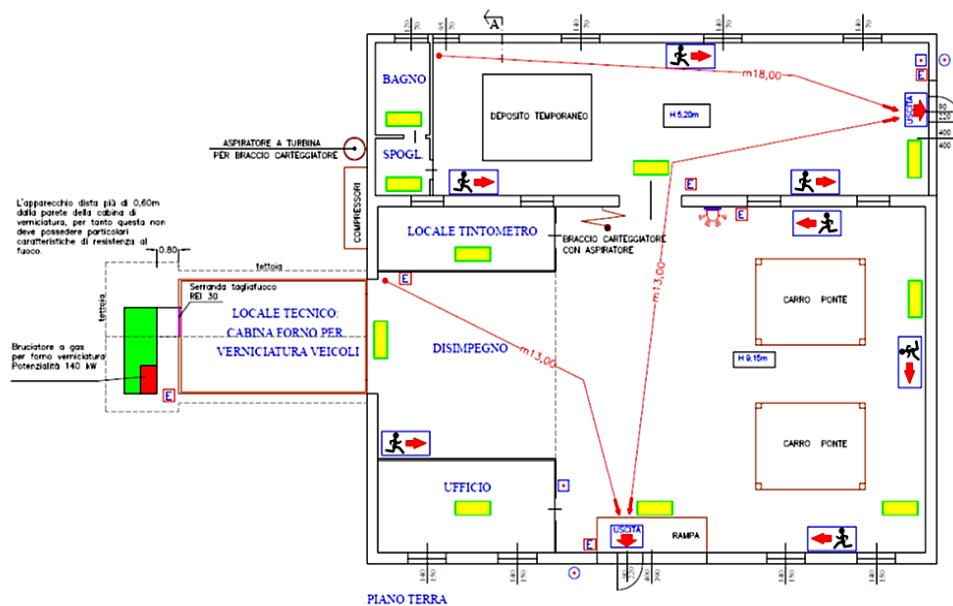
Occupanti max = 10 (6 lavoratori + 4 occasionali; no disabili)

Carico di incendio = 325 MJ/m²

Deposito di vernici esterno, capacità inferiore a 0,3 m³

Forno di verniciatura esterno

Operazioni di saldatura saltuarie



START

CARATTERISTICHE DEL LUOGO DI LAVORO

Dotato di regola tecnica?

no

sì

Art. 3 comma 1

END

REGOLA
TECNICA
PERTINENTE

Attività soggetta?

no

sì

Art. 3 comma 3

END

CODICE DI
PREVENZIONE
INCENDI

Due diverse «categorie»
di elementi fondamentali
dell'analisi del rischio

Affollamento
complessivo
≤ 100 persone?

no

sì

Superficie lorda
≤ 1000 m²?

no

sì

Piani situati
a quota compresa tra
-5 e 24 m?

no

sì

No materiali
combustibili in quantità
significative?

no

sì

No sostanze
Pericolose in quantità
Significative?

no

sì

No lavorazioni
Pericolose ai fini
Dell'incendio?

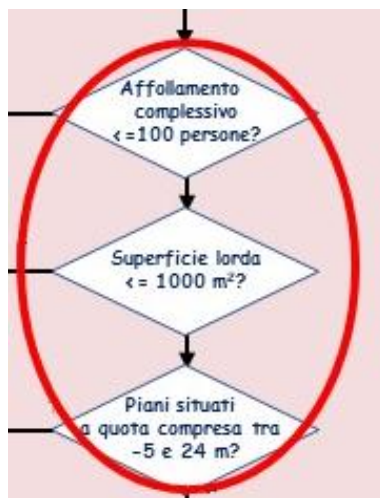
no

sì

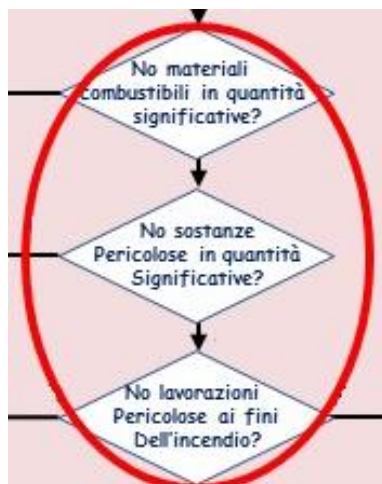
Art. 3 comma 2

END

MINICODICE



In generale questi sono elementi dati e non modificabili, se il luogo di lavoro è esistente o se la progettazione generale è precedente alla progettazione della sicurezza antincendio, come spesso avviene. Sono inoltre elementi parametrati e di facile acquisizione.



L'analisi dei rischi specifici legati a sostanze/materiali/lavorazioni è un processo più complesso in quanto non ci sono parametri di riferimento. Una adeguata identificazione delle misure da applicare, in questo caso, può fare la differenza, ad esempio:

- Riducendo i quantitativi di materiali combustibili (minimizzazione di scorte, realizzazione di depositi ad hoc, delocalizzati,)
- Riducendo/sostituendo le sostanze pericolose utilizzate (no depositi di sostanze pericolose, utilizzo di tecnologie/materiali diversi,.....)
- Riducendo le lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio attraverso l'utilizzo di tecnologie diverse, oppure attraverso progettazione impiantistica e misure di sicurezza adeguata.

**IL LIVELLO DI RISCHIO DIPENDE
ANCHE DALLE CONDIZIONI DI
ESERCIZIO**



ESEMPIO:

Carrozzeria di superficie 280 mq – quota del compartimento = 0

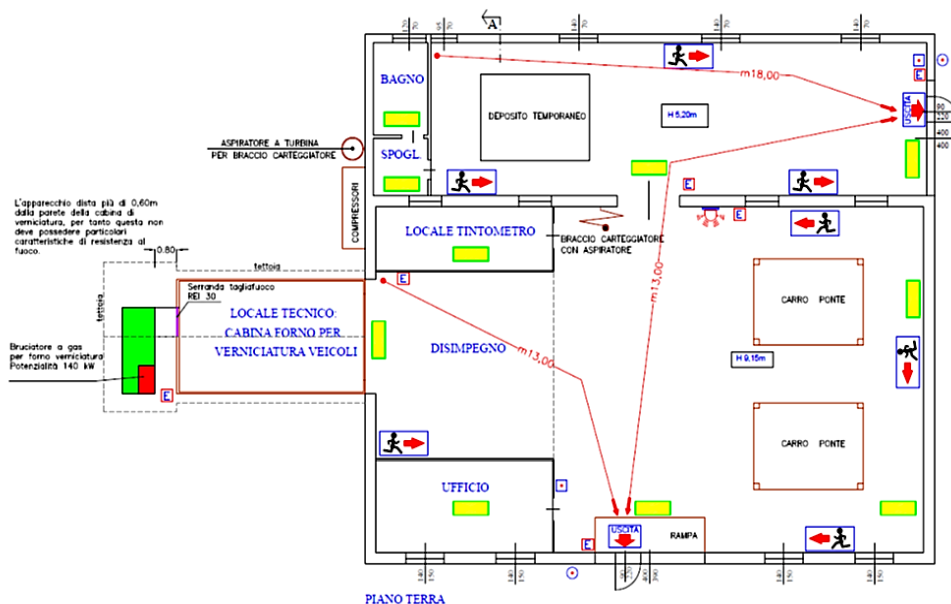
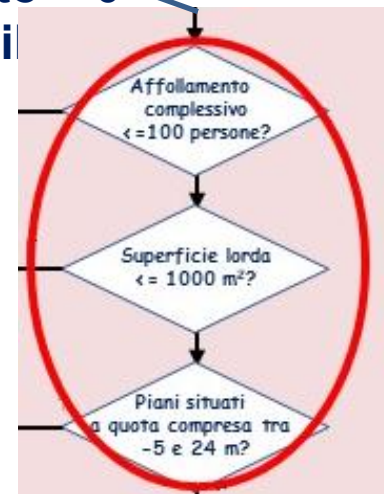
Occupanti max = 10 (6 lavoratori + 4 occasionali; no disabili)

Carico di incendio = 325 MJ/m²

Deposito di vernici esterno, capacità inferiore a 0,3 m³

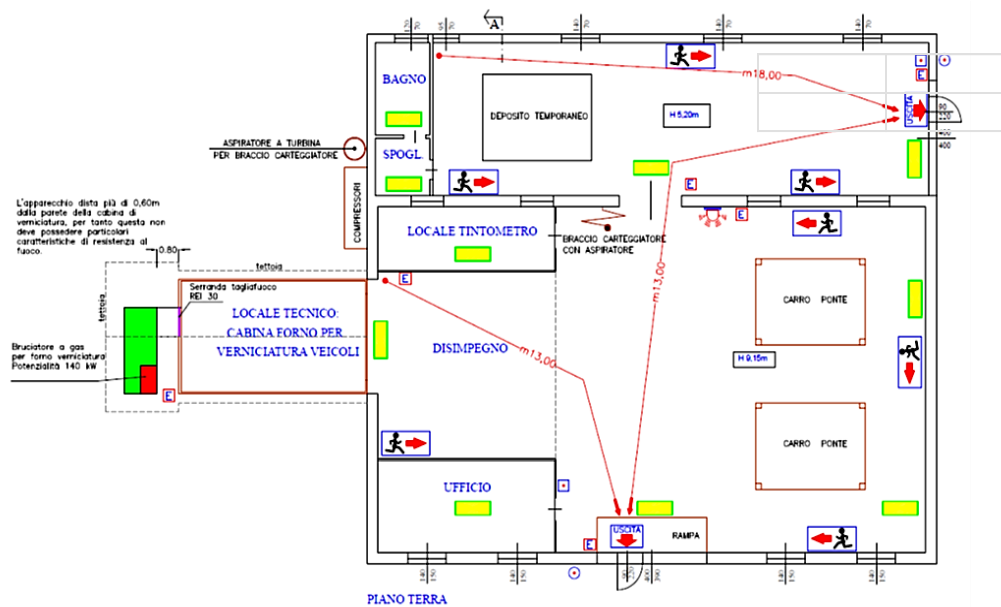
Forno di verniciatura esterno

Operazioni di saldatura saltuarie



Materiali combustibili*	Nel luogo di lavoro , durante il ciclo di lavorazione, è prevista al massimo la contemporaneità di 2/3 veicoli; inoltre, nell'edificio, sono presenti limitati quantitativi di vernici e solventi, in misura strettamente necessaria per svolgere le attività sulle vetture in lavorazione (nota: nella carrozzeria non è prevista un deposito di vernici) e ridotti quantitativi di altri materiali combustibili (arredi, carta, ecc) [Nota: nel caso in esame è stimato un carico di incendio non superiore a 325 MJ/m²].
--------------------------------	---

Materiali combustibili*	Nel luogo di lavoro , durante il ciclo di lavorazione, è prevista al massimo la contemporaneità di 2/3 veicoli; inoltre, nell'edificio, sono presenti limitati quantitativi di vernici e solventi, in misura strettamente necessaria per svolgere le attività sulle vetture in lavorazione (nota: nella carrozzeria non è prevista un deposito di vernici) e ridotti quantitativi di altri materiali combustibili (arredi, carta, ecc) [Nota: nel caso in esame è stimato un carico di incendio non superiore a 325 MJ/m²].
--------------------------------	---

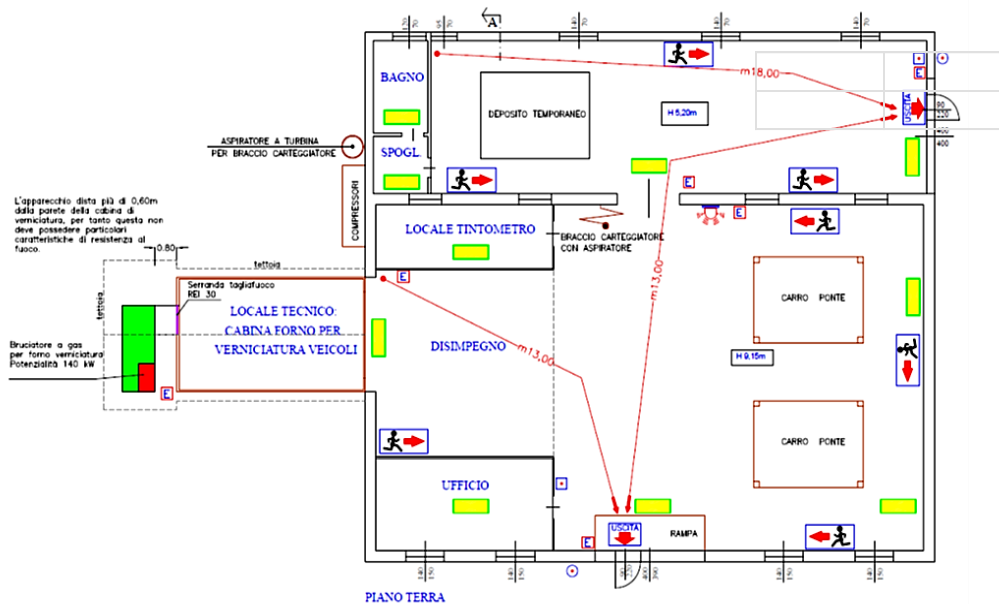


Materiali combustibili*

Nel luogo di lavoro, durante il ciclo di lavorazione, è prevista al massimo la contemporaneità di 2/3 veicoli; inoltre, nell'edificio, sono presenti limitati quantitativi di vernici e solventi, in misura strettamente necessaria per svolgere le attività sulle vetture in lavorazione (nota: nella carrozzeria non è prevista un deposito di vernici) e ridotti quantitativi di altri materiali combustibili (arredi, carta, ecc) [Nota: nel caso in esame è stimato un carico di incendio non superiore a 325 MJ/m²].

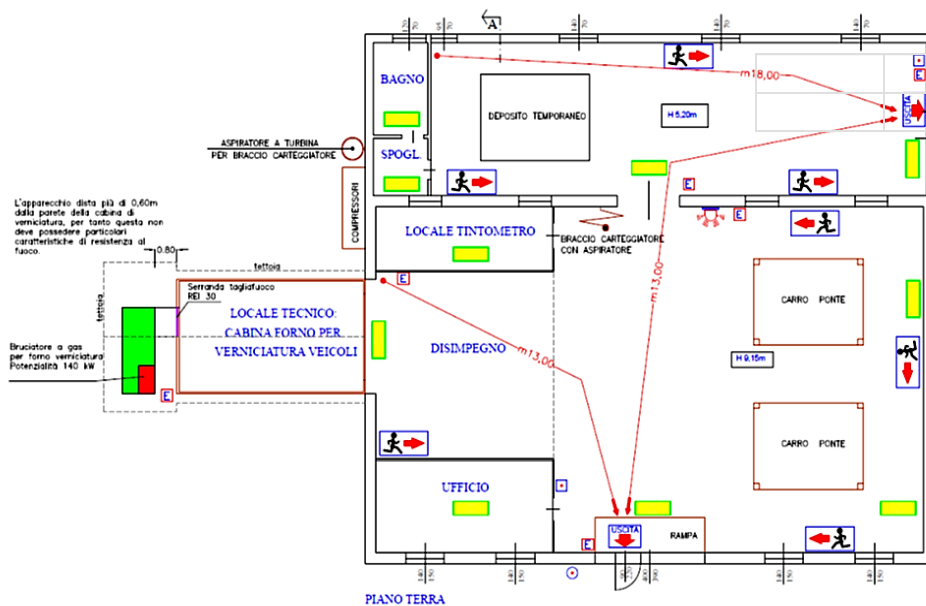
Sostanze pericolose*

Nel luogo di lavoro, in considerazione del ciclo di lavorazione e della presenza di un'unica cabina-forno di verniciatura, sono detenuti limitati quantitativi di vernici e solventi (inferiore a 0.3 m³ ovvero 500 kg). Tali sostanze, al di fuori di quelle utilizzate nella filiera produttiva, sono contenute in confezioni chiuse, ubicate in appositi armadi, all'esterno dell'edificio, dotati di bacini di contenimento. Inoltre, le bombole di riserva del gas infiammabile utilizzate per la saldatura (max n. 1/2 bombole di acetilene) sono collocate all'esterno, posizionata verticalmente in apposita rastrelliera. All'interno della carrozzeria, durante l'attività lavorativa, al massimo è presente un gruppo mobile di saldatura con una bombola fissata su apposito carrello.



Materiali combustibili*	Nel luogo di lavoro, durante il ciclo di lavorazione, è prevista al massimo la contemporaneità di 2/3 veicoli; inoltre, nell'edificio, sono presenti limitati quantitativi di vernici e solventi, in misura strettamente necessaria per svolgere le attività sulle vetture in lavorazione (nota: nella carrozzeria non è prevista un deposito di vernici) e ridotti quantitativi di altri materiali combustibili (arredi, carta, ecc) [Nota: nel caso in esame è stimato un carico di incendio non superiore a 325 MJ/m²].
Sostanze pericolose*	Nel luogo di lavoro, in considerazione del ciclo di lavorazione e della presenza di un'unica cabina-forno di verniciatura, sono detenuti limitati quantitativi di vernici e solventi (inferiore a 0.3 m³ ovvero 500 kg). Tali sostanze, al di fuori di quelle utilizzate nella filiera produttiva, sono contenute in confezioni chiuse, ubicate in appositi armadi, all'esterno dell'edificio, dotati di bacini di contenimento. Inoltre, le bombole di riserva del gas infiammabile utilizzate per la saldatura (max n. 1/2 bombole di acetilene) sono collocate all'esterno, posizionata verticalmente in apposita rastrelliera. All'interno della carrozzeria, durante l'attività lavorativa, al massimo è presente un gruppo mobile di saldatura con una bombola fissata su apposito carrello.
Lavorazioni pericolose*	Nel luogo di lavoro, in considerazione delle apparecchiature utilizzate, della limitata presenza di materiali combustibili e/o infiammabili e delle procedure di lavoro non sono individuate specifiche lavorazioni pericolose ai fini dell'innesco e propagazione dell'incendio. Le saltuarie operazioni di saldatura, ove necessarie, sono effettuate sulla carrozzeria metallica in area dedicata priva di materiali combustibili in prossimità nonché secondo specifiche procedure.

*Le valutazioni sono effettuate solo in relazione al potenziale rischio di innesco e propagazione di un incendio, rinviando la valutazione della determinazione delle potenziali formazioni di atmosfere esplosive (sia per le sostanze utilizzate sia per quelle prodotte dalla lavorazione) e alla presenza di sorgenti efficaci alla specifica valutazione ATEX



Analisi preliminare dei rischi di incendio:

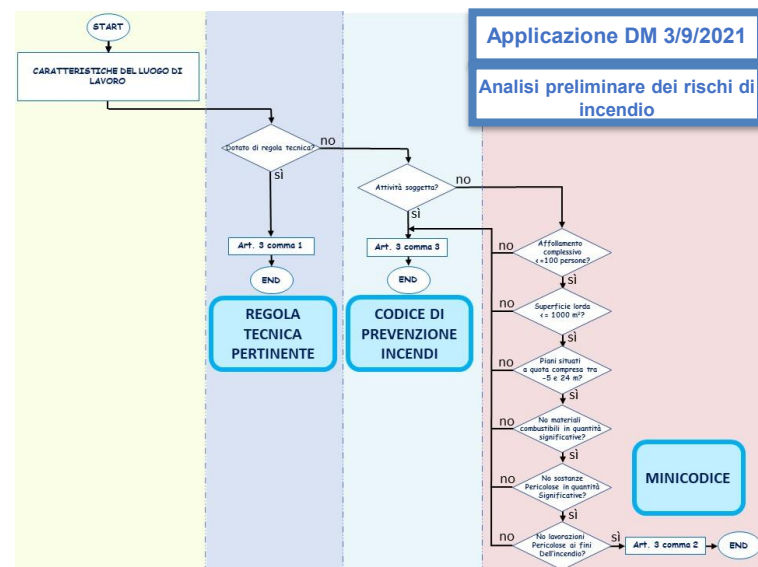
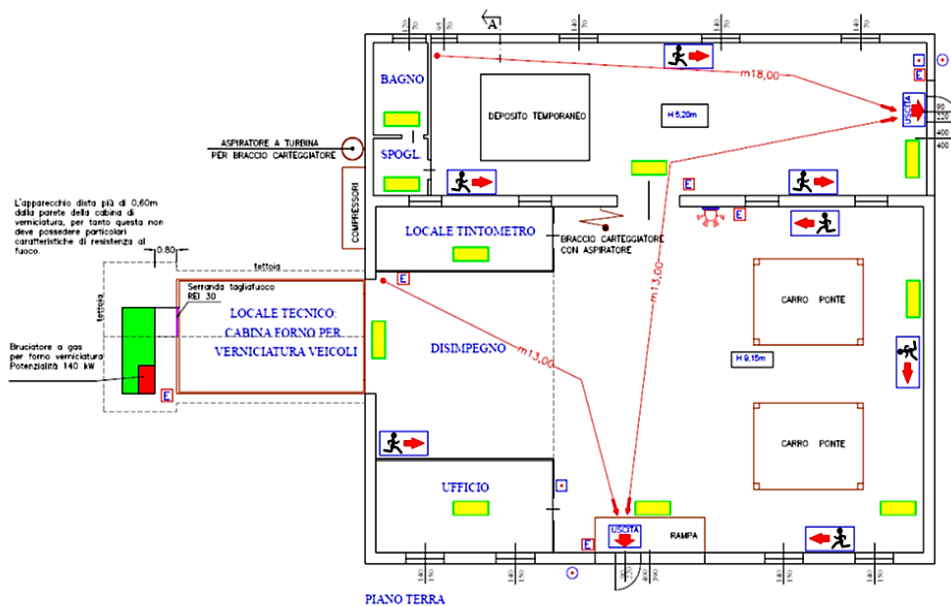
- **Caratteristiche del luogo di lavoro**
- **Parametri descrittivi degli elementi (numero max di auto, carico di incendio, quantitativi di vernici,)**
- **Prescrizioni per la detenzione e l'utilizzo di materiali combustibili e sostanze pericolose**
- **Prescrizioni per le lavorazioni pericolose**

In fase di valutazione del rischio di incendio si comincia a costruire la sicurezza antincendio, attraverso limitazioni di esercizio e procedure GSA



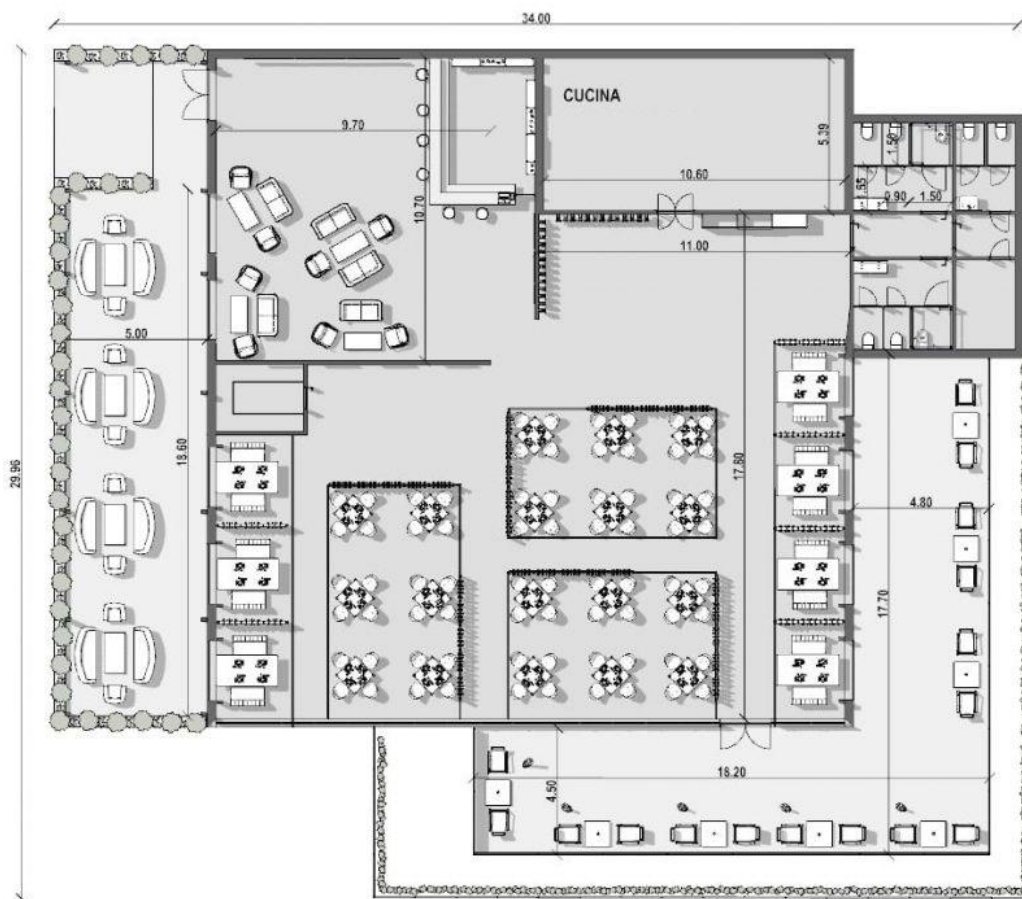
Proviamo a cambiare qualche elemento? Come possono cambiare le valutazioni?

- 1) Carrozzeria di superficie 350 mq o**
- 2) Lavorazioni di sostanze pericolose o sostanze pericolose in quantità significative (es. forno di verniciatura interno, deposito di vernici, ...) o**
- 3)**



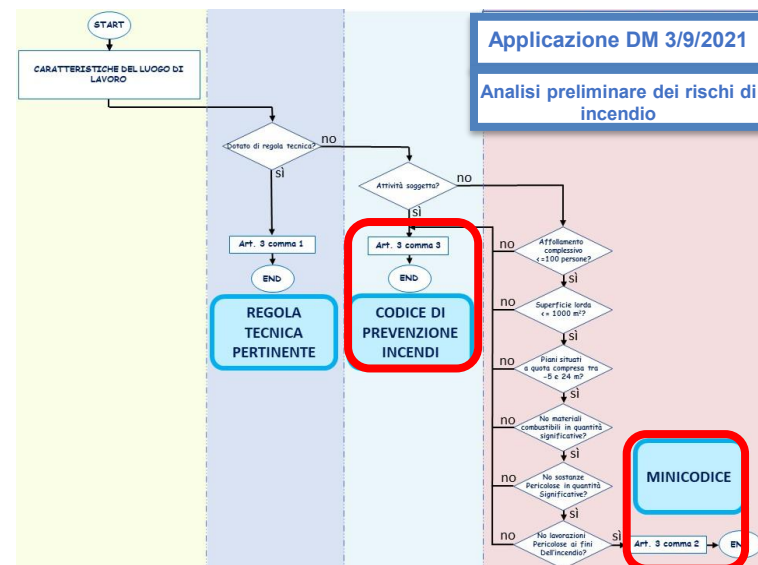


ESEMPIO: Ristorante



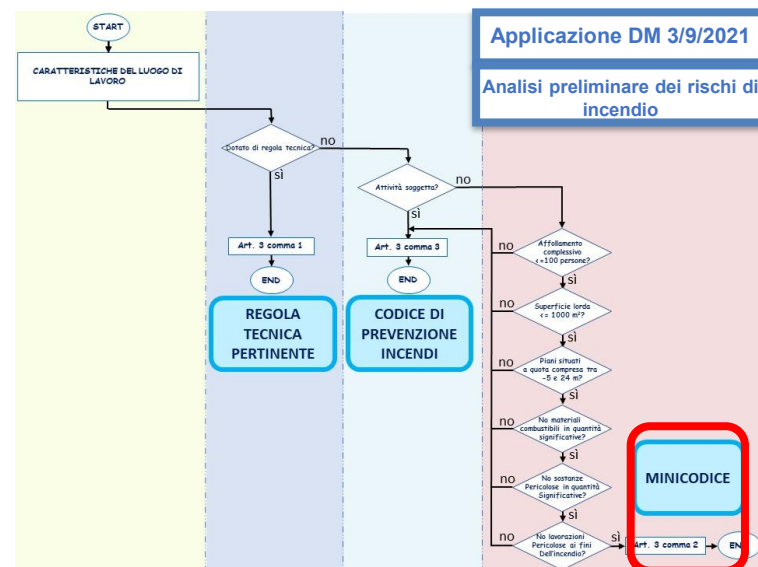
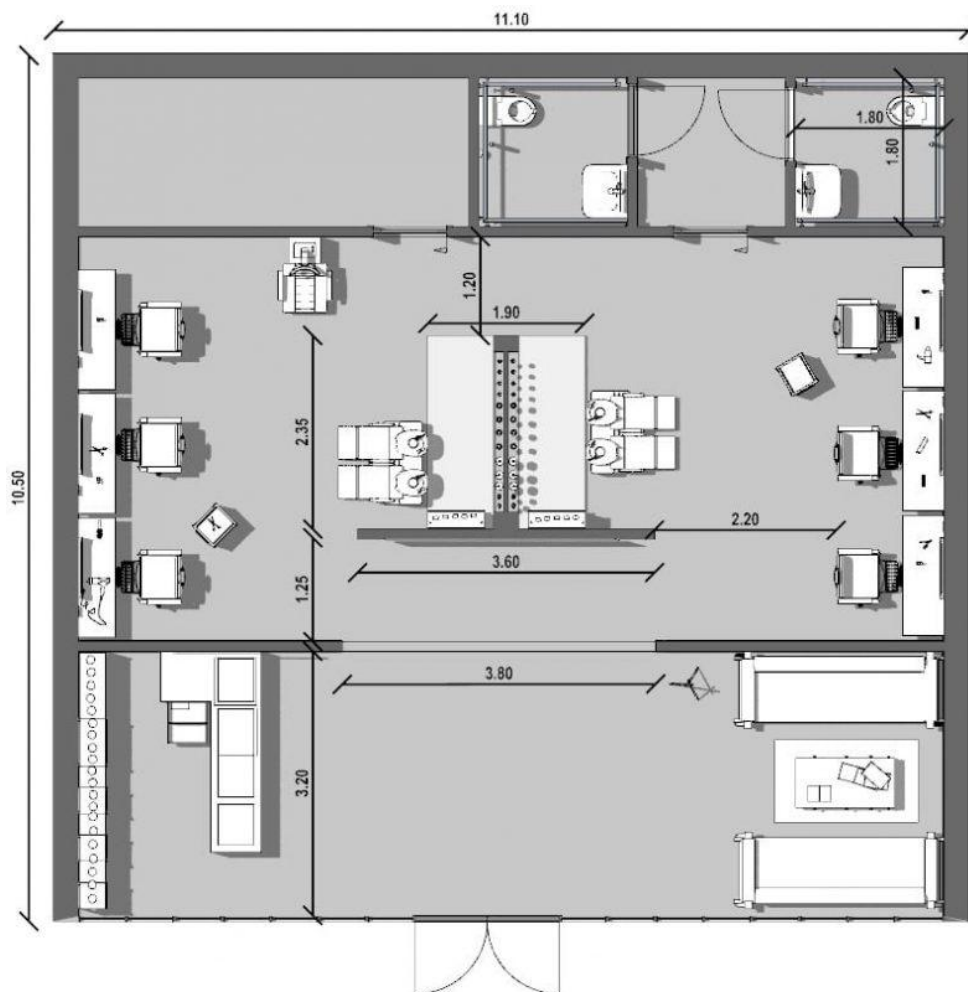
Fattori significativi:

- Geometria
- Numero di occupanti



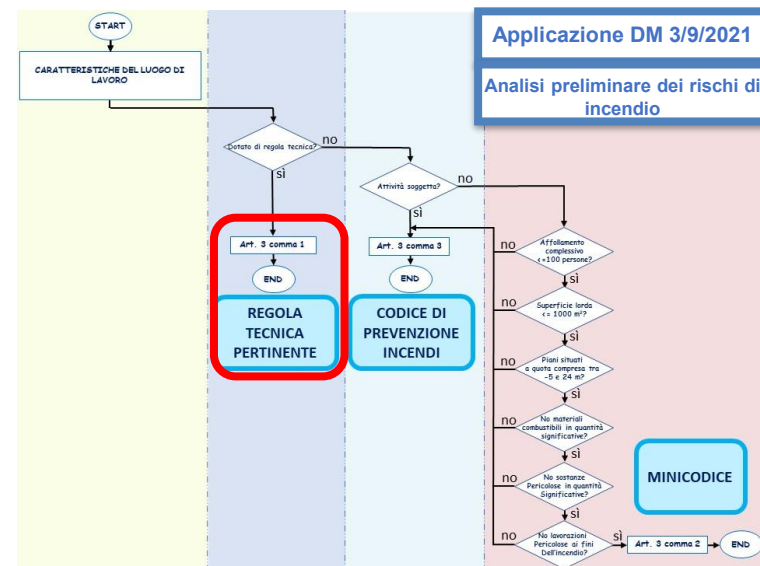
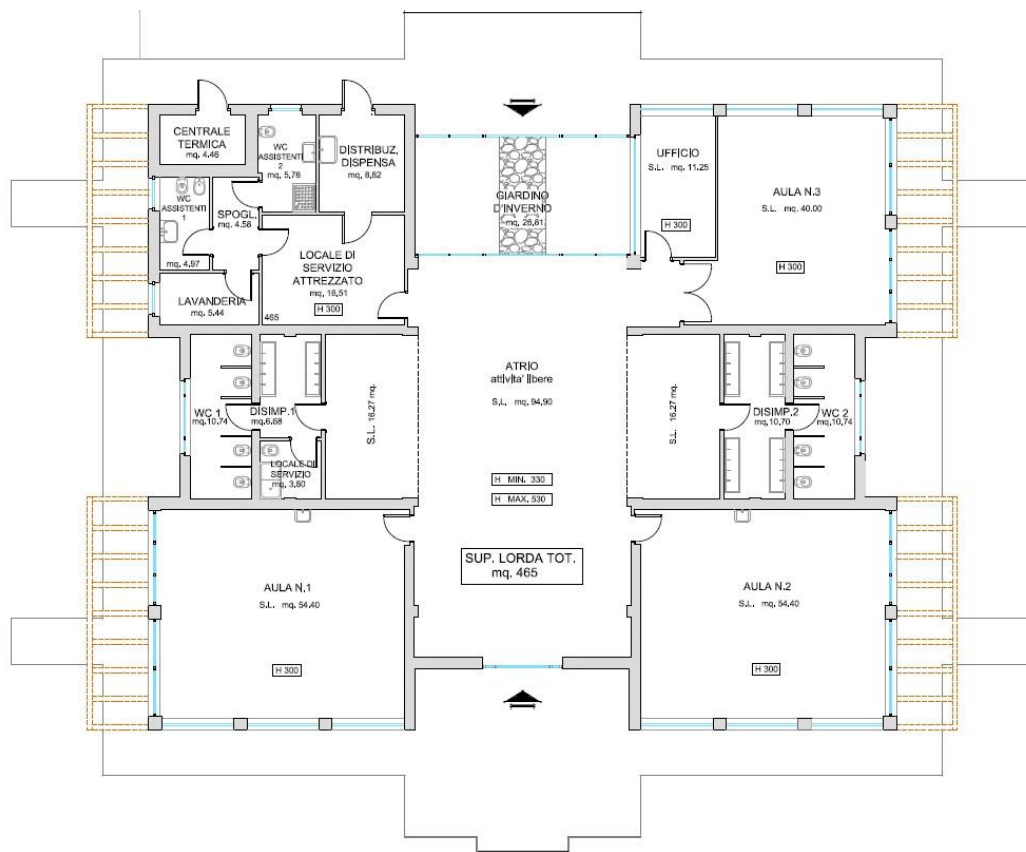


ESEMPIO: Parrucchiere





ESEMPIO: Scuola





**I luoghi di lavoro a basso rischio
d'incendio:
il minicodice (allegato I al DM 3/9/2021)**



Ripartiamo dall'art. 3 comma 2

Art. 3

Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.



Allegato I – Campo di applicazione

Allegato I: Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio

CAMPO DI APPLICAZIONE

sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale



tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

- con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
- con superficie lorda complessiva $\leq 1000 \text{ m}^2$
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio



Luoghi a basso rischio di incendio

Termini e definizioni

Termini e definizioni

1. I termini, le definizioni e i simboli grafici utilizzati nel presente allegato sono quelli del capitolo G.1 del decreto ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche.

QUESTO SIGNIFICA CHE INSIEME AL D.M. 3/9/2021 DOBBIAMO USARE UN VOCABOLARIO, CHE TROVIAMO NEL CAPITOLO G.1 DEL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI





Le definizioni del capitolo G.1 sono divise per ambiti di pertinenza

- Prevenzione incendi
- Attività
- Soggetti
- Geometria
- Compartimentazione
- Esodo
- Protezione attiva
- Operatività antincendio
- Tolleranze
- Simboli grafici
- Sigle
- Linguaggio





Le definizioni del capitolo G.1 sono divise per ambiti di pertinenza

- Prevenzione incendi
- Attività
- Soggetti
- Geometria
- Compartimentazione
- Esodo
- Protezione attiva
- Operatività antincendio
- Tolleranze
- Simboli grafici
- Sigle
- Linguaggio

OBIETTIVI



Uniforme applicazione dei contenuti del Codice.





RIFERIMENTI

Per le definizioni non ricomprese nel presente capitolo si può fare riferimento alla norma UNI CEI EN ISO 13943 «*Sicurezza in caso di incendio – Vocabolario*» ed in generale alle norme UNI, EN, ISO di riferimento.

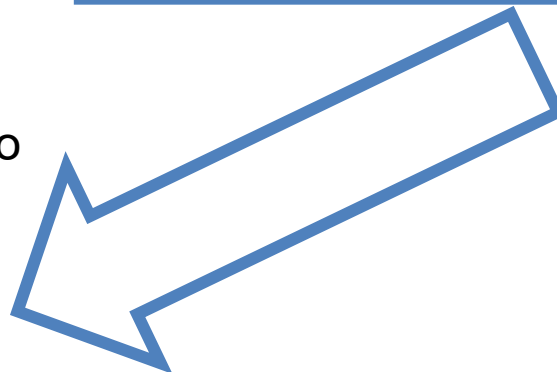
Novità rispetto alle regole tecniche tradizionali: è consentito l'utilizzo di ulteriore normativa tecnica in caso di eventuali fattispecie non espressamente previste dal Codice.



Le definizioni del capitolo G.1 sono divise per ambiti di pertinenza

- Prevenzione incendi
- Attività
- Soggetti
- Geometria
- Compartimentazione
- Esodo
- Protezione attiva
- Operatività antincendio
- Tolleranze
- Simboli grafici
- Sigle
- Linguaggio

Vediamo innanzitutto del linguaggio del Codice, e vediamo come è applicato nel minicode





Il linguaggio del «CODICE» nel «MINICODICE»





LINGUAGGIO

Con il verbo “*dovere*” *al modo indicativo* (es. “*deve*”, “*devono*”, ...), *il congiuntivo esortativo* (es. “*sia installato...*”) e *l’indicativo presente degli altri verbi* (es. “*l’altezza è...*”) si descrivono le **prescrizioni cogenti**.

G.1.25

3.

Valutazione del rischio di incendio

1. Deve essere effettuata la valutazione del rischio d’incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro.

Nota La valutazione del rischio d’incendio rappresenta un’analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti. Tale analisi consente di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste nel presente allegato.

2. La valutazione del rischio di incendio deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:
 - a) individuazione dei pericoli d’incendio;



LINGUAGGIO

Con il verbo “*dovere*” *al modo indicativo* (es. “*deve*”, “*devono*”, ...), *il congiuntivo esortativo* (es. “*sia installato...*”) e *l’indicativo presente degli altri verbi* (es. “*l’altezza è...*”) si descrivono le **prescrizioni cogenti**.

G.1.25

3.

Valutazione del rischio di incendio

1. **Deve** essere effettuata la valutazione del rischio d’incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro.

Nota La valutazione del rischio d’incendio rappresenta un’analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti. Tale analisi consente di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste nel presente allegato.

2. La valutazione del rischio di incendio **deve** ricomprendere almeno i seguenti elementi:
 - a) individuazione dei pericoli d’incendio;



LINGUAGGIO

Con il verbo “*dovere*” al modo condizionale (es. *dovrebbe, dovrebbero, ...*), gli avverbi “*generalmente*” e “*di norma*” si descrivono *indicazioni non obbligatorie* il progettista può scegliere modalità tecniche diverse da quelle indicate, da analizzare e descrivere nella documentazione progettuale.

G.1.25

4.5

Rivelazione ed allarme

1. La rivelazione e la diffusione dell'allarme incendio è **generalmente** demandata alla sorveglianza da parte degli occupanti. Pertanto, nella gestione della sicurezza antincendio, devono essere codificate idonee procedure di emergenza finalizzate:

a) al rapido e sicuro allertamento degli occupanti in caso di incendio;

Nota Generalmente l'allarme è trasmesso tramite segnali convenzionali codificati nelle procedure di emergenza (es. a voce, suono di campana, accensione di segnali luminosi, ...) comunque percepibili da parte degli occupanti.

b) alla messa in sicurezza degli impianti tecnologici (es. arresto di impianti di produzione, chiusura delle valvole di adduzione di gas o liquidi combustibili, distacco dell'alimentazione elettrica, ...).



LINGUAGGIO

Con il verbo “*potere*” (es. “*può essere installato*”) si suggeriscono opportune valutazioni o modalità tecniche aggiuntive, anche ai fini della valutazione della sicurezza equivalente.

G.1.25

4.1

Compartimentazione

1. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, al fine di limitare la propagazione dell'incendio, possono essere adottate le seguenti misure:
 - a) *verso altre attività, il luogo di lavoro può essere inserito in un compartimento antincendio distinto o può essere interposto spazio scoperto;*
 - b) *all'interno del luogo di lavoro, la volumetria dell'opera da costruzione contenente lo stesso può essere suddivisa in compartimenti antincendio o può essere interposto spazio scoperto tra ambiti dello stesso luogo di lavoro.*



LINGUAGGIO

La congiunzione “**e**” è usata per due condizioni che devono essere contemporaneamente valide (**equivalente all'operatore logico AND**).

La congiunzione “**o**” indica due condizioni che possono essere valide sia alternativamente che contemporaneamente (**equivalente all'operatore logico OR**).

Nei casi in cui una condizione deve necessariamente escluderne altre (es. “**o l'una o l'altra**”, equivalente all'operatore logico **XOR**), viene esplicitamente segnalato nel testo.



LINGUAGGIO

Con il sostantivo “***esempio***” o con la sua abbreviazione “***es.***” si propongono una o più possibilità riportate al mero scopo di indicare applicazioni pratiche di una regola o di un principio.



IMPORTANTE

LINGUAGGIO

Con il sostantivo “*esempio*” o con la sua abbreviazione “*es.*” si propongono una o più possibilità riportate al mero scopo di indicare applicazioni pratiche di una regola o di un principio.

G.1.25

4.2

Esodo

1. La **finalità** del sistema d'esodo è di assicurare che in caso di incendio gli occupanti del luogo di lavoro possano raggiungere un *luogo sicuro*, autonomamente o con assistenza.

Nota Ad esempio, si considera luogo sicuro la pubblica via. Relativamente ad un compartimento, si considera luogo sicuro temporaneo qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto che può essere attraversato dagli occupanti per raggiungere il luogo sicuro tramite il sistema d'esodo, senza rientrare nel compartimento in esame.



IMPORTANTE

LINGUAGGIO

Con il sostantivo “***esempio***” o con la sua abbreviazione “***es.***” si propongono una o più possibilità riportate al mero scopo di indicare applicazioni pratiche di una regola o di un principio.

G.1.25

Gli esempi sono quindi da considerare come **casi indicativi, non esaustivi**, forniti a mero titolo illustrativo e non costituiscono prescrizione.

4.2

Esodo

1. La finalità del sistema d'esodo è di assicurare che in caso di incendio gli occupanti del luogo di lavoro possano raggiungere un *luogo sicuro*, autonomamente o con assistenza.

Nota Ad esempio, si considera luogo sicuro la pubblica via. Relativamente ad un compartimento, si considera luogo sicuro temporaneo qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto che può essere attraversato dagli occupanti per raggiungere il luogo sicuro tramite il sistema d'esodo, senza rientrare nel compartimento in esame.



Luoghi a basso rischio di incendio

Valutazione del rischio di incendio

Valutazione del rischio di incendio

1. Deve essere effettuata la valutazione del rischio d'incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro.

Nota La valutazione del rischio d'incendio rappresenta un'analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all'individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d'incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti. Tale analisi consente di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste nel presente allegato.

PARLIAMO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO FINALIZZATA A:

- **INDIVIDUARE LE PIÙ SEVERE MA CREDIBILI IPOTESI DI INCENDIO E LE CORRISPONDENTI CONSEGUENZE PER GLI OCCUPANTI**
- **DEFINIRE LE SOLUZIONI PROGETTUALI → STRATEGIA ANTINCENDIO**



Luoghi a basso rischio di incendio

Valutazione del rischio di incendio

2. La valutazione del rischio di incendio deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:

a. individuazione dei pericoli d'incendio;

Nota Ad esempio, si valutano: sorgenti d'innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio, interazione inneschi-combustibili, quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive, ...

b. descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;

Nota Si indicano ad esempio: condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione piano-volumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore, ...

c. determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio;

d. individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;

e. valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti;

f. individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

Nota Identificati i pericoli di incendio, è necessario valutare se gli stessi possano essere eliminati o ridotti adottando soluzioni più sicure (riduzione delle sorgenti di innesco, corretto impiego di attrezzature elettriche, utilizzo di materiali meno pericolosi, processi produttivi più sicuri, implementazione di specifiche procedure, ...).

Nota In base alla specificità del luogo di lavoro (es. numero degli occupanti esposti ai pericoli di incendio identificati, esigenze legate alla continuità dei servizi erogati, ...) potrebbe essere necessario separare o proteggere determinati ambiti dello stesso rispetto ad altri (es. compartimentazione degli ambiti, interposizione di distanze di sicurezza, protezione mediante impianti automatici di inibizione controllo o spegnimento dell'incendio, impiego di impianti di rivelazione ed allarme incendio, ...).

Riferimenti:

DM 3/8/2015

DM 10/3/1998 all. I

DM 7/8/2012

.....



Luoghi a basso rischio d'incendio

Strategia antincendio

Strategia antincendio

1. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio sono quelle indicate di seguito.



Luoghi a basso rischio d'incendio

Strategia antincendio (codice di prevenzione incendi)

Il progettista mitiga il rischio d'incendio valutato applicando un'adeguata **strategia antincendio** composta da **misure antincendio** di prevenzione, di protezione e gestionali.

G.2.
6

Strategia antincendio: combinazione delle **misure antincendio** finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio.

Misura antincendio: categoria omogenea di strumenti di prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio.

G.1.
3



Luoghi a basso rischio d'incendio

Strategia antincendio

Strategia antincendio

1. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio sono quelle indicate di seguito.

- **8 MISURE ANTINCENDIO**
(invece di 10)

- Compartimentazione
- Esodo
- Gestione della sicurezza antincendio
- Controllo dell'incendio
- Rivelazione e allarme
- Controllo di fumi e calore
- Operatività antincendio
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizi



Luoghi a basso rischio d'incendio

Strategia antincendio

Strategia antincendio

1. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio sono quelle indicate di seguito.
2. Il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio.

INCLUSIONE





Luoghi a basso rischio d'incendio

Strategia antincendio

Strategia antincendio

1. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio sono quelle indicate di seguito.
2. Il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio.
3. L'applicazione della normazione tecnica volontaria citata nel presente allegato (es. norme ISO, IEC, EN, UNI, CEI, ...) conferisce presunzione di conformità, *ma rimane volontaria e non è obbligatoria*, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni regolamentari.

NORMAZIONE VOLONTARIA



NORMAZIONE VOLONTARIA (codice di prevenzione incendi)

- ***Norma (o norma tecnica)***: specifica tecnica adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale ***non è obbligatorio conformarsi***, e che appartenga a una delle seguenti categorie:
 - *norma internazionale,*
 - *europea,*
 - *armonizzata*
 - *nazionale.*

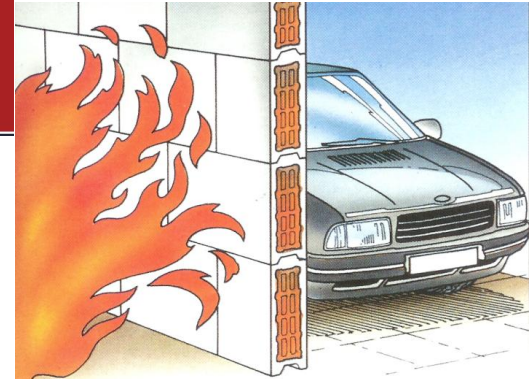


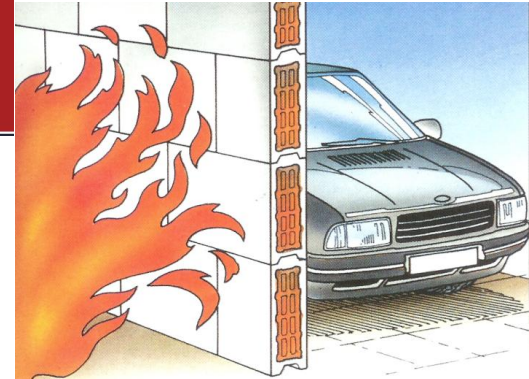


Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Luoghi a basso rischio d'incendio

Compartimentazione





Luoghi a basso rischio d'incendio

Compartimentazione

Compartimentazione

1. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, al fine di limitare la propagazione dell'incendio, possono essere adottate le seguenti misure:
 - a. *verso altre attività*, il luogo di lavoro può essere inserito in un *compartimento antincendio* distinto o può essere interposto *spazio scoperto*;
 - b. *all'interno del luogo di lavoro*, la volumetria dell'opera da costruzione contenente lo stesso può essere suddivisa in compartimenti antincendio o può essere interposto *spazio scoperto* tra ambiti dello stesso luogo di lavoro.

Nota Deve essere posta particolare attenzione al mantenimento della continuità della compartimentazione, ad esempio in corrispondenza dei varchi di vani ascensori, cavedi impianti, scale di servizio, ...

compartimento antincendio
vs
spazio scoperto



Luoghi a basso rischio d'incendio

Esodo



Sistema d'esodo

Occupante

Luogo sicuro

Luogo sicuro temporaneo

Le definizioni in ambito «Esodo» del capitolo G.1 sono differenti da quelle del DM 10/3/1998 (e da quelle del DM 30/11/1983) . Dobbiamo tenerlo presente.

Via d'esodo

Via d'esodo orizzontale

Via d'esodo verticale

Lunghezza d'esodo

Corridoio cieco (o percorso unidirezionale)

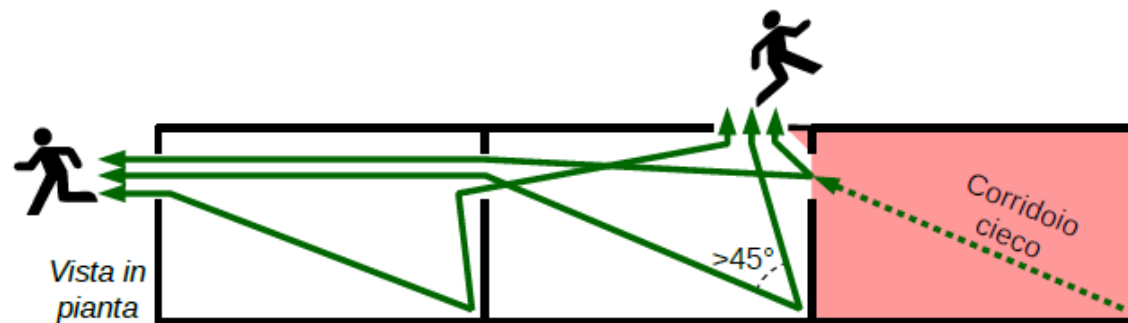
Lunghezza di corridoio cieco

G.1

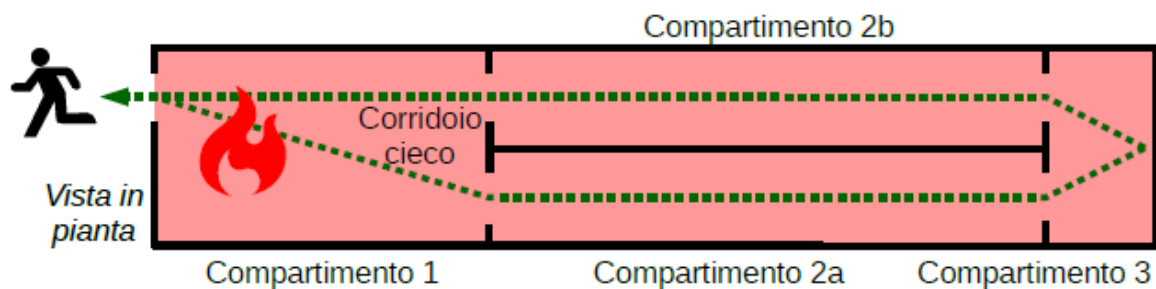


**DA
RICORDARE**

Le definizioni in ambito «Esodo» del capitolo G.1 sono differenti da quelle del DM 10/3/1998 (e da quelle del DM 30/11/1983). Dobbiamo tenerlo presente.



La lunghezza d'esodo è la lunghezza del percorso fino a luogo sicuro temporaneo (che può essere anche un compartimento adiacente) o a luogo sicuro



La lunghezza del corridoio cieco è la lunghezza del percorso fino a luogo sicuro



Luoghi a basso rischio d'incendio

Esodo

Esodo

1. La finalità del *sistema d'esodo* è di assicurare che in caso di incendio gli occupanti del luogo di lavoro possano raggiungere un *luogo sicuro*, autonomamente o con assistenza.





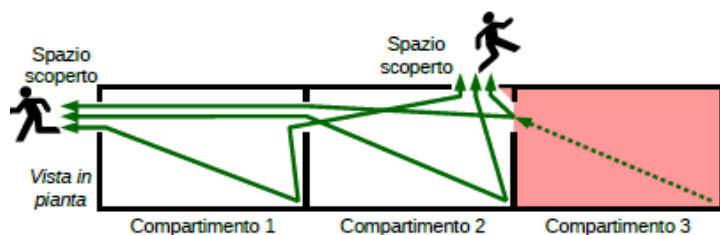
Luoghi a basso rischio d'incendio

Esodo

Esodo

1. La finalità del **sistema d'esodo** è di assicurare che in caso di incendio gli occupanti del luogo di lavoro possano raggiungere un **luogo sicuro**, autonomamente o con assistenza.

Nota Ad esempio, si considera **luogo sicuro** la pubblica via. Relativamente ad un **compartimento** si considera **luogo sicuro temporaneo** qualsiasi altro compartimento o **spazio scoperto** che può essere attraversato dagli **occupanti** per raggiungere il luogo sicuro tramite il sistema d'esodo, senza rientrare nel **compartimento** in esame.



I compartimenti 1 e 2 sono *luogo sicuro temporaneo* per il compartimento 3.

Il compartimento 1 è *luogo sicuro temporaneo* per il compartimento 2 e viceversa.

I due spazi scoperti sono *luogo sicuro temporaneo* per tutti i compartimenti.





Luoghi a basso rischio d'incendio

Esodo

Caratteristiche del sistema d'esodo

1. Tutte le superfici di calpestio delle *vie d'esodo* non devono essere sdruciolevoli, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.
2. In generale, il fumo ed il calore dell'incendio smaltiti o evacuati dall'attività non devono interferire con le vie d'esodo.

Nota Ad esempio, sono da evitare aperture di smaltimento o di evacuazione di fumo e calore sottostanti o adiacenti alle vie di esodo esterne.

CARATTERISTICHE





Luoghi a basso rischio d'incendio

Esodo

Caratteristiche del sistema d'esodo

1. Tutte le superfici di calpestio delle *vie d'esodo* non devono essere sdruciolevoli, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.
2. In generale, il fumo ed il calore dell'incendio smaltiti o evacuati dall'attività non devono interferire con le vie d'esodo.

Nota Ad esempio, sono da evitare aperture di smaltimento o di evacuazione di fumo e calore sottostanti o adiacenti alle vie di esodo esterne.

3. Le porte installate lungo le *vie d'esodo* devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.
4. Se l'attività è aperta al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le *vie d'esodo* impiegate da > 25 occupanti, nella condizione d'esodo più gravosa, devono aprirsi nel senso dell'esodo ed essere dotate di dispositivo di apertura **UNI EN 1125** o equivalente.

CARATTERISTICHE

PORTE



Es. Norma UNI EN 16005
Porte pedonali motorizzate – Sicurezza in uso –

Requisiti e metodi di prova
4.7.2 Additional requirements for doorsets in escape routes and exits

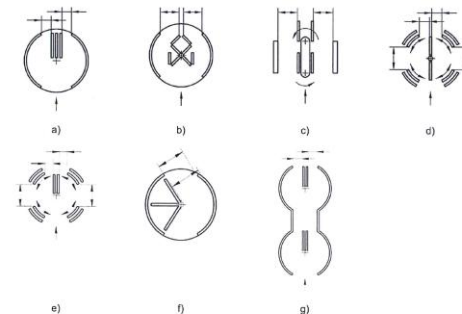


Figure 6 — Typical emergency escape position of power operated revolving pedestrian doorsets



Luoghi a basso rischio d'incendio

Esodo

Caratteristiche del sistema d'esodo

1. Tutte le superfici di calpestio delle *vie d'esodo* non devono essere sdruciolevoli, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.
2. In generale, il fumo ed il calore dell'incendio smaltiti o evacuati dall'attività non devono interferire con le vie d'esodo.

Nota Ad esempio, sono da evitare aperture di smaltimento o di evacuazione di fumo e calore sottostanti o adiacenti alle vie di esodo esterne.

3. Le porte installate lungo le *vie d'esodo* devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.
4. Se l'attività è aperta al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le *vie d'esodo* impiegate da > 25 occupanti, nella condizione d'esodo più gravosa, devono aprirsi nel senso dell'esodo ed essere dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 o equivalente.
5. Il sistema d'esodo (es. vie d'esodo, luoghi sicuri, spazi calmi, ...) deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita *segnaletica di sicurezza*.

CARATTERISTICHE

PORTE

SEGNALETICA



Luoghi a basso rischio d'incendio

Esodo

Caratteristiche del sistema d'esodo

1. Tutte le superfici di calpestio delle *vie d'esodo* non devono essere sdruciolevoli, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.
2. In generale, il fumo ed il calore dell'incendio smaltiti o evacuati dall'attività non devono interferire con le vie d'esodo.

Nota Ad esempio, sono da evitare aperture di smaltimento o di evacuazione di fumo e calore sottostanti o adiacenti alle vie di esodo esterne.

3. Le porte installate lungo le *vie d'esodo* devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.
4. Se l'attività è aperta al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le *vie d'esodo* impiegate da > 25 occupanti, nella condizione d'esodo più gravosa, devono aprirsi nel senso dell'esodo ed essere dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 o equivalente.
5. Il sistema d'esodo (es. vie d'esodo, luoghi sicuri, spazi calmi, ...) deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita *segnaletica di sicurezza*.
6. Lungo le *vie d'esodo* deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza, qualora l'illuminazione naturale possa risultare anche occasionalmente insufficiente a consentire l'esodo degli occupanti.

Nota Per la progettazione dell'impianto di illuminazione di sicurezza può essere impiegata la norma UNI EN 1838.

CARATTERISTICHE

PORTE

SEGNALETICA

ILLUMINAZIONE



Luoghi a basso rischio d'incendio

Esodo

Affollamento

Dati di ingresso per la progettazione del sistema d'esodo

1. L'affollamento massimo di ciascun locale è determinato moltiplicando la densità di affollamento pari a $0,7$ persone/m² per la superficie lorda del locale stesso.
2. Può essere dichiarato un valore dell'affollamento inferiore a quello determinato come previsto al comma 1 se il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) si impegna a verificarlo e rispettarlo per ogni locale ed in ogni condizione d'esercizio dell'attività.



Max $0,7$ persone/m²

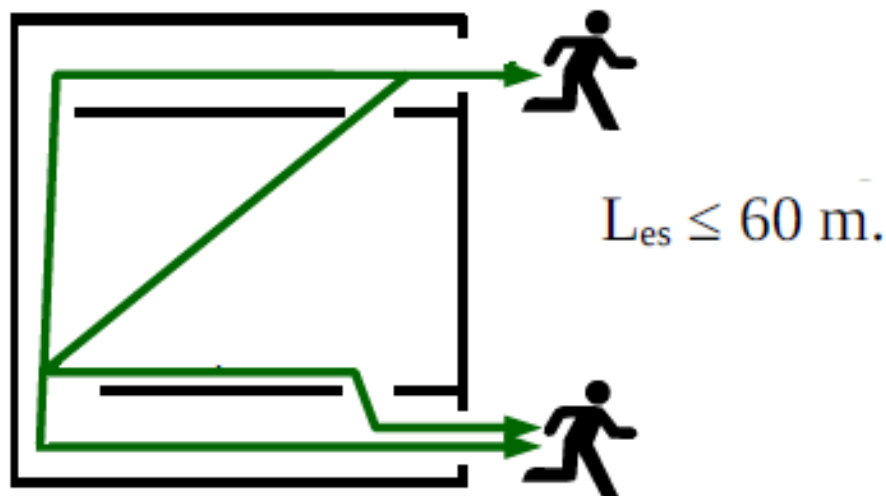


Luoghi a basso rischio d'incendio

Esodo

Progettazione del sistema d'esodo

Lunghezza delle vie di esodo





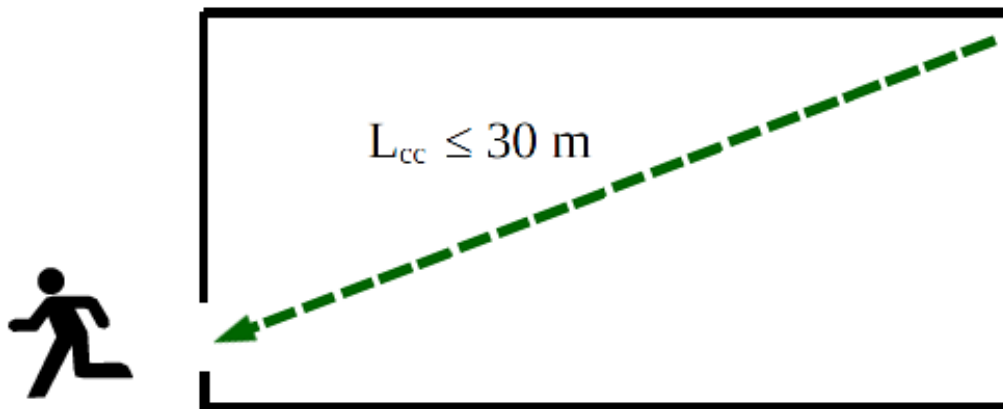
Luoghi a basso rischio d'incendio

Esodo

Progettazione del sistema d'esodo

Lunghezza del corridoio cieco

È ammessa la presenza di *corridoi ciechi* con *lunghezza del corridoio cieco* $L_{cc} \leq 30$ m.



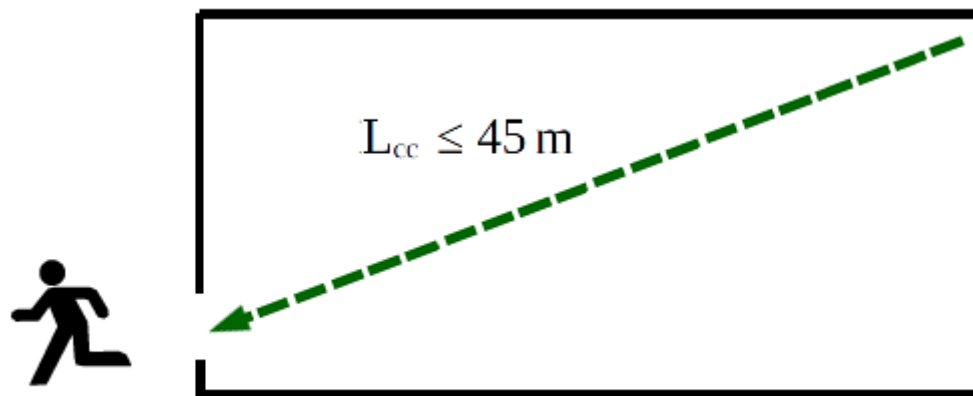


Luoghi a basso rischio d'incendio

Esodo

Progettazione del sistema d'esodo

Lunghezza del corridoio cieco



È ammessa una *lunghezza del corridoio cieco* $L_{cc} \leq 45$ m nel caso in cui sia previsto uno dei seguenti requisiti antincendio aggiuntivi:

- installazione di un IRAI dotato delle funzioni minime A, B, D, L, C;

La funzione A, rivelazione automatica dell'incendio, deve sorvegliare tutte le aree del luogo di lavoro.

- altezza media dei locali serviti dal *corridoio cieco* ≥ 5 m.

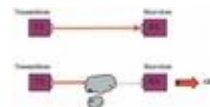


Funzioni IRAI

Funzioni principali

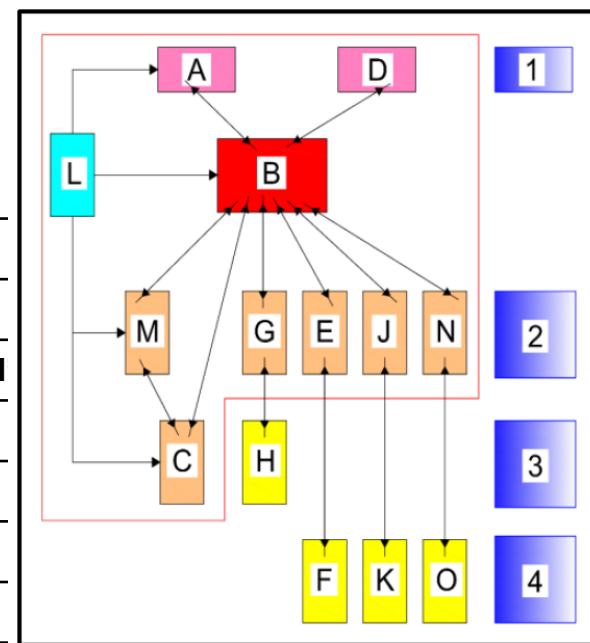
(solo segnalazione
e allarme)

- | |
|---|
| A , Rivelazione automatica dell'incendio |
| B , Funzione di controllo e segnalazione |
| D , Funzione di segnalazione manuale |
| L , Funzione di alimentazione |
| C , Funzione di allarme incendio |



Funzioni secondarie

- | |
|--|
| E , Funzione di trasmissione dell'allarme incendio |
| F , Funzione di ricezione dell'allarme incendio |
| G , Funzione di comando del sistema o attrezzatura di protezione contro l |
| H , Sistema o impianto automatico di protezione contro l'incendio |
| J , Funzione di trasmissione dei segnali di guasto |
| K , Funzione di ricezione dei segnali di guasto |
| M , Funzione di controllo e segnalazione degli allarmi vocali |
| N , Funzione di ingresso e uscita ausiliaria |
| O , Funzione di gestione ausiliaria (<i>building management</i>) |





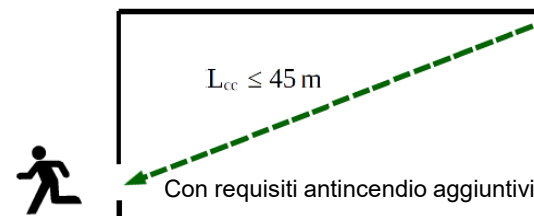
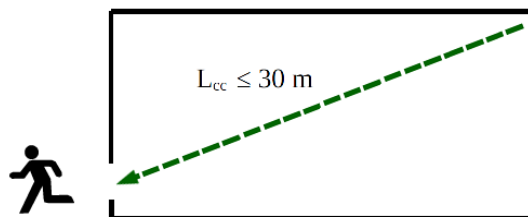
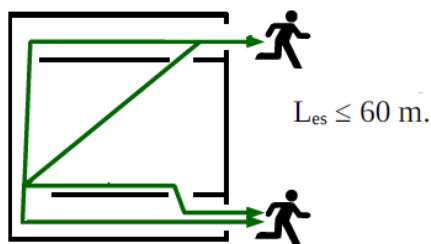
Luoghi a basso rischio d'incendio

Esodo

Progettazione del sistema d'esodo

Numero delle vie di esodo

Al fine di limitare la probabilità che l'esodo degli occupanti sia impedito dall'incendio, devono essere previste almeno due vie d'esodo indipendenti, per le quali sia minimizzata la probabilità che possano essere contemporaneamente rese indisponibili dagli effetti dell'incendio.



Nei limiti di ammissibilità del corridoio cieco, è ammessa una sola via d'esodo.



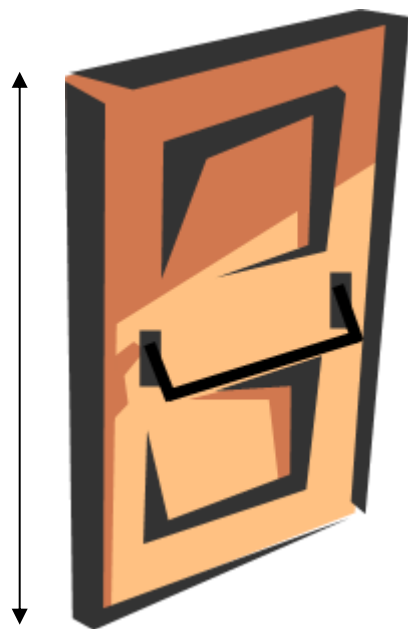
Luoghi a basso rischio d'incendio

Esodo

Progettazione del sistema d'esodo

Altezza

6. L'*altezza* minima delle vie di esodo è pari a 2 m. Sono ammesse altezze inferiori, per brevi tratti segnalati, lungo le vie d'esodo:
- a. da ambiti ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato;
 - b. da ambiti ove vi sia presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, ...);
 - c. secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio.





Luoghi a basso rischio d'incendio

Esodo

Progettazione del sistema d'esodo

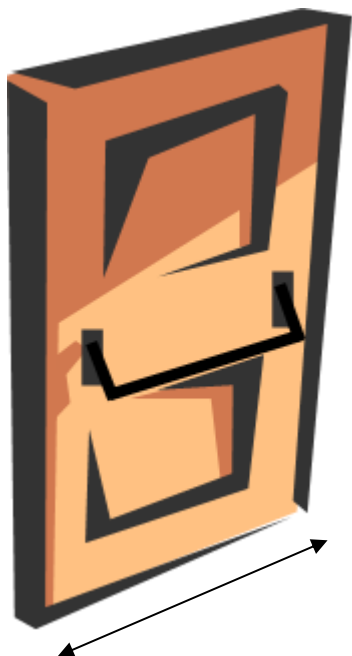
Larghezza

Formazione dei
lavoratori sui
rischi specifici
All. I DM
2/9/2021

7. La *larghezza* delle vie di esodo è la minima misurata, dal piano di calpestio fino all'altezza di 2 m, deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati i corrimani e i dispositivi di apertura delle porte con sporgenza ≤ 80 mm.
8. La *larghezza* di ciascun percorso delle vie d'esodo orizzontali e verticali deve essere ≥ 900 mm.

Sono ammessi:

- a. varchi di larghezza ≥ 800 mm;
- b. varchi di larghezza ≥ 700 mm, per affollamento del locale ≤ 10 occupanti;
- c. varchi di larghezza ≥ 600 mm, per locali ove vi sia esclusiva presenza di personale **specificamente formato** o presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, ...), oppure secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio.



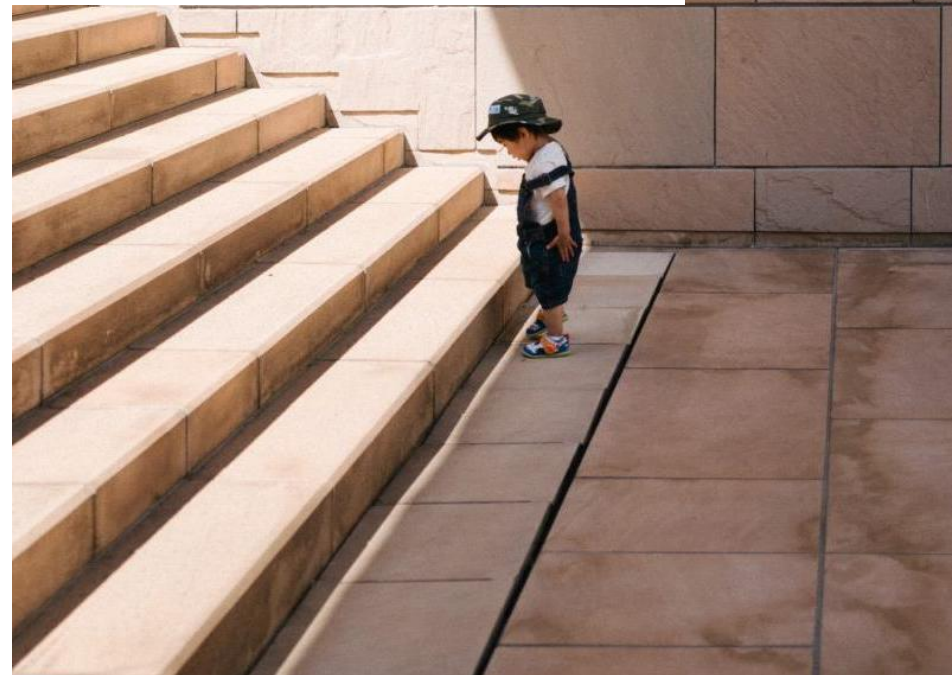
Luoghi a basso rischio d'incendio

Esodo

Progettazione del sistema d'esodo

Inclusione

9. In tutti i piani dell'attività nei quali vi può essere presenza non occasionale di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere *autonomamente* un luogo sicuro tramite vie d'esodo verticali, deve essere possibile esodo orizzontale verso *luogo sicuro* o *spazio calmo*.





Luoghi a basso rischio d'incendio

Esodo

Ma le misure indicate per l'esodo dal Minicodice sono così diverse da quelle dell'allegato III al DM 10/3/1998?

Proviamo a fare un confronto con l'allegato III del **D.M. 10/3/1998**



3.3 - Criteri generali di sicurezza per le vie di uscita.

Ai fini del presente decreto, nello stabilire se le vie di uscita sono adeguate, occorre seguire i seguenti criteri:

- ➡ a) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso;
- ➡ b) ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;
- ➡ c) dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati:

- 15 ÷ 30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato;
- 30 ÷ 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio;
- 45 ÷ 60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso;

**NON ATTINENTE I LUOGHI
A BASSO RISCHIO**

- ➡ d) le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;
- ➡ e) i percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per quanto possibile. Qualora non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in generale i valori sottoriportati:

- 6 ÷ 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato;
- 9 ÷ 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio;
- 12 ÷ 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso;

**NON ATTINENTE I LUOGHI A
BASSO RISCHIO**

- ➡ f) quando una via di uscita comprende una porzione del percorso unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà superare i limiti imposti alla lettera c);

- ➡ g) le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso;

- ➡ h) deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell'edificio;

- ➡ i) le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all'uscita su luogo sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita);

- ➡ l) le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento; **GESTIONALE**

- ➡ m) ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo.

**PER I LUOGHI A BASSO
RISCHIO LA LARGHEZZA E
IL NUMERO DELLE USCITE
NON DIPENDONO DAL
NUMERO DEGLI
OCCUPANTI (LA
LUNGHEZZA D'ESODO
TERMINA QUANDO ENTRO
IN UN ALTRO
COMPARTIMENTO)**

3.3 - Criteri generali di sicurezza per le vie di uscita.

Ai fini del presente decreto, nello stabilire se le vie di uscita sono adeguate, occorre seguire i seguenti criteri:

- ➡ a) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso;
- ➡ b) ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;
- ➡ c) dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati:

- 15 ÷ 30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato;
- 30 ÷ 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio;
- 45 ÷ 60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso;

- ➡ d) le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;

- ➡ e)

essere

più vie

- 6

- 9

- 1

- ➡ f)

non po

- ➡ g)

va mis

- ➡ h)

dell'ed

- ➡ i)

porte r

incend

superi

- ➡ l)

ogni m

- ➡ m

esodo.

**NON ATTINENTE I LUOGHI
A BASSO RISCHIO**

**LE MISURE PER L'ESODO DEL D.M.
03/09/2021 SONO CONGRUENTI CON
LE MISURE PER LE VIE DI USCITA IN
CASO D'INCENDIO DELL'ALLEGATO III
AL DM 10/3/1998**

**A BASSO
RISCHIO E
LE USCITE
SONO DAL
DEGLI
(LA
D'ESODO
ENTRO
ALTRO
(O)**



Luoghi a basso rischio d'incendio

Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)

Gestione della sicurezza antincendio (GSA)

1. Il datore di lavoro (o il responsabile dell'attività) organizza la GSA tramite:

a. **adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;**

Nota Le misure preventive minime sono almeno le seguenti: corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostanze infiammabili, mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombrare e sicuramente fruibili; riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...).

b. **verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio** che scaturiscono dalla valutazione del rischio d'incendio;

c. **mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio** (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAl, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell'incendio, ...);

d. **attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;**

Nota Per il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza si applicano le previsioni dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo n. 81/2008.

e. **apposizione di segnaletica di sicurezza** (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ...);

f. **gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio** (es. lavori a caldo, ...), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...).





Luoghi a basso rischio d'incendio

Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)

Gestione della sicurezza antincendio (GSA)

1. Il datore di lavoro (o il responsabile dell'attività) organizza la GSA tramite:

a. adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;

Nota Le misure preventive minime sono almeno le seguenti: corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostanze infiammabili, mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombrare e sicuramente fruibili; riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...).

b. verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d'incendio;

c. mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell'incendio, ...);

d. attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;

Nota Per il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza si applicano le previsioni dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo n. 81/2008.

e. apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ...);

f. gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio (es. lavori a caldo, ...), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...).

Cfr. Allegato II
DM 10/3/1998

**DM 1/9/2021
DM 2/9/2021
e altro**





Luoghi a basso rischio d'incendio

Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)

Gestione della sicurezza antincendio (GSA)

1. Il datore di lavoro (o il responsabile dell'attività) organizza la GSA tramite:

- a. **adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;**

Nota Le misure preventive minime sono almeno le seguenti: corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostanze infiammabili, mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombrare e sicuramente fruibili; riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...).

- b. **verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio** che scaturiscono dalla valutazione del rischio d'incendio;

D.M. 1/9/2021

- c. **mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio** (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell'incendio, ...);

- d. **attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;**

Nota Per il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza si applicano le previsioni dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo n. 81/2008.

- e. **apposizione di segnaletica di sicurezza** (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ...);

- f. **gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio** (es. lavori a caldo, ...), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...).





Luoghi a basso rischio d'incendio

Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)

Gestione della sicurezza antincendio (GSA)

1. Il datore di lavoro (o il responsabile dell'attività) organizza la GSA tramite:

- a. **adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;**

Nota Le misure preventive minime sono almeno le seguenti: corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostanze infiammabili, mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombrare e sicuramente fruibili; riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...).

- b. **verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio** che scaturiscono dalla valutazione del rischio d'incendio;

D.M. 1/9/2021

- c. **mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio** (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell'incendio, ...);

D.M. 2/9/2021

- d. **attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;**

Nota Per il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza si applicano le previsioni dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo n. 81/2008.

- e. **apposizione di segnaletica di sicurezza** (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ...);
- f. **gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio** (es. lavori a caldo, ...), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...).

**DM 1/9/2021
DM 2/9/2021
e altro**



Luoghi a basso rischio d'incendio

Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)

Gestione della sicurezza antincendio (GSA)

1. Il datore di lavoro (o il responsabile dell'attività) organizza la GSA tramite:

- a. **adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;**

Nota Le misure preventive minime sono almeno le seguenti: corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostanze infiammabili, mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili; riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...).

- b. **verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio** che scaturiscono dalla valutazione del rischio d'incendio;

D.M. 1/9/2021

- c. **mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio** (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell'incendio, ...);

D.M. 2/9/2021

- d. **attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;**

Nota Per il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza si applicano le previsioni dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo n. 81/2008.

- e. **apposizione di segnaletica di sicurezza** (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ...);
- f. **gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio** (es. lavori a caldo, ...), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...).

Il riferimento agli altri due decreti è nella nota (i 3 decreti sono stati scritti contemporaneamente e non si conosceva la data di emanazione)

**DM 1/9/2021
DM 2/9/2021
e altro**





Luoghi a basso rischio d'incendio

Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)

Gestione della sicurezza antincendio (GSA)

1. Il datore di lavoro (o il responsabile dell'attività) organizza la GSA tramite:

- a. **adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;**

Nota Le misure preventive minime sono almeno le seguenti: corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostanze infiammabili, mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombrare e sicuramente fruibili; riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...).

- b. **verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio** che scaturiscono dalla valutazione del rischio d'incendio;
- c. **mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio** (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAl, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell'incendio, ...);
- d. **attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;**

Nota Per il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza si applicano le previsioni dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo n. 81/2008.

- e. **apposizione di segnaletica di sicurezza** (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ...);
- f. **gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio** (es. lavori a caldo, ...), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...).

Titolo V d.lgs. 81/08
UNI EN ISO 7010

**DM 1/9/2021
DM 2/9/2021
e altro**





Luoghi a basso rischio d'incendio

Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)

Gestione della sicurezza antincendio (GSA)

1. Il datore di lavoro (o il responsabile dell'attività) organizza la GSA tramite:

- a. **adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;**

Nota Le misure preventive minime sono almeno le seguenti: corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostanze infiammabili, mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombrare e sicuramente fruibili; riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...).

- b. **verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio** che scaturiscono dalla valutazione del rischio d'incendio;

- c. **mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio** (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell'incendio, ...);

- d. **attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;**

Nota Per il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza si applicano le previsioni dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo n. 81/2008.

- e. **apposizione di segnaletica di sicurezza** (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ...);

- f. **gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio** (es. lavori a caldo, ...), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...).

Mantenimento della
sicurezza antincendio

**DM 1/9/2021
DM 2/9/2021
e altro**





Luoghi a basso rischio d'incendio

Controllo dell'incendio

Controllo dell'incendio



**Obbligo di
ESTINTORI
per fuochi
di classe A**

1. Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m.

Nota Per consentire la pronta estinzione di piccoli focolai può essere consigliata l'installazione di coperte antincendio, ad esempio del tipo conforme a UNI EN 1869.

2. Nel caso di presenza di liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione o dove sia possibile prevedere un principio di incendio di un fuoco di classe B dovuto a solidi liquefattibili (es. cera, paraffina, materiale plastico liquefacibile, ...), gli estintori installati per il principio di incendio di classe A devono possedere, ciascuno, anche una capacità estinguente non inferiore a 89 B.

Nota I materiali plastici che bruciando formano braci sono classificati fuochi di classe A.

3. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, possono essere installati estintori per altri fuochi o rischi specifici (ad es. fuochi di classe F, solventi polari, ...).
4. Gli estintori devono essere sempre disponibili per l'uso immediato, pertanto devono essere collocati:
 - a. in posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i percorsi d'esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali;
 - b. in prossimità di eventuali ambiti a rischio specifico (es. depositi, archivi, ...).



Luoghi a basso rischio d'incendio

Controllo dell'incendio

E' un aspetto innovativo introdotto dal codice di prevenzione incendi su cui c'è ancora resistenza.



ESTINTORI

5. Nei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è opportuno l'utilizzo di estintori a base d'acqua (estintori idrici).

Nota L'impiego di estintori a polvere in luoghi chiusi causa, generalmente, un'improvvisa riduzione della visibilità che potrebbe compromettere l'orientamento degli occupanti durante l'esodo in emergenza o altre operazioni di messa in sicurezza; inoltre la polvere potrebbe causare irritazioni sulla pelle e sulle mucose degli occupanti.

6. Qualora sia previsto l'impiego di estintori su impianti o apparecchiature elettriche in tensione, devono essere installati estintori idonei all'uso previsto.

Nota Gli estintori portatili conformi alla norma EN 3-7 con agente estinguente privo di conducibilità elettrica (es. polvere, anidride carbonica, ...) sono idonei all'utilizzo su impianti e apparecchiature elettriche sino a 1000 V ed alla distanza di 1 m. Gli estintori a base d'acqua conformi alla norma EN 3-7 devono superare la prova dielettrica per poter essere utilizzati su impianti ed apparecchiature elettriche in tensione sino a 1000 V e alla distanza di 1 m.



Luoghi a basso rischio d'incendio

Controllo dell'incendio



IDRANTI
secondo valutazione
del rischio

7. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio può essere prevista l'installazione di una rete idranti.
8. Per la progettazione dell'eventuale rete idranti secondo norma UNI 10779 e UNI EN 12845 devono essere adottati i seguenti parametri minimi:
 - a. livello di pericolosità 1;
 - b. protezione interna;
 - c. alimentazione idrica di tipo singola.

Nota Per il livello di pericolosità 1 è consentita l'alimentazione promiscua.



Luoghi a basso rischio d'incendio

Rivelazione e allarme

Rivelazione ed allarme



1. La rivelazione e la diffusione dell'allarme incendio è generalmente demandata alla sorveglianza da parte degli occupanti. Pertanto, nella gestione della sicurezza antincendio, devono essere codificate idonee procedure di emergenza finalizzate:

- a. al rapido e sicuro allertamento degli occupanti in caso di incendio;

Nota Generalmente l'allarme è trasmesso tramite segnali convenzionali codificati nelle procedure di emergenza (es. a voce, suono di campana, accensione di segnali luminosi, ...) comunque percepibili da parte degli occupanti.

- b. alla messa in sicurezza degli impianti tecnologici (es. arresto di impianti di produzione, chiusura delle valvole di adduzione di gas o liquidi combustibili, distacco dell'alimentazione elettrica, ...).





Luoghi a basso rischio d'incendio

Rivelazione e allarme

Rivelazione ed allarme

2. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio può essere prevista l'installazione di un impianto di rivelazione allarme incendi (IRAI).

Nota Per la progettazione dell'IRAI può essere impiegata la norma UNI 9795.

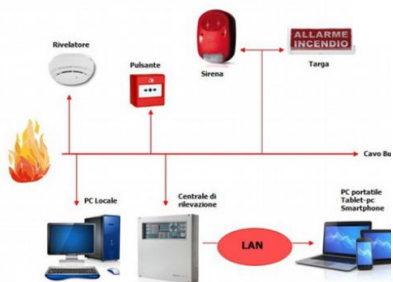
3. Qualora previsto, l'IRAI deve essere dotato delle seguenti funzioni principali:

- B, funzione di controllo e segnalazione;
- D, funzione di segnalazione manuale;
- L, funzione di alimentazione;
- C, funzione di allarme incendio.

Nota I segnali acustici di pre-allarme, qualora previsto, e di allarme incendio (funzione principale C) dovrebbero avere caratteristiche rispondenti alla norma UNI 11744

4. La funzione A di rivelazione automatica, se prevista, deve essere estesa almeno agli spazi comuni, alle vie d'esodo (anche facenti parte di sistema d'esodo comune) e agli spazi limitrofi, alle aree dei beni da proteggere ed agli ambiti a rischio specifico.

IRAI
secondo valutazione
del rischio





Luoghi a basso rischio d'incendio

Controllo di fumi a calore

Controllo di fumi e calore

1. Al fine di facilitare le operazioni delle squadre di soccorso dal luogo di lavoro deve essere possibile smaltire fumi e calore in caso d'incendio.
2. Lo smaltimento dei fumi e del calore deve essere garantito attraverso la presenza di aperture che possono coincidere con gli infissi (es. finestre, lucernari, porte, ...) già presenti e richiesti per il luogo di lavoro ai fini igienico-sanitari.
3. Le modalità di apertura in caso di incendio delle aperture di smaltimento di fumo e calore devono essere considerate nella pianificazione di emergenza.





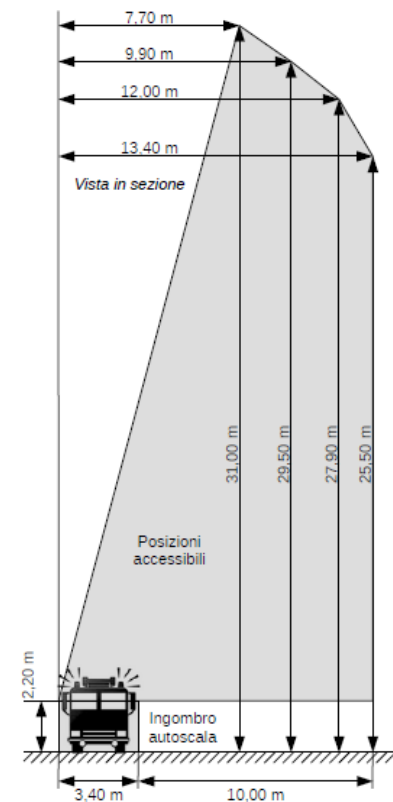
Luoghi a basso rischio d'incendio

Operatività antincendio

Operatività antincendio

1. Deve essere assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio a distanza ≤ 50 m dagli accessi dell'attività, oppure devono essere adottate specifiche misure di operatività antincendio.

Nota Fra le misure specifiche di operatività antincendio possono essere previsti accessi protetti a tutti i piani dell'attività, disponibilità di agenti estinguenti per i soccorritori, ...



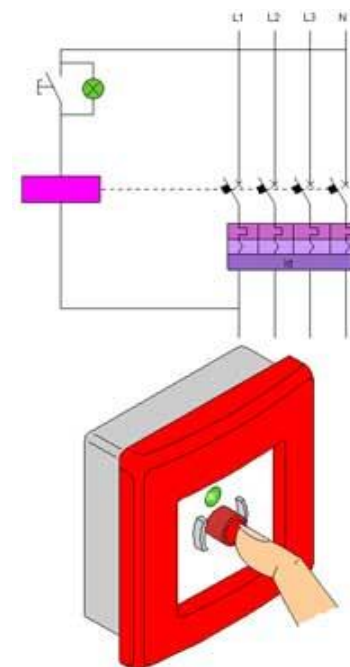


Luoghi a basso rischio d'incendio

Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

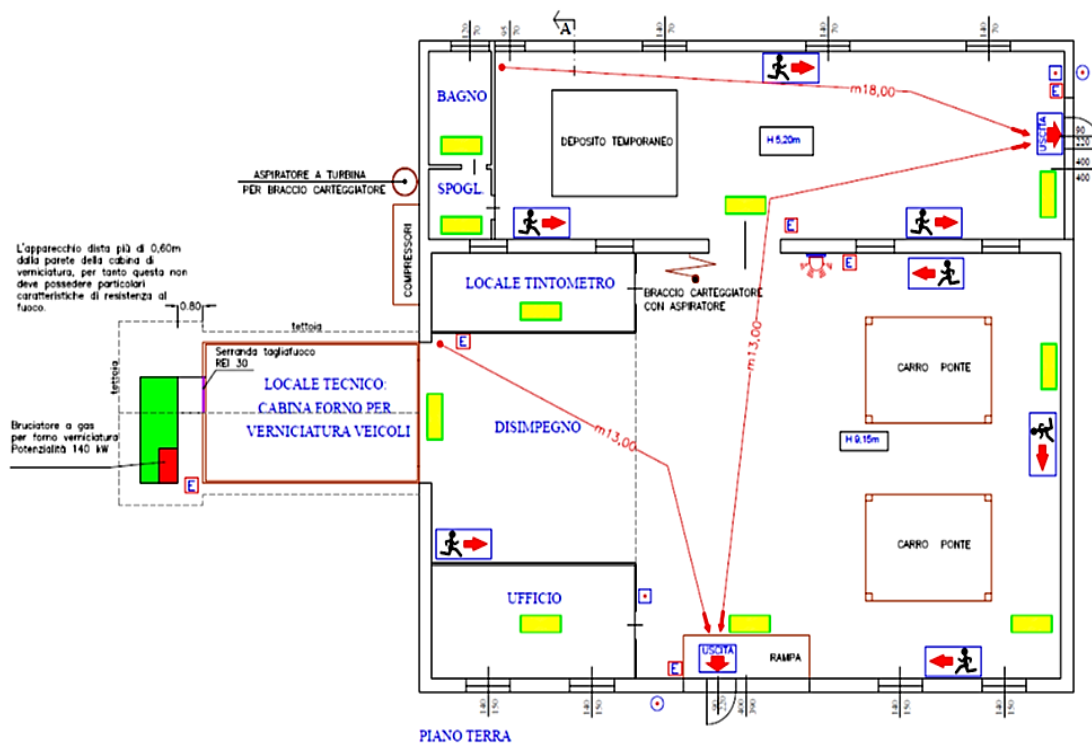
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

1. Gli impianti tecnologici e di servizio (es. impianti per la produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, distribuzione di fluidi combustibili, climatizzazione degli ambienti, ...) devono essere realizzati, eserciti e mantenuti in efficienza secondo la regola dell'arte.
2. Gli impianti tecnologici e di servizio devono essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio.

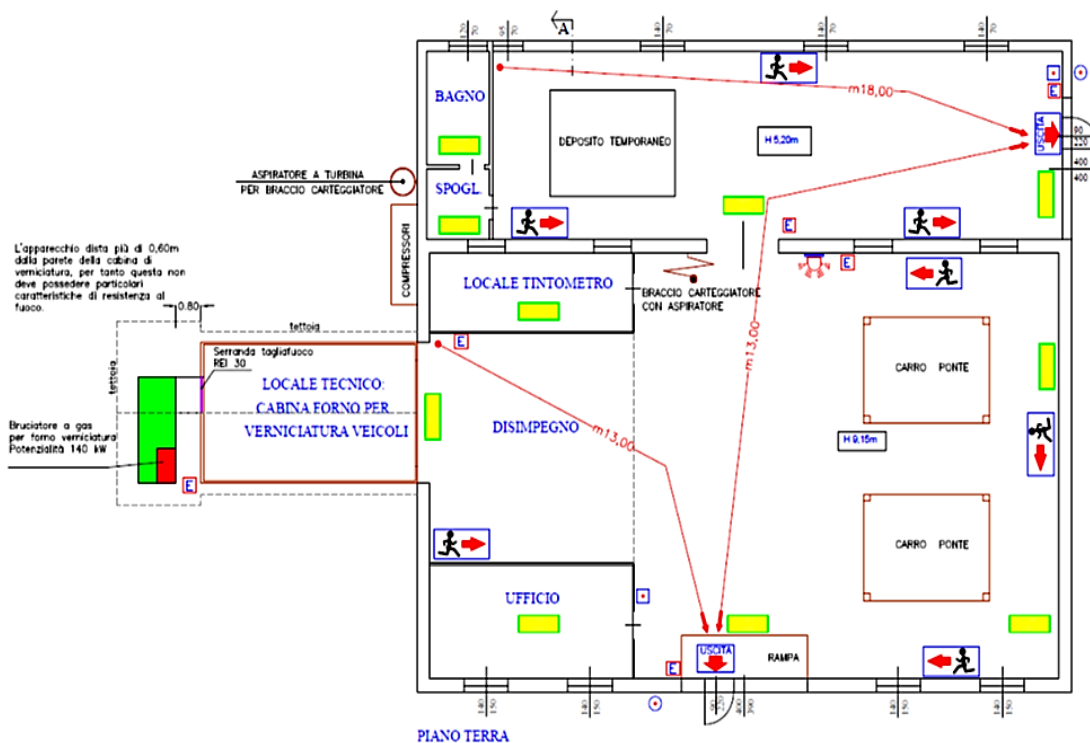


ESEMPIO: la carrozzeria (superficie 280 mq, occupanti max = 10, carico di incendio = 325 MJ/m², deposito di vernici esterno, di capacità inferiore a 0,3 m³, Forno di verniciatura esterno, operazioni di saldatura saltuarie)

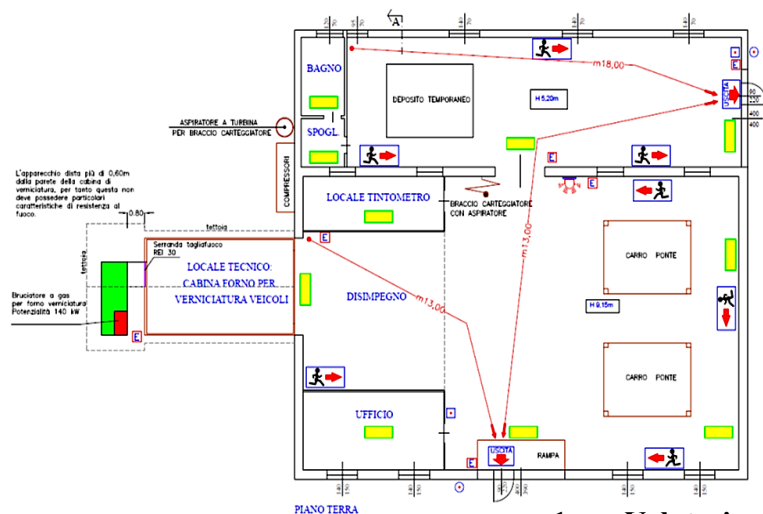
ESEMPIO: la carrozzeria (superficie 280 mq, occupanti max = 10, carico di incendio = 325 MJ/m^2 , deposito di vernici esterno, di capacità inferiore a $0,3 \text{ m}^3$, Forno di verniciatura esterno, operazioni di saldatura saltuarie)



ESEMPIO: la carrozzeria (superficie 280 mq, occupanti max = 10, carico di incendio = 325 MJ/m², deposito di vernici esterno, di capacità inferiore a 0,3 m³, Forno di verniciatura esterno, operazioni di saldatura saltuarie)



Abbiamo visto la valutazione preliminare del rischio di incendio, volta ad individuare le disposizioni applicabili, vediamo ora l'applicazione del minicode, considerato che rientra tra i luoghi a basso rischio di incendio



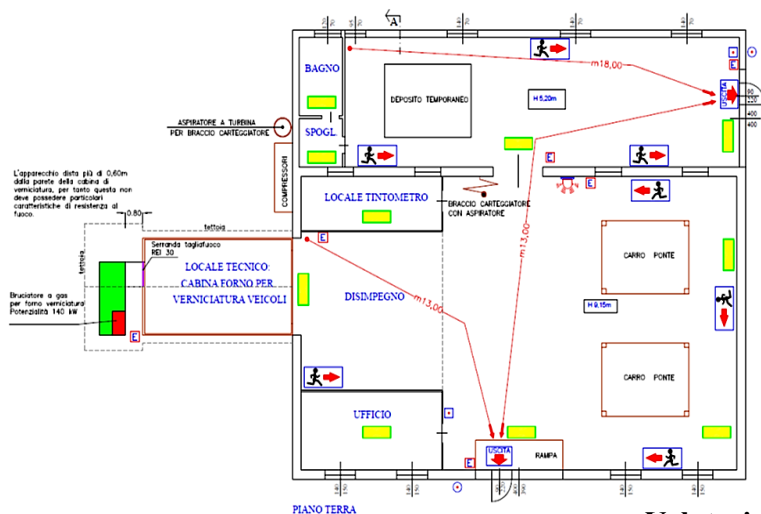
1. Valutazione del rischio incendio

a) individuazione dei pericoli d'incendio (segue)

Le principali attrezzature\macchinari utilizzati sono:

- n.2 ponti sollevatori per auto elettromeccanici
- n.1 braccio carteggiatore con aspiratore
- n.1 mola a smeriglio
- n.1 cabina forno per verniciatura veicoli ed essiccazione
- n.1 banco da lavoro comprendente utensili manuali in genere
- n. 1 vasca per la pulizia attrezzature
- attrezzature varie da officina per lo più ad azionamento manuale, quali saldatrici, stagnatrici, trapani, avvitatori, compressori, e altri utensili manuali.

Le potenziali sorgenti di innesco degli incendi all'interno del luogo di lavoro sono costituite essenzialmente dall'utilizzo delle attrezzature/apparecchiature elettriche (smerigliatrice, carteggiatrice, seghetti elettrici, mola, troncatrice, levigatrice, tintometro, PC, ecc) ovvero dal gruppo ossi-acetilene (fiamma ovvero elementi incandescenti).



Valutazione del rischio incendio

b) descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti

.....

.....

c) determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio

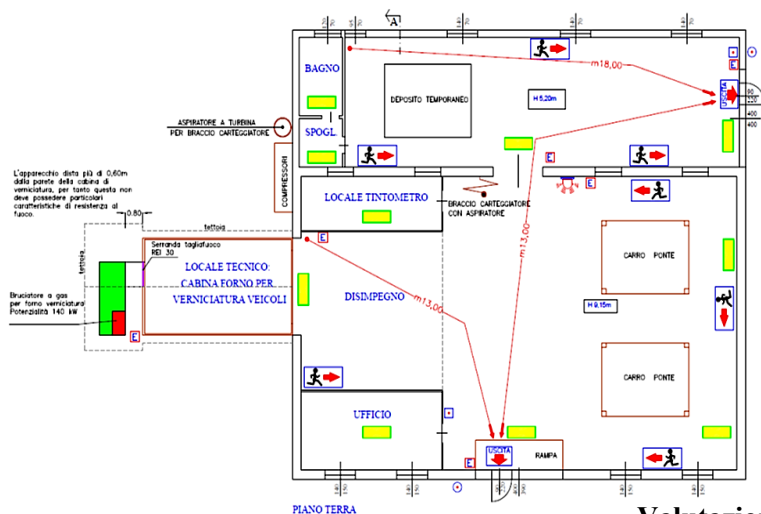
Il luogo di lavoro non è soggetto ad affollamento. Nell'area di lavorazione potranno essere presenti contemporaneamente al massimo 5 addetti (oltre al titolare, 4 lavoratori, di cui 1 in ufficio). È stimata inoltre, sulla base del ciclo di lavorazione, la presenza massima di 5 clienti; pertanto, l'affollamento contemporaneo sarà al massimo di 10 persone.

Nell'edificio, comunque, ad eccezione del locale ufficio e durante la consegna ed il ritiro dei veicoli, è ordinariamente vietato l'accesso al pubblico.

d) individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio

In caso di innesco e propagazione di un incendio, non essendo l'attività suddivisa in compartimenti, l'intero edificio e le relative attrezzature sono potenzialmente esposte agli effetti del fuoco e al rischio di danneggiamento.

L'isolamento dell'edificio e il distanziamento dalla zona parcheggio e dai confini di proprietà (minima distanza tra il fabbricato e i confini di proprietà circa 6,0 m) consentono di ritenere improbabile la propagazione dell'incendio all'esterno dell'edificio in esame.



Valutazione del rischio incendio

e) Valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti

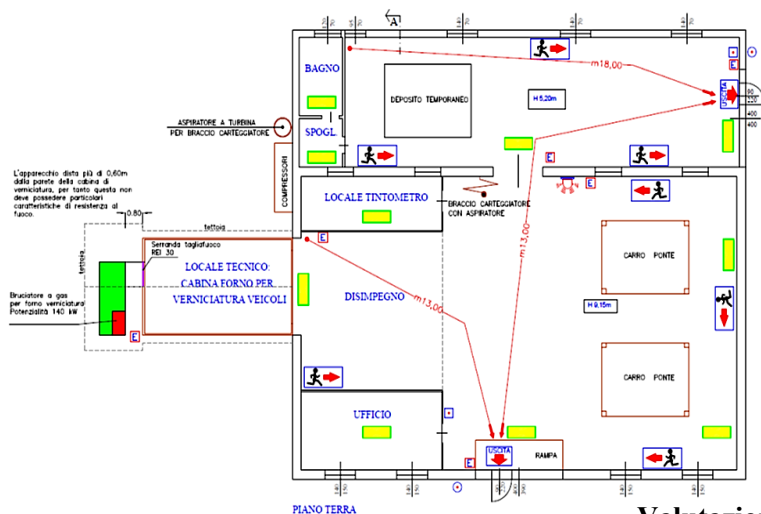
f) Individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi

Gli elementi dei veicoli non oggetto di lavorazione hanno collocazione in specifica area dei materiali, distanti da fonti di innesco

I veicoli riparati o in attesa di intervento sono collocati in area esterna, adeguatamente distanziata dal fabbricato). Il materiale combustibile, in quantità limitate, è costituito dagli pneumatici e dagli allestimenti dei veicoli.

Le vernici e i solventi, in quantità limitate (massimo 0,1 m³ o 250 kg), sono contenute in confezioni chiuse e, in gran parte, ubicate in appositi armadi collocati all'esterno. Al termine della lavorazione di ciascun veicolo, le eventuali sostanze eccedenti sono comunque conservate in adatti contenitori chiusi posti in appositi armadi. Un limitato quantitativo di solvente è inoltre presente nella "vasca di lavaggio" delle attrezzature utilizzate, ubicata in apposita area delle attrezzature utilizzate per la verniciatura;

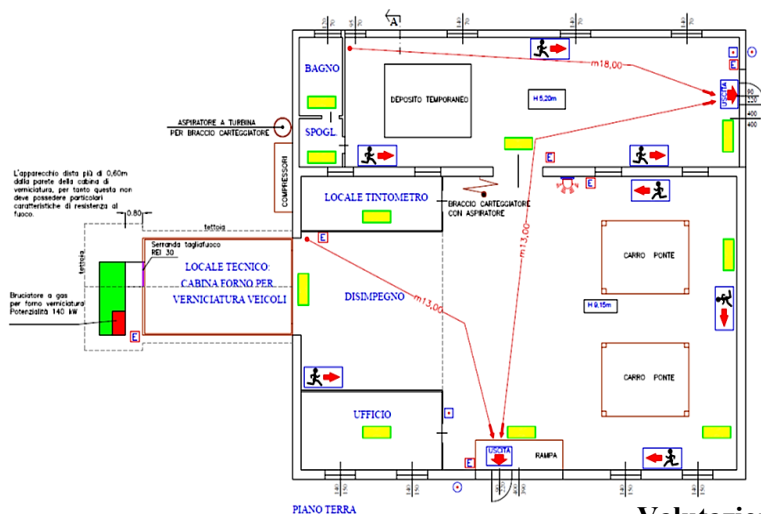
. All'interno dell'attività, per le esigenze di lavorazione, è presente una sola bombola di acetilene collocata su apposito carrello mobile (gruppo mobile



Valutazione del rischio incendio

f) Individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi (segue)

- **gas infiammabile (metano):** alimentazione impianti termici (impianti adduzione esterni al locale carrozzeria)
- **materiali di ufficio:** Il materiale cartaceo, inerente alla gestione dell'attività lavorativa, è contenuto ordinariamente all'interno degli armadi.
- **altro materiale:**
 - materiale impregnato di vernici più o meno secche collocato in apposito contenitore chiuso);
 - dispositivi di aspirazione e attrezzature specificamente progettate per limitare il rischio di formazione di atmosfere esplosive. Particolare attenzione dovrà essere posta alla manutenzione dei filtri dei sistemi di aspirazione, al fine di evitare accumuli di polvere, intasamenti dei filtri, e conseguenti malfunzionamenti con possibili surriscaldamenti di macchine ed impianti
- **Impianti tecnologici e impianti di servizio:** realizzati a regola d'arte e correttamente mantenuti



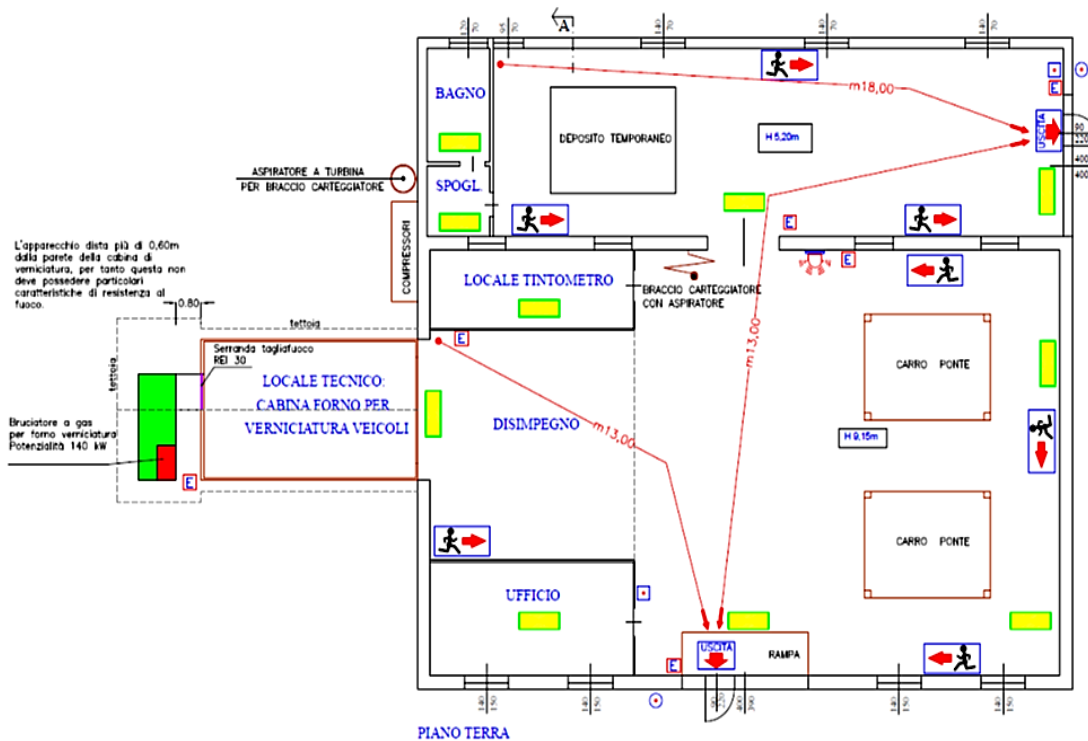
Valutazione del rischio incendio

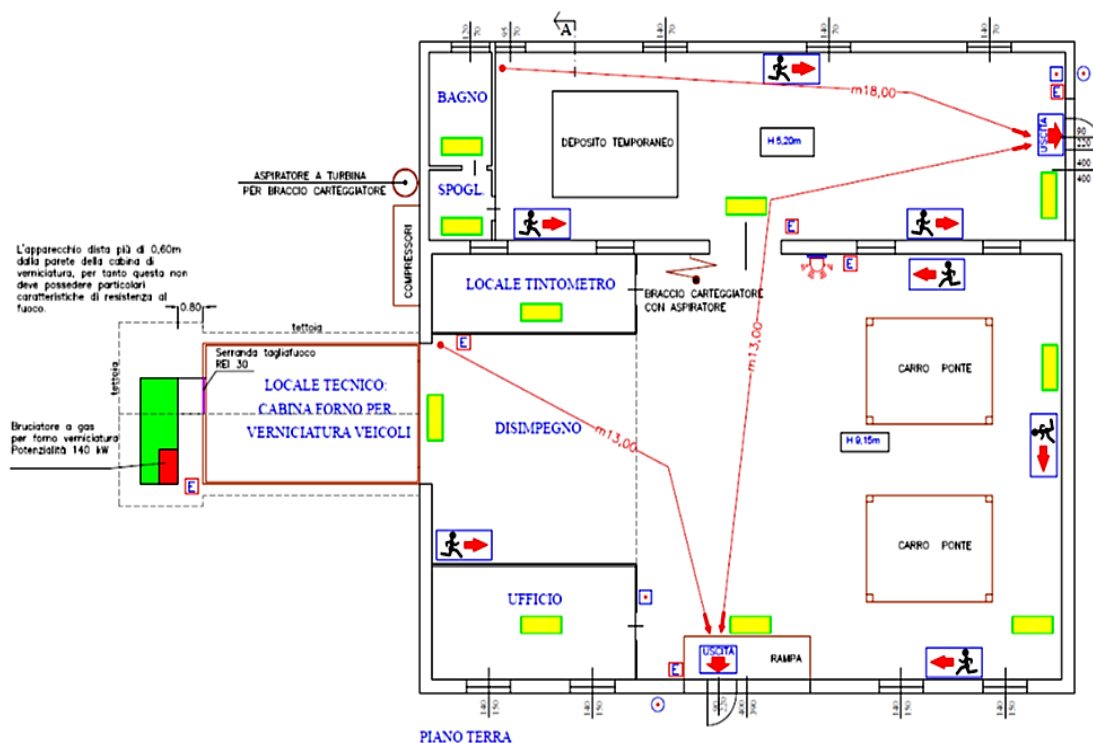
f) Individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi (segue)

- Altre misure:
 - detenzione di limitati quantitativi di vernici e solventi, in confezioni chiuse in appositi armadi dotati di bacino di contenimento (dove possibile le vernici saranno utilizzati “vernici all’acqua”).
 - tutte le operazioni di asportazione vernice, stuccatura e verniciatura saranno eseguite in presenza di aspirazione localizzata di polveri, vapori e aerosol
 - l'asportazione delle vernici, nel caso venga eseguita con smerigli, deve essere effettuata in una zona separata dalle altre lavorazioni in presenza di un sistema di immissione d'aria dall'alto e un sistema di aspirazione dal basso.
 - l'asportazione delle vernici e la rifinitura a secco delle parti stuccate deve essere effettuata con carteggiatrici aspiranti
 - la preparazione delle vernici, il travaso di vernici, stucchi, solventi, la pulizia di utensili, avviene solo in una zona dotata di aspirazione dei vapori
 - la cabina di verniciatura ed essiccazione è progettata e realizzata in conformità alla regola dell'arte (EN 16985)

STRATEGIA ANTINCENDIO COMPARTIMENTAZIONE

Edificio isolato, distante 6 m
dai confini, unico
compartimento





STRATEGIA ANTINCENDIO
COMPARTIMENTAZIONE
 Edificio isolato, distante 6 m dai confini, unico compartimento
ESODO
 Affollamento massimo 10 persone.
 No presenza disabili,
 lunghezza max vie di esodo 18 m, larghezza dei varchi 0,90 m, altezza dei varchi 2 m, progettazione dell'illuminazione e della segnaletica di sicurezza

Manutenzione dei presidi antincendio (sorveglianza e controllo secondo DM 1/9/2021)



REGISTRO ANTINCENDIO	NOME DEL LAVORATORE ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA DEGLI ESTINTORI
SORVEGLIANZA DEGLI ESTINTORI	Spazio per la firma (anche in forma digitale)
Istruzioni In accordo alla planimetria di ubicazione degli estintori a servizio del luogo di lavoro, effettuare i controlli indicati su ciascun estintore. Registrare l'esito delle verifiche compilando, per ciascun estintore, la seguente check-list.	

Identificativo Estintore (N. e posizione/ubicazione)		ESITO [*] (OK/KO)	Data/Firma	Data/ Firma	Data/Firma
Verifiche da effettuare					
a)	l'estintore sia presente;	ESEMPIO CHECK LIST PER SORVEGLIANZA ESTINTORI			
b)	l'estintore sia collocato nella posizione indicata nella planimetria;				
c)	l'estintore sia segnalato correttamente;				
d)	il cartello sia visibile e non danneggiato, imbrattato);				
e)	l'accesso all'estintore sia libero da ostacoli;				
f)	l'estintore sia immediatamente utilizzabile;				
g)	l'estintore portatile non sia collocato a pavimento;				
h)	l'estintore sia integro e non sia danneggiato;				
i)	l'estintore sia installato a muro con supporto di sostegno (gancio) saldamente ancorato o l'estintore sia posizionato su apposito sostegno;				
j)	il sigillo di sicurezza sia integro per determinare che l'estintore non sia stato usato o manomesso;				
k)	le informazioni riportate sull'etichetta dell'estintore siano leggibili come anche le marcature assicurandosi che il testo sia in italiano;				
Nella posizione di installazione dell'estintore (agganciato alla parete o posato su apposito sostegno) l'etichetta, contenente le istruzioni d'uso, deve essere rivolta in modo che gli occupanti possano avere piena visione della medesima, ad esempio non deve essere rivolta verso la parete).					
l)	l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore compreso nei limiti di funzionamento (ad esempio la lancetta sia all'interno del campo verde);				
m)	le informazioni che riguardano le attività di manutenzione svolte siano disponibili (ad esempio il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio) e che non sia stata superata la data per le attività previste.				

[*]In caso di verifiche negative ripristinare le condizioni di servizio previste e, se ciò non fosse possibile, segnalare e richiedere il ripristino dell'installazione al tecnico competente qualificato.

GSA

Adozione e verifica periodica di misure preventive

Verifica dell'osservanza di divieti, limitazioni e

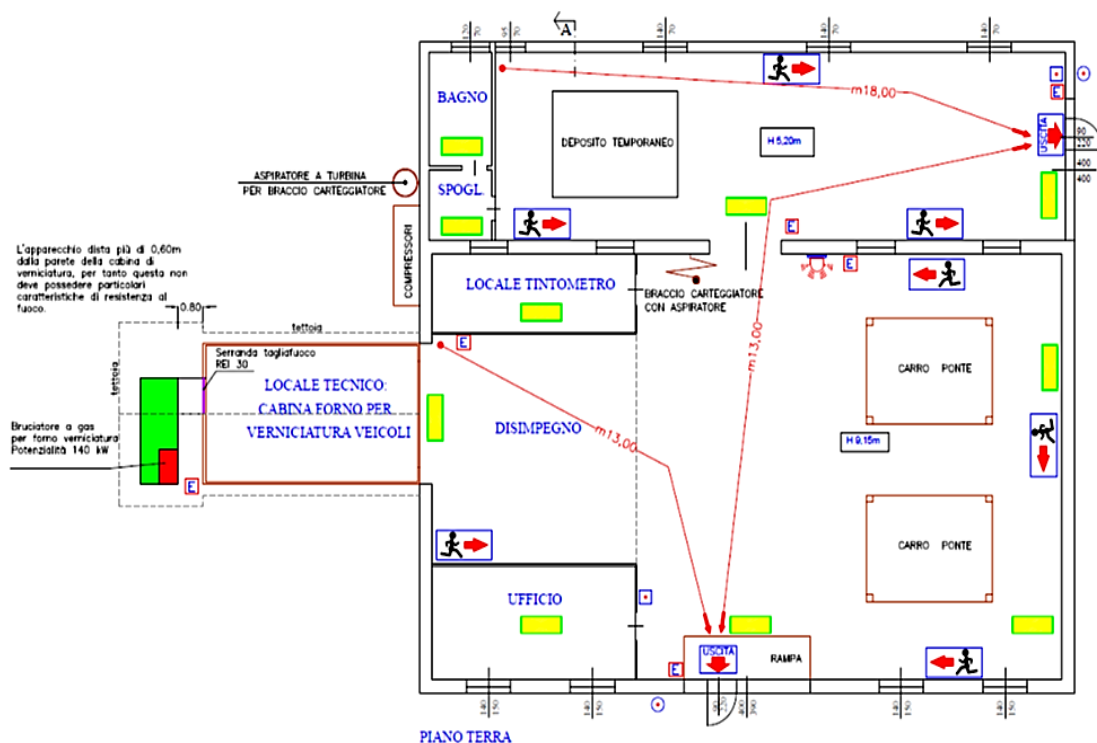
condizioni di esercizio

Manutenzione dei presidi

antincendio (sorveglianza e

controllo secondo DM

1/9/2021



GSA

Adozione e verifica periodica di misure preventive

Verifica dell'osservanza di divieti, limitazioni e condizioni di esercizio

Manutenzione dei presidi antincendio (sorveglianza e controllo secondo DM 1/9/2021)

Formazione e informazione

Segnaletica di sicurezza

Previsione rischi interferenziali, anche occasionali, fuori servizio

....

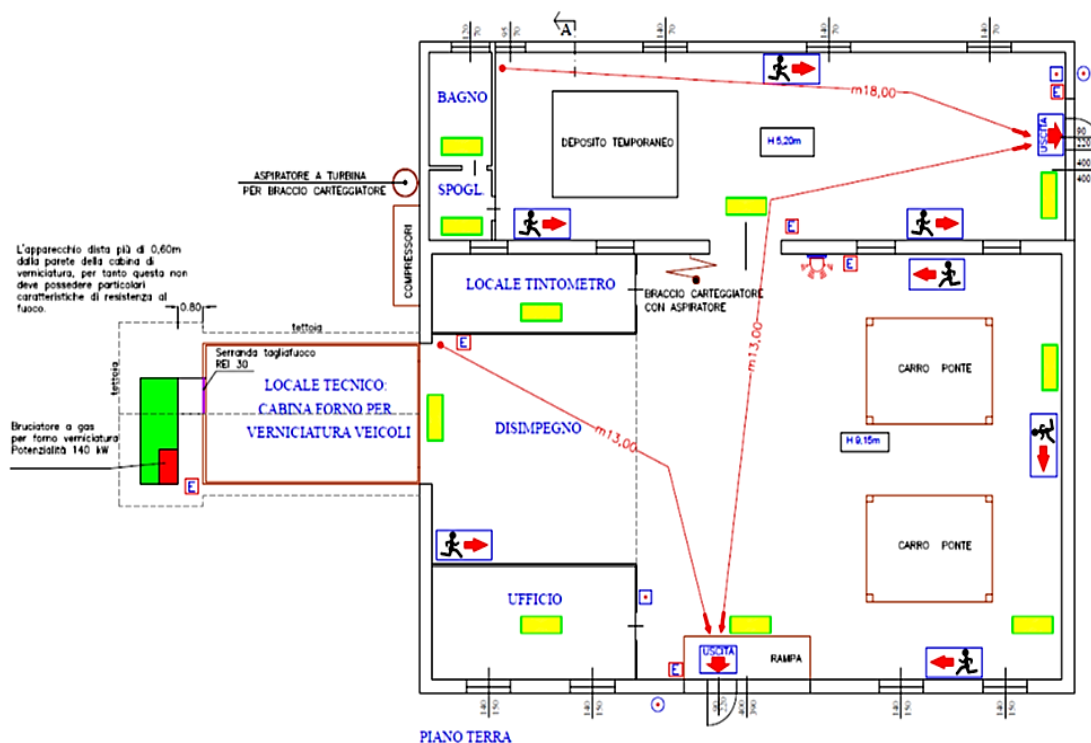
PER LA GSA E' NECESSARIO PREVEDERE UN MANUALE CON PROCEDURE E INCARICHI

Estintori idrici idonei per fuochi di classe A, B e su apparecchi in tensione



**Impianto di allarme – funzioni
BDLC – necessario per elevato
rumore delle attrezzature**





CONTROLLO INCENDIO

Estintori idrici idonei per fuochi di classe A, B e su apparecchi in tensione

IRAI

Impianto di allarme – funzioni BDLC – necessario per elevato rumore delle attrezzature

CONTROLLO DI FUMI E CALORE

Vano	Superficie	Sup. Aer.
Carrozzeria	255 m ²	11.77 m ²
Bagno – Spogliatoio	10 m ²	0.84 m ²
Ufficio	15 m ²	4.20 m ²
Totale	280 m²	16.81 m²

IMPIANTI

Impianto elettrico

Realizzato a regola d'arte. La posizione del quadro generale e dei quadri di settore è indicata in planimetria

IMPIANTI

Impianto elettrico

Realizzato a regola d’arte. La posizione del quadro generale e dei quadri di settore è indicata in planimetria

Impianto di produzione calore di potenza 440 kW

L’impianto termico a servizio della cabina forno-verniciatura è collocato all’esterno dell’edificio che ospita la carrozzeria, all’aperto (sotto tettoia).

L’impianto, alimentato a gas metano, è di potenzialità di 440 kW; pertanto, rientra al punto 74, categoria B, delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I al D.P.R 1 agosto 2011, n. 151).

Per tale attività soggetta vige il D.M 8 novembre 2019 “*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi*” che detta le disposizioni da attuare per gli impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1^a, 2^a e 3^a famiglia con pressioni non maggiori di 0,5 bar.

L’adempimento di valutazione del rischio di incendio per lo specifico impianto è attuato attraverso

- la Valutazione Progetto e la corrispondente Segnalazione Certificata di Inizio Attività inoltrate al Comando dei Vigili del Fuoco, completa con l’asseverazione redatta da tecnico abilitato e i relativi allegati: dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico e gas e altre certificazioni e dichiarazioni previste dall’allegato II al DM 7/8/2012;
- la registrazione dei controlli e delle manutenzioni effettuati nel rispetto del manuale d’uso e manutenzione e delle disposizioni applicabili.

IMPIANTI

Impianto elettrico

Realizzato a regola d’arte. La posizione del quadro generale e dei quadri di settore è indicata in planimetria

Impianto di produzione calore di potenza 440 kW

L’impianto termico a servizio della cabina forno-verniciatura è collocato all’esterno dell’edificio che ospita la carrozzeria, all’aperto (sotto tettoia).

L’impianto, alimentato a gas metano, è di potenzialità di 440 kW; pertanto, rientra al punto 74, categoria B, delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I al D.P.R 1 agosto 2011, n. 151).

Per tale attività soggetta vige il D.M 8 novembre 2019 “*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi*” che detta le disposizioni da attuare per gli impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1^a, 2^a e 3^a famiglia con pressioni non maggiori di 0,5 bar.

L’adempimento di valutazione del rischio di incendio per lo specifico impianto è attuato attraverso

- la Valutazione Progetto e la corrispondente Segnalazione Certificata di Inizio Attività inoltrate al Comando dei Vigili del Fuoco, completa con l’asseverazione redatta da tecnico abilitato e i relativi allegati: dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico e gas e altre certificazioni e dichiarazioni previste dall’allegato II al DM 7/8/2012;
- la registrazione dei controlli e delle manutenzioni effettuati nel rispetto del manuale d’uso e manutenzione e delle disposizioni applicabili.

Impianti di produzione calore di potenza inferiore a 35 kW

A servizio del luogo di lavoro sono installati due termosplit con bruciatore totalmente esterno al fabbricato. Ciascun bruciatore è di potenzialità inferiore a 35 kW (31, 5 kW), pertanto non rientra fra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco né sotto il campo di applicazione del D.M 8.11.2019.

L’adempimento di valutazione del rischio di incendio per lo specifico impianto è attuato attraverso:

- la documentazione che ne attesti la realizzazione secondo la regola dell’arte, ai sensi del DM 37/2008;
- la registrazione dei controlli e delle manutenzioni effettuati nel rispetto del manuale d’uso e manutenzione e delle disposizioni applicabili.

APPARECCHI FISSI

- n.2 ponti sollevatori per auto elettromeccanici
- n.1 braccio carteggiatore
- n. 1 aspiratore a servizio del braccio carteggiatore
- n.1 mola a smeriglio
- n.1 cabina forno per verniciatura veicoli ed essiccazione

ATTREZZATURE MOBILI:

saldatrici, stagnatrici, trapani, avvitatori, compressori

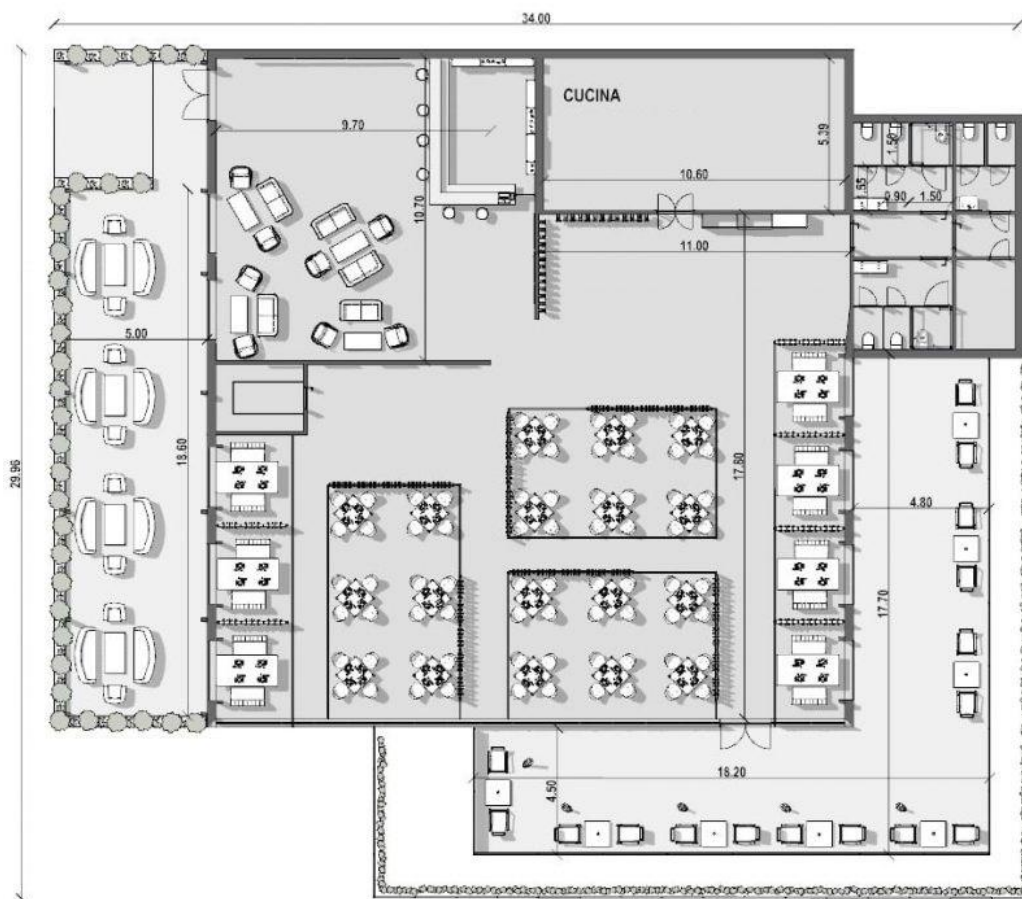
Alla realizzazione a regola d'arte di attrezzature e apparecchiature, non inserite in impianti, è data evidenza attraverso le certificazioni fornite dal fabbricante. Tutti gli impianti, le attrezzature e le apparecchiature devono essere forniti di manuale d'uso e manutenzione.

L'esercizio e la manutenzione secondo la regola dell'arte si attuano secondo quanto indicato al precedente punto 3.3 lett. b), e in particolare:

- l'attribuzione di incarichi specifici ai lavoratori addetti alle mansioni
- procedure di lavoro stabilite per le diverse tipologie di attività svolte
- utilizzo di impianti, apparecchiature e attrezzature nel rigoroso rispetto dei manuali d'uso e manutenzione;
- manutenzione di impianti, apparecchiature e attrezzature con le modalità e secondo le scadenze previste dalle normative e dal manuale d'uso e manutenzione;
- una regolare attività di sorveglianza.



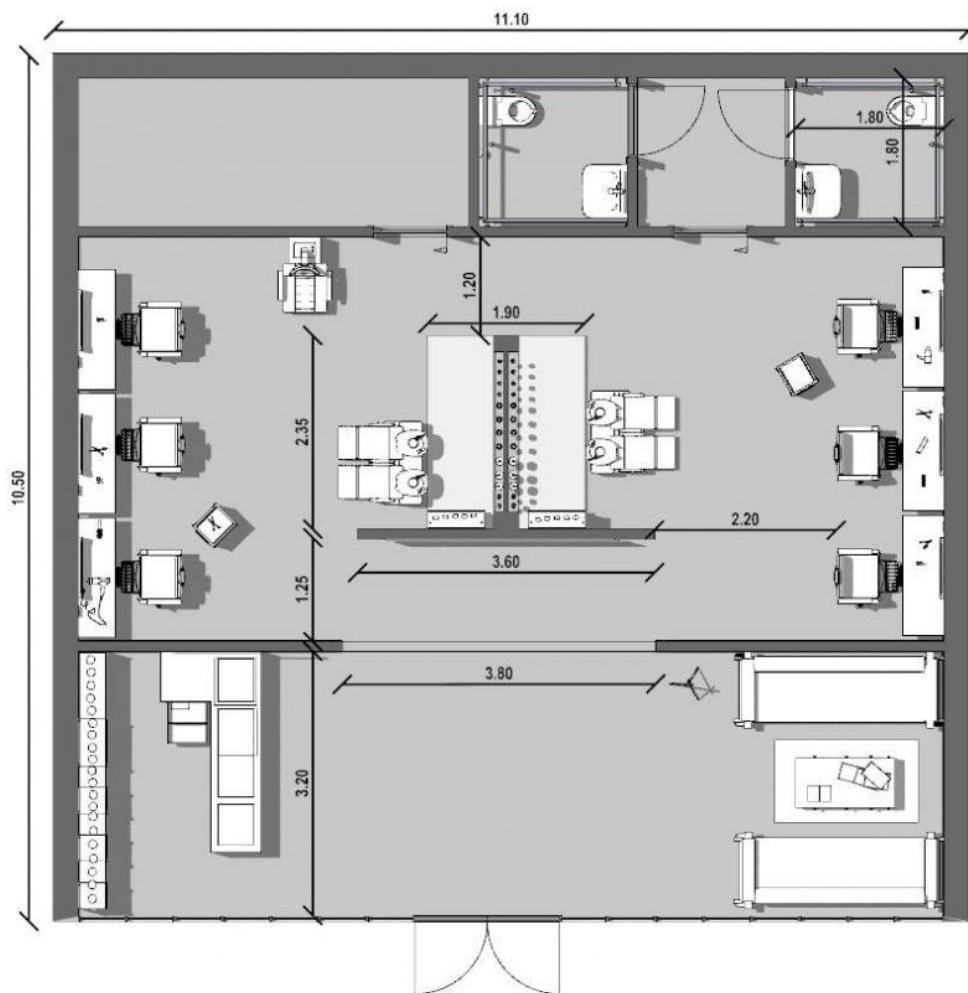
ESEMPIO: Ristorante



Focus su:
Compartimentazione (cucina)
Esodo
GSA
Impianti tecnologici e di servizio
(incluse le aree a rischio specifico
→ cucina)



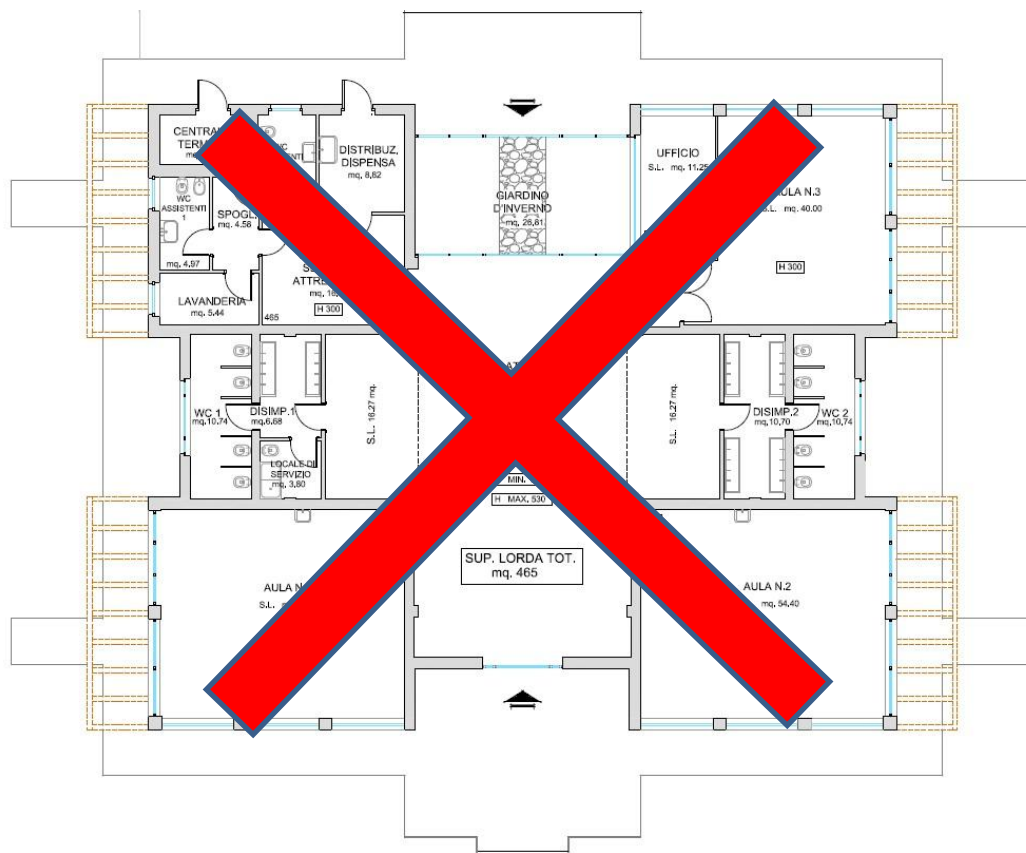
ESEMPIO: Parrucchiere



Focus su:
Esodo
GSA
Impianti tecnologici e di servizio



ESEMPIO: Scuola



No minicode



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

CIRCOLARE DCPREV16700 dell'8 novembre 2021: DM 3 settembre 2021 – Primi chiarimenti

Alle Direzioni centrali
Alle Direzioni regionali ed interregionale dei Vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile
Ai Comandi dei Vigili del fuoco
All'Ufficio centrale ispettivo

e, per conoscenza:

All'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Oggetto: DM 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 259, del 29/10/2021, è stato pubblicato il decreto interministeriale in oggetto, detto anche “Decreto Minicodice”. Il provvedimento, che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione abroga definitivamente il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”.

Il provvedimento stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze, qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio nelle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Di seguito si evidenziano gli aspetti salienti del decreto anche in relazione alle novità introdotte rispetto alla precedente normativa.

CRITERI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

Il cardine del decreto è l'art. 3, che fornisce indicazioni per individuare i *criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio* da applicare nello specifico luogo di lavoro. Sono previsti 4 casi, ognuno dei quali descritto in uno dei 4 commi che costituiscono l'articolo:

1. in generale “*le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili*”;



Grazie per l'attenzione

